

*Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione del 28 ottobre 2014
Ultimo aggiornamento: 28 ottobre 2014*



**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO
AI SENSI DEL D.LGS. N. 231/2001**

INDICE

PARTE GENERALE	3
CAPITOLO 1 QUADRO NORMATIVO.....	4
1.1 INTRODUZIONE.....	4
1.2 NATURA DELLA RESPONSABILITÀ	6
1.3 AUTORI DEL REATO: SOGGETTI IN POSIZIONE APICALE E SOGGETTI SOTTOPOSTI ALL'ALTRUI DIREZIONE	7
1.4 FATTISPECIE DI REATO	8
1.5 APPARATO SANZIONATORIO.....	10
1.6 DELITTI TENTATI.....	12
1.7 VICENDE MODIFICATIVE DELL'ENTE	13
1.8 REATI COMMESSI ALL'ESTERO	17
1.9 PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO DELL'ILLECITO	18
1.10 MODELLI DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO.....	19
1.11 SINDACATO DI IDONEITÀ.....	23
1.12 LA RESPONSABILITÀ DA REATO NEI GRUPPI DI IMPRESE	24
1.13 IL <i>RATING</i> DI LEGALITÀ.....	26
CAPITOLO 2 ELEMENTI DEL MODELLO DI GOVERNANCE E DELL'ASSETTO ORGANIZZATIVO GENERALE DELLA SOCIETÀ	28
2.1 IL GRUPPO SPREAFIN E IL CREDITO COOPERATIVO	28
2.2 CISCRA S.P.A.....	29
2.3 MODELLO DI GOVERNANCE DI CISCRA	31
2.4 ASSETTO ORGANIZZATIVO DI CISCRA	33
CAPITOLO 3 MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E	34
CONTROLLO DI CISCRA S.P.A.	34
3.1 IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI CISCRA E LA METODOLOGIA SCELTA PER LA DEFINIZIONE E L'AGGIORNAMENTO DELLO STESSO	34
3.1.1 <i>Identificazione delle aree di rischio</i>	35
3.1.2 <i>Rilevazione della situazione esistente (as is)</i>	36
3.1.3 <i>Gap analysis e action plan</i>	37
3.1.4 <i>Definizione del modello di organizzazione, gestione e controllo</i>	38
CAPITOLO 4 L'ORGANISMO DI VIGILANZA AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001	39
4.1 L'ORGANISMO DI VIGILANZA DI CISCRA.....	39
4.2 PRINCIPI GENERALI IN TEMA DI ISTITUZIONE E NOMINA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	42
4.3 FUNZIONI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	45
4.4 VERIFICHE E CONTROLLI SUL MODELLO	48
4.5 OBBLIGHI DI INFORMAZIONE NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA – FLUSSI INFORMATIVI.....	49
4.5.1 <i>Invio delle segnalazioni - Raccolta e conservazione delle informazioni</i>	51
4.5.2 <i>Reporting dell'Organismo di Vigilanza verso gli organi societari</i>	52
CAPITOLO 5 SISTEMA DISCIPLINARE	54
5.1 FUNZIONE DEL SISTEMA DISCIPLINARE.....	54
5.2 MISURE NEI CONFRONTI DI LAVORATORI SUBORDINATI	54
5.2.1 <i>Violazioni del Modello e relative sanzioni per dipendenti e dirigenti</i>	56
5.3 MISURE NEI CONFRONTI DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	59
5.4 MISURE NEI CONFRONTI DEI SINDACI	59
5.5 MISURE NEI CONFRONTI DI PARTNER COMMERCIALI, AGENTI, PROMOTORI FINANZIARI, CONSULENTI, COLLABORATORI.....	60
CAPITOLO 6 PIANO DI FORMAZIONE E COMUNICAZIONE.....	61
6.1 PREMessa.....	61
6.2 DIPENDENTI E COMPONENTI DEGLI ORGANI SOCIALI	61
6.3 ALTRI DESTINATARI	62
6.4 ATTIVITÀ DI FORMAZIONE.....	62
CAPITOLO 7 CRITERI DI AGGIORNAMENTO DEL MODELLO	64

7.1	AGGIORNAMENTO DEL MODELLO	64
PARTE SPECIALE.....		66
CAPITOLO 1 I REATI NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.....		70
1	I REATI NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE RICHIAMATI DAGLI ARTICOLI 24 E 25 DEL D.LGS. 231/2001.....	70
2	LE ATTIVITÀ INDIVIDUATE COME SENSIBILI AI FINI DEL D.LGS. 231/2001 CON RIFERIMENTO AI REATI NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	79
3	IL SISTEMA DEI CONTROLLI	80
CAPITOLO 2 I DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI.....		89
CAPITOLO 3 I REATI DI FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO		104
CAPITOLO 4 I DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO.....		111
1	I DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO RICHIAMATI DALL' ART. 25-BIS.1 DEL D.LGS. 231/2001	111
2	LE ATTIVITÀ INDIVIDUATE COME SENSIBILI AI FINI DEL D.LGS. 231/2001 CON RIFERIMENTO AI DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO	114
3	IL SISTEMA DEI CONTROLLI.	115
CAPITOLO 5 I REATI SOCIETARI.....		117
CAPITOLO 6 I REATI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO		132
1	I REATI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO RICHIAMATI DALL' ART. 25-SEPTIES DEL D.LGS. 231/2001.....	132
2	LE ATTIVITÀ INDIVIDUATE COME SENSIBILI AI FINI DEL D.LGS. 231/2001 CON RIFERIMENTO AI REATI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO.	135
3	IL SISTEMA DEI CONTROLLI.	136
CAPITOLO 7 I DELITTI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA		147
1	I REATI RICHIAMATI DALL' ARTICOLO 25-OCTIES DEL D.LGS. 231/2001	147
2	LE ATTIVITÀ INDIVIDUATE COME SENSIBILI AI FINI DEL D.LGS. 231/2001 CON RIFERIMENTO AI DELITTI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA.....	150
3	IL SISTEMA DEI CONTROLLI.	151
CAPITOLO 8 I DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE.....		157
1	I DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE RICHIAMATI DALL' ARTICOLO 25-NOVIES DEL D.LGS. 231/2001.....	157
2	LE ATTIVITÀ INDIVIDUATE COME SENSIBILI AI FINI DEL D.LGS. 231/2001 CON RIFERIMENTO AI DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE.	162
3	IL SISTEMA DEI CONTROLLI.	163
CAPITOLO 9 I REATI AMBIENTALI.....		166
1	I REATI AMBIENTALI RICHIAMATI DALL' ARTICOLO 25-UNDECIES DEL D.LGS. 231/2001	166
2	LE ATTIVITÀ INDIVIDUATE COME SENSIBILI AI FINI DEL D.LGS. 231/2001 CON RIFERIMENTO AI REATI AMBIENTALI	169
3	IL SISTEMA DEI CONTROLLI	170

PARTE GENERALE

CAPITOLO 1

QUADRO NORMATIVO

1.1 Introduzione

Con il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito, il “d.lgs. 231/2001” o il “Decreto”), in attuazione della delega conferita al Governo con l’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300 è stata dettata la disciplina della “*responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato*”. In particolare, tale disciplina si applica agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica (art. 1, comma 2, del Decreto)¹.

Il d.lgs. 231/2001 trova la sua genesi primaria in alcune convenzioni internazionali e comunitarie ratificate dall’Italia che impongono di prevedere forme di responsabilità degli enti collettivi per talune fattispecie di reato.

Secondo la disciplina introdotta dal d.lgs. 231/2001, infatti, le società possono essere ritenute “responsabili” per alcuni reati commessi o tentati, nell’interesse o a vantaggio delle società stesse, da esponenti dei vertici aziendali (i c.d. soggetti “apicali”) e da coloro che sono sottoposti alla direzione o vigilanza di questi ultimi (art. 5, comma 1, del d.lgs. 231/2001)².

¹ Sul punto, occorre ricordare che l’art. 1, comma 3, del Decreto esonera espressamente dall’ambito di applicazione della suddetta disciplina lo Stato, gli enti pubblici-territoriali, gli altri enti pubblici non economici, nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

La più recente interpretazione giurisprudenziale, ha chiarito che:

- la natura pubblicistica di un ente è condizione necessaria, ma non sufficiente, per esonerarlo dalla responsabilità amministrativa da reato *ex d. lgs. 231/2001*, dovendo altresì concorrere la condizione che lo stesso ente non svolga attività economica. È stata dunque ritenuta assoggettabile all’applicazione della suddetta responsabilità anche una S.p.A. costituita come società a capitale “misto”, pubblico e privato (Cass. pen., sez. II, 9 luglio 2010, n. 28699);
- dubbia è l’applicazione del Decreto alle imprese individuali, anche se l’orientamento più attuale ha stabilito che esso si applica solamente ai soggetti collettivi (Cass. pen., sez. VI, 16 maggio 2012, n. 30085);
- anche gli studi professionali, qualora siano costituiti sotto forma societaria, rientrano nel novero dei soggetti destinatari del Decreto (Cass. pen., sez. II, 24 novembre 2011, n. 4703).

² L’art. 5, comma 1, del Decreto, rubricato “Responsabilità dell’ente” stabilisce che “*l’ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio: a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale*”.

La responsabilità amministrativa delle società è autonoma rispetto alla responsabilità penale della persona fisica che ha commesso il reato e si affianca a quest'ultima.

Tale ampliamento di responsabilità mira sostanzialmente a coinvolgere nella punizione di determinati reati il patrimonio delle società e, in ultima analisi, gli interessi economici dei soci, i quali, fino all'entrata in vigore del decreto in esame, non pativano conseguenze dirette dalla realizzazione di reati commessi, nell'interesse o a vantaggio della propria società, da amministratori e/o dipendenti³.

Il d.lgs. 231/2001 innova l'ordinamento giuridico italiano in quanto alle società sono ora applicabili, in via diretta e autonoma, sanzioni di natura sia pecuniaria che interdittiva in relazione a reati ascritti a soggetti funzionalmente legati alla società ai sensi dell'art. 5 del decreto.

Ex art. 6, comma 1, lett. a), del Decreto, la responsabilità amministrativa della società è tuttavia esclusa se la società ha, tra l'altro, adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione dei reati, modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati stessi; tali modelli possono essere adottati sulla base di codici di comportamento (linee guida)

nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso; b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a)".

³ Così la prima introduzione delle *Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. n. 231/2001* di Confindustria, diffuse in data 7 marzo 2002, aggiornate dapprima al 31 marzo 2008 e successivamente al marzo 2014: *"L'ampliamento della responsabilità mira a coinvolgere nella punizione di taluni illeciti penali il patrimonio degli enti e, in definitiva, gli interessi economici dei soci, i quali, fino all'entrata in vigore della legge in esame, non pativano conseguenze dalla realizzazione di reati commessi, con vantaggio della società, da amministratori e/o dipendenti. Il principio di personalità della responsabilità penale li lasciava, infatti, indenni da conseguenze sanzionatorie, diverse dall'eventuale risarcimento del danno, se ed in quanto esistente. Sul piano delle conseguenze penali, infatti, soltanto gli artt. 196 e 197 cod. pen. prevedevano (e prevedono tuttora) un'obbligazione civile per il pagamento di multe o ammende inflitte, ma solo in caso d'insolvibilità dell'autore materiale del fatto"*.

Le Linee guida di Confindustria vengono citate nel presente documento in quanto rappresentano il primo e più completo e aggiornato codice di comportamento emanato da un'associazione di categoria in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 6 del d.lgs. 231/2001. Esse pertanto rappresentano la prima esperienza nel nostro Paese di redazione di siffatti codici da parte delle associazioni rappresentative di categoria. A tale esperienza si sono largamente ispirati i codici di comportamento emanati successivamente dalle altre associazioni di categoria quanto all'impostazione, ai contenuti e alle tipologie di soluzioni suggerite per l'adozione dei modelli organizzativi.

Nell'elaborazione del presente Modello si è pertanto tenuto conto sia delle indicazioni dettate dall'AIE, sia di quelle dettate da Confindustria.

elaborati dalle associazioni rappresentative delle società, fra le quali l'Associazione Italiana Editori (AIE), e comunicati al Ministero della Giustizia (art. 6, comma 3, del Decreto)⁴.

La responsabilità amministrativa della società è, in ogni caso, esclusa se i soggetti apicali e/o i loro sottoposti hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi (art. 5, comma 2, del d.lgs. 231/2001).

1.2 Natura della responsabilità

Con riferimento alla natura della responsabilità amministrativa ex d.lgs. 231/2001, la Relazione illustrativa al decreto sottolinea la *“nascita di un tertium genus che coniuga i tratti essenziali del sistema penale e di quello amministrativo nel tentativo di contemperare le ragioni dell'efficacia preventiva con quelle, ancor più ineludibili, della massima garanzia”*.

Il d.lgs. 231/2001 ha, infatti, introdotto nel nostro ordinamento una forma di responsabilità delle società di tipo “amministrativo” – in ossequio al dettato dell'art. 27 della nostra Costituzione⁵ – ma con numerosi punti di contatto con una responsabilità di tipo “penale”⁶.

In tal senso si vedano – tra i più significativi – gli artt. 2, 8 e 34 del d.lgs. 231/2001 ove il primo riafferma il principio di legalità tipico del diritto penale; il secondo afferma l'autonomia della responsabilità dell'ente rispetto all'accertamento della responsabilità della persona fisica autrice della condotta criminosa; il terzo prevede la circostanza che tale responsabilità, dipendente dalla commissione di un reato, venga accertata nell'ambito di un procedimento penale e sia, pertanto,

⁴ Tale disposizione stabilisce che *“i modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati”*.

⁵ L'art. 27, comma 1, della Costituzione della Repubblica Italiana recita: *“la responsabilità penale è personale”*.

⁶ Sulla natura della responsabilità introdotta dal d.lgs. 231/2001 si veda la recentissima Cass. pen., S.U., 18 settembre 2014, n. 38343 nella quale è riportato che *“il Collegio considera che, senza dubbio, il sistema di cui si discute costituisce un corpus normativo di peculiare impronta, un tertium genus, se si vuole. Colgono nel segno, del resto le considerazioni della Relazione che accompagna la normativa in esame quando descrivono un sistema che coniuga i tratti dell'ordinamento penale e di quello amministrativo nel tentativo di contemperare le ragioni dell'efficienza preventiva con quelle, ancor più ineludibili, della massima garanzia. Parimenti non è dubbio che il complesso normativo in esame sia parte del più ampio e variegato sistema punitivo; e che abbia evidenti regioni di contiguità con l'ordinamento penale per via, soprattutto, delle connessioni con la commissione di un reato, che ne costituisce il primo presupposto, della severità dell'apparato sanzionatorio, delle modalità processuali del suo accertamento”*.

assistita dalle garanzie proprie del processo penale⁷. Si consideri, inoltre, il carattere afflittivo delle sanzioni applicabili alla società.

1.3 Autori del reato: soggetti in posizione apicale e soggetti sottoposti all'altrui direzione

Come sopra anticipato, secondo il d.lgs. 231/2001, la società è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio⁸:

- da “persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell’ente stesso” (i sopra definiti soggetti “in posizione apicale” o “apicali”; art. 5, comma 1, lett. a), del d.lgs. 231/2001)⁹;

⁷ Si veda sul punto la Circolare Assonime *La responsabilità amministrativa degli enti*, n. 68 del 19 novembre 2002, 3.

⁸ Per “interesse” si deve intendere un parametro attuale e concreto di natura soggettiva da valutarsi *ex ante*, mentre per “vantaggio” un parametro di natura oggettiva anche di natura non patrimoniale da valutarsi *ex post* rispetto all’ente (i due parametri non costituiscono un’endiadi, in quanto i termini hanno riguardo a concetti giuridicamente diversi. Cfr. Cass. pen., sez. II, 20 dicembre 2005, n. 3615).

In giurisprudenza, cfr. Cass. pen., sez. V, 26 aprile 2012, n. 40380 per la quale “*la nozione di interesse esprime la proiezione soggettiva dell’autore (non coincidente, peraltro, con quella di “dolo specifico”, profilo psicologico logicamente non imputabile all’ente), e rappresenta una connotazione accertabile ex ante. È indefettibile onere del giudice motivare al riguardo puntualmente, vuoi perché l’interesse dell’ente condiziona l’addebito a carico del medesimo, vuoi perché, al contrario, l’assenza dell’interesse rappresenta un limite negativo alla fattispecie*”.

In merito ai reati colposi invece, tali elementi sono da ravvisare nel risparmio di spesa conseguito dall’ente attraverso la mancata adozione delle cautele richieste dalla normativa posta a tutela della salute e sicurezza sul lavoro o dell’ambiente (si veda sul punto Corte d’Assise di Torino, sez. II, 14 novembre 2011, la quale ha precisato che “*quando gravissime violazioni della normativa antinfortunistica e antincendio e colpevoli omissioni sono caratterizzate da un contenuto economico rispetto al quale l’azienda non solo ha interesse, ma se ne è anche sicuramente avvantaggiata, sotto il profilo del considerevole risparmio economico che ha tratto omettendo qualsiasi intervento, oltre che dell’utile contemporaneamente ritratto dalla continuità della produzione, in caso di omicidio colposo da infortunio sul lavoro collegare il requisito dell’interesse o del vantaggio dell’ente non all’evento bensì alla condotta penalmente rilevante della persona fisica corrisponde ad una corretta applicazione dell’art. 25-septies d.lgs. n. 231/2001*”).

⁹ In difetto di una precisa definizione normativa, dottrina e giurisprudenza hanno specificato che:

- il concetto di rappresentanza dell’ente richiama al potere di formare, ricevere e manifestare verso l’esterno la volontà dell’ente in relazione ad atti negoziali;
- il concetto di amministrazione della società può essere interpretato come il potere di gestione e controllo delle risorse materiali dell’ente;

- da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali (i c.d. soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza; art. 5, comma 1, lett. b), del d.lgs. 231/2001).

È opportuno, altresì, ribadire che la società non risponde, per espressa previsione legislativa (art. 5, comma 2, del d.lgs. 231/2001), se le persone su indicate hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi¹⁰.

1.4 Fattispecie di reato

-
- il concetto di direzione richiama il potere di gestione e controllo del personale dell'ente.

Pertanto, sono stati considerati apicali l'Amministratore Unico, i componenti del Consiglio di Amministrazione, l'Amministratore Delegato, il Direttore Generale, le persone che dirigono unità periferiche dotate di autonomia finanziaria e funzionale, le figure del datore di lavoro, del dirigente e del preposto *ex d.lgs. 81/2008*.

In giurisprudenza, si veda specificamente sul punto Trib. Milano, sez. XI, 26 giugno 2008, per cui *“la nozione di soggetto apicale di un ente viene definita dall'esercizio formale di funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione, mentre l'esercizio di fatto per essere rilevante deve avere riguardo cumulativamente alle funzioni di gestione e controllo, volendosi includere tra i vertici solo quei soggetti che esercitano un penetrante dominio sull'ente. In assenza di una definizione delle citate funzioni di amministrazione, rappresentanza e direzione, si possono utilizzare in via interpretativa le norme dettate in proposito in altre branche dell'ordinamento interno, così da ricostruire il concetto di amministrazione come legato al potere di gestione e controllo delle risorse materiali dell'ente, il concetto di direzione come legato al potere di gestione e controllo del personale dell'ente, il concetto di rappresentanza come legato alla formazione, manifestazione all'esterno e alla ricezione della volontà dell'ente in relazione agli atti negoziali”*.

¹⁰ La Relazione illustrativa al d.lgs. 231/2001, nella parte relativa all'art. 5, comma 2, d.lgs. 231/2001, afferma: *“il secondo comma dell'articolo 5 dello schema mutua dalla lett. e) della delega la clausola di chiusura ed esclude la responsabilità dell'ente quando le persone fisiche (siano esse apici o sottoposti) abbiano agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi. La norma stigmatizza il caso di “rottura” dello schema di immedesimazione organica; si riferisce cioè alle ipotesi in cui il reato della persona fisica non sia in alcun modo riconducibile all'ente perché non realizzato neppure in parte nell'interesse di questo. E si noti che, ove risulti per tal via la manifesta estraneità della persona morale, il giudice non dovrà neanche verificare se la persona morale abbia per caso tratto un vantaggio (la previsione opera dunque in deroga al primo comma).”*

Sul punto si veda anche Cass. pen., sez. V, 26 aprile 2012, n. 40380, secondo cui *“in tema di responsabilità amministrativa dell'ente, può affermarsi l'assenza di responsabilità soltanto quando si accerti l'interesse esclusivo di terzi o di persone fisiche. L'assenza dell'interesse rappresenta, dunque, un limite negativo della fattispecie”*.

Le categorie di reato per i quali l'ente può essere ritenuto responsabile ai sensi del d.lgs. 231/2001 – se commessi nel suo interesse o a suo vantaggio dai soggetti qualificati *ex art. 5, comma 1*, del decreto stesso – sono state via via ampliate dal legislatore con diverse integrazioni normative avvenute nel corso degli anni¹¹; alla data odierna esse risultano essere le seguenti:

- delitti contro la Pubblica Amministrazione (richiamati dagli artt. 24 e 25 d.lgs. 231/2001);
- delitti informatici e trattamento illecito di dati (richiamati dall'art. 24-*bis* d.lgs. 231/2001);
- delitti di criminalità organizzata (richiamati dall'art. 24-*ter* d.lgs. 231/2001);
- delitti contro la fede pubblica (richiamati dall'art. 25-*bis* d.lgs. 231/2001);
- delitti contro l'industria e il commercio (richiamati dall'art. 25-*bis*.1 d.lgs. 231/2001);
- reati societari (richiamati dall'art. 25-*ter* d.lgs. 231/2001);
- delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (richiamati dall'art. 25-*quater* d.lgs. 231/2001);
- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (richiamati dall'art. 25-*quater*.1 d.lgs. 231/2001);
- delitti contro la personalità individuale (richiamati dall'art. 25-*quinquies* d.lgs. 231/2001);
- reati in materia di abusi di mercato (richiamati dall'art. 25-*sexies* d.lgs. 231/2001);
- reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (richiamati dall'art. 25-*septies* d.lgs. 231/2001);
- delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (richiamati dall'art. 25-*octies* d.lgs. 231/2001);
- delitti in materia di violazione del diritto d'autore (richiamati dall'art. 25-*novies* d.lgs. 231/2001);
- reato di “induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria” (richiamato dall'art. 25-*decies* d.lgs. 231/2001);
- reati ambientali (richiamati dall'art. 25-*undecies* d.lgs. 231/2001);

¹¹ Si ricorda che, non essendovi nel Decreto un richiamo indistinto a tutte le fattispecie di reato del codice penale e delle leggi speciali, l'ente (in ossequio al principio di legalità di cui all'art. 2 del d.lgs. 231/2001) potrà rispondere solamente per le fattispecie da esso espressamente richiamate.

- delitto di “impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare” (richiamato dall’art. 25-*duodecies* d.lgs. 231/2001);
- reati transnazionali (richiamati dall’art. 10 della legge 16 marzo 2006, n. 146, di “ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall’Assemblea generale il 15 novembre 2000 e il 31 maggio 2001”).

Inoltre, in base all’art. 187-*quinqüies* del d.lgs. 58/1998 (di seguito anche “T.U. della finanza” o “TUF”), l’ente quotato sui mercati regolamentati può essere, altresì, ritenuto responsabile del pagamento di una somma pari all’importo della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata per gli illeciti amministrativi di abuso di informazioni privilegiate (art. 187-*bis* d.lgs. 58/1998) e di manipolazione del mercato (187-*ter* d.lgs. 58/1998), se commessi, nel suo interesse o a suo vantaggio, da persone riconducibili alle categorie dei “soggetti apicali” e dei “soggetti sottoposti all’altrui direzione o vigilanza”. Per di più, l’ultimo comma del citato art. 187-*quinqüies* dispone che agli illeciti amministrativi sopra richiamati si applichino talune norme del d.lgs. 231/2001, ivi espressamente richiamate, concernenti, fra l’altro, i modelli di organizzazione, gestione e controllo con efficacia esimente (si veda *infra* paragrafo 1.10).

1.5 Apparato sanzionatorio

Sono previste dal d.lgs. 231/2001 a carico della società in conseguenza della commissione o tentata commissione dei reati sopra menzionati:

- sanzione pecuniaria da un minimo di euro 25.800 fino a un massimo di euro 1.549.000 (artt. 10, 11 e 12 del Decreto);
- sanzioni interdittive¹², applicabili anche quale misura cautelare, di durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni (artt. da 13 a 17 del Decreto, con la precisazione che, ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.lgs. 231/2001, “*Le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l’illecito dell’ente*”) che, a loro volta, possono consistere in:
 - interdizione dall’esercizio dell’attività;

¹² Anche nel caso in cui il procedimento venga definito con patteggiamento, vi è obbligo per il giudice di applicare le sanzioni interdittive previste dall’art. 9 del Decreto (Cass. pen., sez. IV, 25 giugno 2013, n. 42503).

- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi;
- confisca (e sequestro preventivo in sede cautelare, art. 19 del Decreto);
- pubblicazione della sentenza (in caso di applicazione di una sanzione interdittiva, art. 18 del Decreto).

La sanzione pecuniaria è determinata dal giudice penale attraverso un sistema basato su “quote” in numero non inferiore a cento e non superiore a mille e di importo variabile fra un minimo di euro 258 a un massimo di euro 1.549. Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina:

- il numero delle quote, tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità della società nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti;
- l'importo della singola quota, sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali della società.

Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai soli reati per i quali siano espressamente previste e purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- a) la società ha tratto dalla consumazione del reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in tale ultimo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- b) in caso di reiterazione degli illeciti.

Il giudice determina il tipo e la durata della sanzione interdittiva tenendo conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso e, se necessario, può applicarle congiuntamente (art. 14, comma 1 e comma 3, d.lgs. 231/2001).

Le sanzioni dell'interdizione dall'esercizio dell'attività, del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione e del divieto di pubblicizzare beni o servizi possono essere applicate - nei casi più gravi - in via definitiva.

Si segnala, inoltre, la possibile prosecuzione dell'attività della società (in luogo dell'irrogazione della sanzione) da parte di un commissario nominato dal giudice ai sensi e alle condizioni di cui all'art. 15 del d.lgs. 231/2001¹³.

Per un puntuale ed esaustivo prospetto delle fattispecie di reato e delle relative sanzioni previste per ciascuno di essi, si veda l'allegato n. 1 al presente documento.

1.6 Delitti tentati

Nelle ipotesi di commissione, nelle forme del tentativo¹⁴, dei delitti rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti, le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di tempo) sono ridotte da un terzo alla metà, mentre è esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento (art. 26, comma 2, del d.lgs. 231/2001).

¹³ Si veda l'art. 15 del d.lgs. 231/2001, rubricato "Commissario giudiziale" il quale prevede che "se sussistono i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività dell'ente, il giudice, in luogo dell'applicazione della sanzione, dispone la prosecuzione dell'attività dell'ente da parte di un commissario per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni: a) l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività; b) l'interruzione dell'attività dell'ente può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione. Con la sentenza che dispone la prosecuzione dell'attività, il giudice indica i compiti ed i poteri del commissario, tenendo conto della specifica attività in cui è stato posto in essere l'illecito da parte dell'ente. Nell'ambito dei compiti e dei poteri indicati dal giudice, il commissario cura l'adozione e l'efficace attuazione dei modelli di organizzazione e di controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Non può compiere atti di straordinaria amministrazione senza autorizzazione del giudice. Il profitto derivante dalla prosecuzione dell'attività viene confiscato. La prosecuzione dell'attività da parte del commissario non può essere disposta quando l'interruzione dell'attività consegue all'applicazione in via definitiva di una sanzione interdittiva".

¹⁴ Secondo l'art. 56, comma 1, del c.p. risponde di delitto tentato "Chi compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto...se l'azione non si compie o l'evento non si verifica".

L'esclusione di sanzioni si giustifica, in tal caso, in forza dell'interruzione di ogni rapporto di immedesimazione tra ente e soggetti che assumono di agire in suo nome e per suo conto. Si tratta di un'ipotesi particolare del c.d. "recesso attivo", previsto dall'art. 56, comma 4, c.p.¹⁵.

1.7 Vicende modificative dell'ente

Il d.lgs. 231/2001 disciplina il regime della responsabilità patrimoniale dell'ente anche in relazione alle vicende modificative dell'ente quali la trasformazione, la fusione, la scissione e la cessione d'azienda.

Secondo l'art. 27, comma 1, del d.lgs. 231/2001, dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria risponde l'ente con il suo patrimonio o con il fondo comune, laddove la nozione di patrimonio deve essere riferita alle società e agli enti con personalità giuridica, mentre la nozione di "fondo comune" concerne le associazioni non riconosciute. Tale previsione costituisce una forma di tutela a favore dei soci di società di persone e degli associati ad associazioni, scongiurando il rischio che gli stessi possano essere chiamati a rispondere con il loro patrimonio personale delle obbligazioni derivanti dalla comminazione all'ente delle sanzioni pecuniarie.

La disposizione in esame rende, inoltre, manifesto l'intento del Legislatore di individuare una responsabilità dell'ente autonoma rispetto non solo a quella dell'autore del reato (si veda, a tale proposito, l'art. 8 del d.lgs. 231/2001)¹⁶ ma anche rispetto ai singoli membri della compagine sociale.

Gli artt. 28-33 del d.lgs. 231/2001 regolano l'incidenza sulla responsabilità dell'ente delle vicende modificative connesse a operazioni di trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda. Il Legislatore ha tenuto conto di due esigenze contrapposte:

- da un lato, evitare che tali operazioni possano costituire uno strumento per eludere agevolmente la responsabilità amministrativa dell'ente;

¹⁵ Tale disposizione prevede una riduzione della pena nel caso in cui il colpevole volontariamente impedisca l'evento del reato. A differenza dell'istituto penalistico, il recesso attivo dell'ente non comporta una mera attenuazione del regime sanzionatorio, bensì costituisce una vera e propria causa di esclusione della responsabilità.

¹⁶ Art. 8 del d.lgs. 231/2001: "Autonomia della responsabilità dell'ente – 1. la responsabilità dell'ente sussiste anche quando: a) l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile; b) il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia. 2. Salvo che la legge disponga diversamente, non si procede nei confronti dell'ente quando è concessa amnistia per un reato in relazione al quale è prevista la sua responsabilità e l'imputato ha rinunciato alla sua applicazione. 3. L'ente può rinunciare all'amnistia."

- dall'altro, non penalizzare interventi di riorganizzazione privi di intenti elusivi. La Relazione illustrativa al d.lgs. 231/2001 afferma *“Il criterio di massima al riguardo seguito è stato quello di regolare la sorte delle sanzioni pecuniarie conformemente ai principi dettati dal codice civile in ordine alla generalità degli altri debiti dell'ente originario, mantenendo, per converso, il collegamento delle sanzioni interdittive con il ramo di attività nel cui ambito è stato commesso il reato”*.

In caso di trasformazione, l'art. 28 del d.lgs. 231/2001 prevede (in coerenza con la natura di tale istituto che implica un semplice mutamento del tipo di società, senza determinare l'estinzione del soggetto giuridico originario) che resta ferma la responsabilità dell'ente per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto.

In caso di fusione, l'ente che risulta dalla fusione (anche per incorporazione) risponde dei reati di cui erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione (art. 29 del d.lgs. 231/2001). L'ente risultante dalla fusione, infatti, assume tutti i diritti e obblighi delle società partecipanti all'operazione (art. 2504-bis, primo comma, c.c.)¹⁷ e, facendo proprie le attività aziendali, accorpa altresì quelle nel cui ambito sono stati posti in essere i reati di cui le società partecipanti alla fusione avrebbero dovuto rispondere¹⁸.

¹⁷ L'art. 2504-bis c.c., rubricato “Effetti della fusione” stabilisce al primo comma che *“la società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione”*.

¹⁸ La Relazione illustrativa al d.lgs. 231/2001 chiarisce che *“Ad evitare che, con particolare riguardo alle sanzioni interdittive, la regola ora enunciata determini una “dilatazione” di dubbia opportunità della misura punitiva - coinvolgendo aziende “sane” in provvedimenti diretti a colpire aziende “malate” (si pensi al caso in cui una modesta società, responsabile di un illecito sanzionabile con il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, venga incorporata da una grande società con azioni quotate in borsa) - provvedono, per vero, da un lato, la disposizione generale che limita comunque le sanzioni interdittive all'attività o alle strutture in cui l'illecito è stato commesso (articolo 14, comma 1, dello schema); e, dall'altro, la (...) facoltà dell'ente risultante dalla fusione di chiedere, nei congrui casi, la sostituzione delle sanzioni stesse con sanzioni pecuniarie.”* Il Legislatore allude, a tale ultimo proposito, all'art. 31, comma 2, del d.lgs. 231/2001, secondo cui *“Salvo quanto previsto dall'articolo 17, l'ente risultante dalla fusione e l'ente al quale, nel caso di scissione, è applicabile la sanzione interdittiva possono chiedere al giudice la sostituzione della medesima con la sanzione pecuniaria, qualora, a seguito della fusione o della scissione, si sia realizzata la condizione prevista dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 17, e ricorrano le ulteriori condizioni di cui alle lettere a) e c) del medesimo articolo.”* Si ricorda che l'art. 17 prevede quanto segue: *“1. Ferma l'applicazione delle sanzioni pecuniarie, le sanzioni interdittive non si applicano quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, concorrono le seguenti condizioni: a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si e' comunque efficacemente adoperato in tal senso;*

L'art. 30 del d.lgs. 231/2001 prevede che, nel caso di scissione parziale, la società scissa rimane responsabile per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto.

Gli enti beneficiari della scissione (sia totale che parziale) sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto, nel limite del valore effettivo del patrimonio netto trasferito al singolo ente.

Tale limite non si applica alle società beneficiarie, alle quali risulta devoluto, anche solo in parte, il ramo di attività nel cui ambito è stato commesso il reato¹⁹.

Le sanzioni interdittive relative ai reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto si applicano agli enti cui è rimasto o è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale il reato è stato commesso.

L'art. 31 del d.lgs. 231/2001 prevede disposizioni comuni alla fusione e alla scissione, concernenti la determinazione delle sanzioni nell'eventualità che tali operazioni straordinarie siano intervenute prima della conclusione del giudizio. Viene chiarito, in particolare, il principio per cui il giudice deve commisurare la sanzione pecuniaria, secondo i criteri previsti dall'art. 11, comma 2, del d.lgs. 231/2001²⁰, facendo riferimento in ogni caso alle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente originariamente responsabile, e non a quelle dell'ente cui dovrebbe imputarsi la sanzione a seguito della fusione o della scissione.

In caso di sanzione interdittiva, l'ente che risulterà responsabile a seguito della fusione o della scissione potrà chiedere al giudice la conversione della sanzione interdittiva in sanzione pecuniaria, a patto che: (i) la colpa organizzativa che abbia reso possibile la commissione del reato sia stata eliminata, e (ii) l'ente abbia provveduto a risarcire il danno e messo a disposizione (per la

b) l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi; c) l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.”

¹⁹ Tale previsione è in linea con la previsione dell'art. 2506-*quater*, comma 3, c.c. per cui: “*ciascuna società è solidalmente responsabile, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato o rimasto, dei debiti della società scissa non soddisfatti dalla società cui fanno carico*”.

²⁰ L'art. 11 del d.lgs. 231/2001, rubricato “Criteri di commisurazione della sanzione pecuniaria” statuisce che “*1. Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. 2. L'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione.(...)*”.

confisca) la parte di profitto eventualmente conseguito²¹. L'art. 32 del d.lgs. 231/2001 consente al giudice di tener conto delle condanne già inflitte nei confronti degli enti partecipanti alla fusione o dell'ente scisso al fine di configurare la reiterazione, a norma dell'art. 20 del d.lgs. 231/2001, in rapporto agli illeciti dell'ente risultante dalla fusione o beneficiario della scissione, relativi a reati successivamente commessi.

Per le fattispecie della cessione e del conferimento di azienda è prevista una disciplina unitaria (art. 33 del d.lgs. 231/2001)²², modellata sulla generale previsione dell'art. 2560 c.c.²³; il cessionario, nel caso di cessione dell'azienda nella cui attività è stato commesso il reato, è solidalmente obbligato al pagamento della sanzione pecuniaria comminata al cedente, con le seguenti limitazioni:

- è fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente;

²¹ La Relazione illustrativa al d.lgs. 231/2001 chiarisce: *“L'ente risultante dalla fusione e l'ente che, in caso di scissione, risulterebbe esposto ad una sanzione interdittiva possono ovviamente evitarne in radice l'applicazione provvedendo alla riparazione delle conseguenze del reato, nei sensi e nei termini indicati in via generale dall'articolo 17. Si è ritenuto tuttavia opportuno prevedere (...), che quando l'operatività della citata disposizione risultasse preclusa dal superamento del limite temporale dell'apertura del dibattimento, l'ente interessato abbia comunque facoltà di richiedere al giudice la sostituzione della sanzione interdittiva con una sanzione pecuniaria di ammontare pari da una a due volte quella inflitta all'ente per il medesimo reato. La sostituzione è ammessa alla condizione che, a seguito della fusione o della scissione, si sia realizzata una modifica organizzativa idonea a prevenire la commissione di nuovi reati della stessa specie e che, inoltre, l'ente abbia risarcito il danno o eliminato le conseguenze del reato e messo a disposizione per la confisca il profitto eventualmente conseguito (s'intende, per la parte riferibile all'ente stesso). Resta salva, in ogni caso, la facoltà di chiedere la conversione anche in executivis a norma dell'articolo 78.”*

²² Si veda l'art. 33 del d.lgs. 231/2001, rubricato “Cessione di azienda”, secondo il quale *“1. Nel caso di cessione dell'azienda nella cui attività è stato commesso il reato, il cessionario è solidalmente obbligato, salvo il beneficio della preventiva escussione dell'ente cedente e nei limiti del valore dell'azienda, al pagamento della sanzione pecuniaria. 2. L'obbligazione del cessionario è limitata alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori, ovvero dovute per illeciti amministrativi dei quali egli era comunque a conoscenza. 3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di conferimento di azienda”*. Sul punto la Relazione illustrativa al d.lgs. 231/2001 chiarisce: *“Si intende come anche tali operazioni siano suscettive di prestarsi a manovre elusive della responsabilità: e, pur tuttavia, maggiormente pregnanti risultano, rispetto ad esse, le contrapposte esigenze di tutela dell'affidamento e della sicurezza del traffico giuridico, essendosi al cospetto di ipotesi di successione a titolo particolare che lasciano inalterata l'identità (e la responsabilità) del cedente o del conferente”*.

²³ Art. 2560 c.c.: *“Debiti relativi all'azienda ceduta – L'alienante non è liberato dai debiti, inerenti l'esercizio dell'azienda ceduta anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno consentito. Nel trasferimento di un'azienda commerciale risponde dei debiti suddetti anche l'acquirente dell'azienda, se essi risultano dai libri contabili obbligatori”*.

- la responsabilità del cessionario è limitata al valore dell'azienda ceduta e alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori ovvero dovute per illeciti amministrativi dei quali era, comunque, a conoscenza.

Al contrario, resta esclusa l'estensione al cessionario delle sanzioni interdittive inflitte al cedente.

1.8 Reati commessi all'estero

Secondo l'art. 4 del d.lgs. 231/2001, l'ente può essere chiamato a rispondere in Italia in relazione a reati - rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti - commessi all'estero²⁴. La Relazione illustrativa al d.lgs. 231/2001 sottolinea la necessità di non lasciare sfornita di sanzione una situazione criminologica di frequente verificazione, anche al fine di evitare facili elusioni dell'intero impianto normativo in oggetto.

I presupposti (previsti dalla norma ovvero desumibili dal complesso del d.lgs. 231/2001) su cui si fonda la responsabilità dell'ente per reati commessi all'estero sono:

- il reato deve essere commesso all'estero da un soggetto funzionalmente legato all'ente, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del d.lgs. 231/2001;
- l'ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- l'ente può rispondere solo nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p. (nei casi in cui la legge prevede che il colpevole - persona fisica - sia punito a richiesta del Ministro della Giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti dell'ente stesso)²⁵.

²⁴ L'art. 4 del d.lgs. 231/2001 prevede quanto segue: "1. Nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del codice penale, gli enti aventi nel territorio dello Stato la sede principale rispondono anche in relazione ai reati commessi all'estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto. 2. Nei casi in cui la legge prevede che il colpevole sia punito a richiesta del Ministro della giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti di quest'ultimo."

²⁵ Art. 7 c.p.: "Reati commessi all'estero - E' punito secondo la legge italiana il cittadino o lo straniero che commette in territorio estero taluno dei seguenti reati: 1) delitti contro la personalità dello Stato italiano; 2) delitti di contraffazione del sigillo dello Stato e di uso di tale sigillo contraffatto; 3) delitti di falsità in monete aventi corso legale nel territorio dello Stato, o in valori di bollo o in carte di pubblico credito italiano; 4) delitti commessi da pubblici ufficiali a servizio dello Stato, abusando dei poteri o violando i doveri inerenti alle loro funzioni; 5) ogni altro reato per il quale speciali disposizioni di legge o convenzioni internazionali stabiliscono l'applicabilità della legge penale italiana". Art. 8 c.p.:

Il rinvio agli artt. 7-10 c.p. è da coordinare con le previsioni degli articoli da 24 a 25-*duodecies* del d.lgs. 231/2001, sicché - anche in ossequio al principio di legalità di cui all'art. 2 del d.lgs. 231/2001 - a fronte della serie di reati menzionati dagli artt. 7-10 c.p., la società potrà rispondere soltanto di quelli per i quali la sua responsabilità sia prevista da una disposizione legislativa *ad hoc*;

- sussistendo i casi e le condizioni di cui ai predetti articoli del codice penale, nei confronti dell'ente non deve procedere lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

1.9 Procedimento di accertamento dell'illecito

La responsabilità per illecito amministrativo derivante da reato viene accertata nell'ambito di un procedimento penale. A tale proposito, l'art. 36 del d.lgs. 231/2001 prevede *“la competenza a conoscere gli illeciti amministrativi dell'ente appartiene al giudice penale competente per i reati*

“Delitto politico commesso all'estero - Il cittadino o lo straniero, che commette in territorio estero un delitto politico non compreso tra quelli indicati nel numero 1 dell'articolo precedente, è punito secondo la legge italiana, a richiesta del Ministro della giustizia. Se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa, occorre, oltre tale richiesta, anche la querela. Agli effetti della legge penale, è delitto politico ogni delitto, che offende un interesse politico dello Stato, ovvero un diritto politico del cittadino. E' altresì considerato delitto politico il delitto comune determinato, in tutto o in parte, da motivi politici.” Art. 9 c.p.: *“Delitto comune del cittadino all'estero - Il cittadino, che, fuori dei casi indicati nei due articoli precedenti, commette in territorio estero un delitto per il quale la legge italiana stabilisce l'ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato. Se si tratta di delitto per il quale è stabilita una pena restrittiva della libertà personale di minore durata, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia ovvero a istanza o a querela della persona offesa. Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, qualora si tratti di delitto commesso a danno delle Comunità europee, di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia, sempre che l'estradizione di lui non sia stata concessuta, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto.”* Art. 10 c.p.: *“Delitto comune dello straniero all'estero - Lo straniero, che, fuori dei casi indicati negli articoli 7 e 8, commette in territorio estero, a danno dello Stato o di un cittadino, un delitto per il quale la legge italiana stabilisce l'ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a un anno, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato, e vi sia richiesta del Ministro della giustizia, ovvero istanza o querela della persona offesa. Se il delitto è commesso a danno delle Comunità europee di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito secondo la legge italiana, a richiesta del Ministro della giustizia, sempre che: 1) si trovi nel territorio dello Stato; 2) si tratti di delitto per il quale è stabilita la pena dell'ergastolo ovvero della reclusione non inferiore nel minimo di tre anni; 3) l'estradizione di lui non sia stata concessuta, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto, o da quello dello Stato a cui egli appartiene.”*

dai quali gli stessi dipendono. Per il procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente si osservano le disposizioni sulla composizione del tribunale e le disposizioni processuali collegate relative ai reati dai quali l'illecito amministrativo dipende”.

Altra regola, ispirata a ragioni di effettività, omogeneità ed economia processuale²⁶, è quella dell'obbligatoria riunione dei procedimenti: il processo nei confronti dell'ente dovrà rimanere riunito, per quanto possibile, al processo penale instaurato nei confronti della persona fisica autore del reato presupposto della responsabilità dell'ente (art. 38 del d.lgs. 231/2001). Tale regola trova un temperamento nel dettato dell'art. 38, comma 2, del d.lgs. 231/2001, che, viceversa, disciplina i casi in cui si procede separatamente per l'illecito amministrativo²⁷. L'ente partecipa al procedimento penale con il proprio rappresentante legale, salvo che questi sia imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo; quando il legale rappresentante non compare, l'ente costituito è rappresentato dal difensore (art. 39, commi 1 e 4, del d.lgs. 231/2001).

1.10 Modelli di organizzazione, gestione e controllo

Aspetto fondamentale del d.lgs. 231/2001 è l'attribuzione di un valore esimente ai modelli di organizzazione, gestione e controllo della società²⁸. In caso di reato commesso da un soggetto in

²⁶ Così, testualmente, si esprime la Relazione illustrativa al d.lgs. 231/2001.

²⁷ Art. 38, comma 2, d.lgs. 231/2001: “*Si procede separatamente per l'illecito amministrativo dell'ente soltanto quando: a) è stata ordinata la sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 71 del codice di procedura penale [sospensione del procedimento per l'incapacità dell'imputato, n.d.r.]; b) il procedimento è stato definito con il giudizio abbreviato o con l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale [applicazione della pena su richiesta, n.d.r.], ovvero è stato emesso il decreto penale di condanna; c) l'osservanza delle disposizioni processuali lo rende necessario.*” Per completezza, si richiama inoltre l'art. 37 del d.lgs. 231/2001, ai sensi del quale “*Non si procede all'accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente quando l'azione penale non può essere iniziata o proseguita nei confronti dell'autore del reato per la mancanza di una condizione di procedibilità*” (vale a dire quelle previste dal Titolo III del Libro V c.p.p.: querela, istanza di procedimento, richiesta di procedimento o autorizzazione a procedere, di cui, rispettivamente, agli artt. 336, 341, 342, 343 c.p.p.).

²⁸ A prescindere dalle finalità di cui al Decreto, appare opportuno ricordare che la giurisprudenza di merito si sta orientando nell'affermare la sussistenza di una responsabilità dell'organo gestorio verso la società per la mancata adozione di un modello organizzativo ex d.lgs. 231/2001. Tale responsabilità di natura civilistica dell'organo amministrativo è ricondotta nell'alveo dell'art. 2381, commi 3 e 5, c.c., il quale prevede una responsabilità per *mala gestio* nei confronti della società e dei soci in caso di mancata valutazione dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo e amministrativo della società, valutazione all'interno della quale la necessità o meno di adottare le misure previste dal

posizione apicale, infatti, la società non risponde se prova che (art. 6, comma 1, del d.lgs. 231/2001):

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo della società dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente²⁹ i modelli di organizzazione e di gestione;
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di vigilanza.

La società dovrà, dunque, dimostrare la sua estraneità ai fatti contestati al soggetto apicale provando la sussistenza dei sopra elencati requisiti tra loro concorrenti e, di riflesso, la circostanza che la commissione del reato non deriva da una propria "colpa organizzativa"³⁰.

d.lgs. 231/2001 riveste senza dubbio un ruolo di primaria importanza (Trib. Milano, sez. VIII, 13 febbraio 2008, n. 1774).

²⁹ Come specificato nelle Linee guida di Confindustria, il concetto nodale di rischio accettabile nella progettazione di sistemi di controllo a tutela dei rischi di *business* è strettamente connesso al concetto di elusione fraudolenta del modello, la soglia concettuale di accettabilità, nei casi di reati dolosi, è rappresentata da un "sistema di prevenzione tale da non poter essere aggirato se non fraudolentemente". Si veda in merito la recentissima Cass. pen., sez. V, 31 gennaio 2014, n. 4677, secondo la quale "l'elusione fraudolenta del modello organizzativo, ex art. 6, comma primo, lett. c) del d.lgs. n. 231 del 2001, che esonera l'ente dalla responsabilità per l'illecito amministrativo dipendente dal reato commesso da soggetti in posizione apicale, richiede necessariamente una condotta ingannevole e subdola, di aggiramento e non di semplice "frontale" violazione delle prescrizioni in esso adottate".

Diversamente, per i reati colposi la soglia di rischio accettabile è rappresentata dalla realizzazione di una condotta in violazione del modello organizzativo di prevenzione, dal momento che l'elusione fraudolenta dello stesso appare incompatibile con l'elemento soggettivo dei reati colposi, in cui manca la volontà dell'evento lesivo della integrità fisica dei lavoratori o dell'ambiente.

³⁰ La Relazione illustrativa al d.lgs. 231/2001 si esprime, a tale proposito, in questi termini: "ai fini della responsabilità dell'ente occorrerà, dunque, non soltanto che il reato sia ad esso ricollegabile sul piano oggettivo (le condizioni alle quali ciò si verifica, come si è visto, sono disciplinate dall'articolo 5); di più, il reato dovrà costituire anche espressione della politica aziendale o quanto meno derivare da una colpa di organizzazione". E ancora: "si parte dalla presunzione (empiricamente fondata) che, nel caso di reato commesso da un vertice, il requisito "soggettivo" di responsabilità dell'ente [ossia la c.d. "colpa organizzativa" dell'ente] sia soddisfatto, dal momento che il vertice esprime e rappresenta la politica dell'ente; ove ciò non accada, dovrà essere la società a dimostrare la sua estraneità, e ciò potrà fare soltanto provando la sussistenza di una serie di requisiti tra loro concorrenti" (cfr. Cass. pen., sez. III,

Nel caso, invece, di un reato commesso da soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza, la società risponde se la commissione del reato è stata resa possibile dalla violazione degli obblighi di direzione o vigilanza alla cui osservanza la società è tenuta³¹.

In ogni caso, la violazione degli obblighi di direzione o vigilanza è esclusa se la società, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi.

L'art. 7, comma 4, del d.lgs. 231/2001 definisce, inoltre, i requisiti dell'efficace attuazione dei modelli organizzativi:

- la verifica periodica e l'eventuale modifica del modello quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione e nell'attività;
- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Sarà l'autorità giudiziaria che dovrà, nell'ipotesi prevista dal citato art. 7, provare la mancata adozione ed efficace attuazione di un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi.

Il d.lgs. 231/2001 delinea il contenuto dei modelli di organizzazione e di gestione prevedendo che gli stessi, in relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, devono³²:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della società in relazione ai reati da prevenire;

7 giugno 2011, n. 28731, secondo cui *“il d.lgs. n. 231 del 2001 ha introdotto nell'ordinamento un nuovo genere di autonoma responsabilità amministrativa dell'ente, in caso di commissione, nel suo interesse o vantaggio, di un reato da parte di soggetto che riveste, nell'ambito della persona giuridica, una posizione apicale. Trattasi, in particolare, di una responsabilità non avente natura oggettiva, in quanto all'uopo si rivela necessario il riscontro di una colpa da organizzazione che non ha evitato la perpetrazione dell'illecito penale”* e Cass. pen., sez. V, 31 gennaio 2014, n. 4677 per la quale *“la responsabilità dell'ente non trova certamente fondamento nel non aver impedito la commissione del reato (ai sensi dell'art. 40 c.p., comma 2), bensì per la sua carenza organizzativa volta a evitare la commissione del reato”*).

³¹ Art. 7, comma 1, del d.lgs. 231/2001: *“Soggetti sottoposti all'altrui direzione e modelli di organizzazione dell'ente – Nel caso previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza”*.

³² Si veda l'art. 6, comma 2, del Decreto.

- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Si rileva, inoltre, che ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. 81/2008 (c.d. Testo Unico della sicurezza, di seguito anche "TUS") il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa *ex* d.lgs. 231/2001 deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- a) al rispetto degli *standard* tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
- e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Il modello deve, altresì, prevedere:

- idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività sopra elencate;
- per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio;
- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;

- un idoneo sistema di controllo sull’attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate;
- il riesame e l’eventuale modifica del modello quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all’igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell’organizzazione e nell’attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

Il comma 5 del citato art. 30 stabilisce, inoltre, che: “In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti (...)”.

Infine, di particolare rilevanza risulta la modifica dell’art. 51 TUS da parte dell’art. 30, comma 1, lettera a), del d.lgs. 3 agosto 2009, n. 106, recante “*Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*”, il quale, con l’introduzione del comma 3-bis, ha previsto la possibilità per le imprese di richiedere l’asseverazione dell’adozione e dell’efficace attuazione dei Modelli di organizzazione e gestione della salute e sicurezza sul lavoro da parte di organismi paritetici costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale³³.

1.11 Sindacato di idoneità

L’accertamento della responsabilità della società, attribuito al giudice penale, avviene mediante:

- la verifica della sussistenza del reato presupposto per la responsabilità della società; e

³³ Per “organismi paritetici” si deve far riferimento alla definizione contenuta nell’art. 2, comma 1, lett. ee) del d.lgs. 81/2008, secondo la quale si tratta di “*organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, quali sedi privilegiate per: la programmazione di attività formative e l’elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici; lo sviluppo di azioni inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro; l’assistenza alle imprese finalizzata all’attuazione degli adempimenti in materia; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento*”.

- il sindacato di idoneità sui modelli organizzativi adottati³⁴.

Il sindacato del giudice circa l'astratta idoneità del modello organizzativo a prevenire i reati di cui al d.lgs. 231/2001 è condotto secondo il criterio della c.d. "prognosi postuma".

Il giudizio di idoneità va formulato secondo un criterio sostanzialmente *ex ante* per cui il giudice si colloca, idealmente, nella realtà aziendale nel momento in cui si è verificato l'illecito per saggiare la congruenza del modello adottato³⁵.

In altre parole, va giudicato "idoneo a prevenire i reati" il modello organizzativo che, prima della commissione del reato, potesse e dovesse essere ritenuto tale da azzerare o, almeno, minimizzare, con ragionevole certezza, il rischio della commissione del reato successivamente verificatosi.

1.12 La responsabilità da reato nei gruppi di imprese

Nonostante l'enorme importanza del fenomeno organizzativo dei gruppi di imprese nella realtà economica, il Decreto non affronta espressamente gli aspetti connessi alla responsabilità dell'ente appartenente a un gruppo di imprese.

Nel nostro ordinamento, pur mancando una disciplina generale del gruppo, esistono alcuni indici normativi, quali il controllo e il collegamento (art. 2359 c.c.³⁶) e la direzione e coordinamento (art. 2497 c.c.³⁷) di società.

³⁴ Sempre la recentissima Cass. pen., sez. V, 31 gennaio 2014, n. 4677, ha contribuito a chiarire che "il giudice non deve seguire personali convincimenti o opinioni soggettive nella valutazione dei modelli. Egli dovrà, piuttosto, rifarsi ai principi generali dell'ordinamento e, in primis, costituzionali ex articolo 41 comma 3, ai principi della logica e ai portati della consolidata esperienza".

³⁵ Cfr. Trib. Milano, 17 novembre 2009 e Trib. Milano, 4 febbraio 2013, n. 13976 per cui "la valutazione di efficacia del modello di organizzazione dell'impresa societaria deve essere compiuta dal giudice con riferimento al tempo della sua adozione e attuazione".

³⁶ Tale disposizione, rubricata "Società controllate e società collegate", stabilisce che "sono considerate società controllate:

- 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
- 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
- 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Il gruppo di imprese dunque risulta privo della propria soggettività giuridica, mantenendone le singole società che lo costituiscono una loro autonoma; di conseguenza, ai fini del Decreto, non potrebbe sussistere una responsabilità da reato “di gruppo”.

Infatti, la più recente giurisprudenza ha ribadito che “*non è possibile desumere la responsabilità delle società controllate dalla mera esistenza del rapporto di controllo o di collegamento all’interno di un gruppo di società. Il giudice deve esplicitamente individuare e motivare la sussistenza dei criteri di imputazione della responsabilità da reato anche in capo alle controllate*”³⁸.

Tuttavia, parrebbe configurabile una responsabile che possa “risalire” dalla controllata alla *holding* nell’ipotesi in cui:

- sia stato commesso un reato presupposto nell’interesse o vantaggio immediato e diretto, oltre che della controllata, anche della controllante³⁹;
- persone fisiche collegate in via funzionale alla controllante abbiano partecipato alla commissione del reato-presupposto da parte della controllante recando un contributo

Ai fini dell’applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

Sono considerate collegate le società sulle quali un’altra società esercita un’influenza notevole. L’influenza si presume quando nell’assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati”.

³⁷ L’art. 2497 c.c. stabilisce che “*le società o gli enti che, esercitando attività di direzione e coordinamento di società, agiscono nell’interesse imprenditoriale proprio o altrui in violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale delle società medesime, sono direttamente responsabili nei confronti dei soci di queste per il pregiudizio arrecato alla redditività ed al valore della partecipazione sociale, nonché nei confronti dei creditori sociali per la lesione cagionata all’integrità del patrimonio della società. Non vi è responsabilità quando il danno risulta mancante alla luce del risultato complessivo dell’attività di direzione e coordinamento ovvero integralmente eliminato anche a seguito di operazioni a ciò dirette*”, mentre l’art. 2497-sexies c.c. prevede che “*ai fini di quanto previsto nel presente capo, si presume salvo prova contraria che l’attività di direzione e coordinamento di società sia esercitata dalla società o ente tenuto al consolidamento dei loro bilanci o che comunque le controlla ai sensi dell’articolo 2359*”.

³⁸ Cfr. Cass. pen., sez. VI, 21 gennaio 2014, n. 2658.

³⁹ Si veda Trib. Milano, 20 dicembre 2004, in cui è stato stabilito che “*nei gruppi di società è da escludere, per gli inevitabili riflessi che le condizioni della società controllata riverberano sulla società controllante, sia che i vantaggi conseguiti dalla controllata, in conseguenza dell’attività della controllante, possano considerarsi conseguiti da un terzo, sia che l’attività di quest’ultima possa dirsi compiuta nell’esclusivo interesse di un terzo*”.

causalmente rilevante, provato in maniera concreta e specifica⁴⁰. Ad esempio, possono rilevare direttive penalmente illegittime, se i lineamenti essenziali dei comportamenti delittuosi realizzati dai compartecipi siano desumibili in maniera sufficientemente precisa dal programma fissato dai vertici oppure la coincidenza tra i vertici della *holding* e quelli della controllata (cd. “*interlocking directorates*”), circostanze che potrebbero far considerare le società del gruppo società distinte solo sul piano formale, causando una propagazione della responsabilità.

Ad ogni modo, al fine di evitare tale propagazione, la soluzione ottimale appare essere quella di adottare un modello organizzativo per ciascuna realtà societaria del gruppo, ciascuno con il proprio organismo di vigilanza⁴¹.

1.13 Il rating di legalità

Per promuovere l'introduzione di principi etici nei comportamenti aziendali, l'articolo 5-ter del d.l. n. 1/2012⁴² ha introdotto nel nostro ordinamento l'istituto del rating di legalità per le

⁴⁰ Cfr. Cass. pen., sez. V, 18 gennaio 2011, 24583, per cui “*la holding può essere chiamata a rispondere ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 ma è necessario che il soggetto che agisce per conto della stessa concorra con il soggetto che commette il reato, ne sia complice, non essendo sufficiente un generico riferimento al gruppo. Il reato-presupposto deve poi essere stato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente, da verificarsi in concreto, nel senso che la società deve ricevere una potenziale o effettiva utilità, anche se non di carattere patrimoniale, derivante dall'aver commesso il reato-presupposto*”.

⁴¹ Si vedano le raccomandazione proposte nelle Linee guida di Confindustria, pagg. 74-78.

⁴² Tale disposizione, successivamente integrata da altri interventi legislativi, dispone che “*al fine di promuovere l'introduzione di principi etici nei comportamenti aziendali, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato è attribuito il compito di segnalare al Parlamento le modifiche normative necessarie al perseguimento del sopraindicato scopo anche in rapporto alla tutela dei consumatori, nonché di procedere, in raccordo con i Ministeri della Giustizia e dell'Interno, alla elaborazione ed all'attribuzione, su istanza di parte, di un rating di legalità per le imprese operanti nel territorio nazionale che raggiungano un fatturato minimo di due milioni di euro, riferito alla singola impresa o al gruppo di appartenenza, secondo i criteri e le modalità stabilite da un regolamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Al fine dell'attribuzione del rating, possono essere chieste informazioni a tutte le pubbliche amministrazioni. Del rating attribuito si tiene conto in sede di concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, nonché in sede di accesso al credito bancario, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente*”.

imprese e ha affidato all’Autorità garante della concorrenza e del mercato il compito di elaborarlo e attribuirlo su istanza di parte.

Il possesso del *rating* (di durata biennale e rinnovabile) comporta per l’impresa sia un beneficio in termini reputazionali e, per espressa previsione normativa, rileva in sede di concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e in sede di accesso al credito bancario.

Dall’analisi del regolamento dettato dall’AGCM⁴³, è possibile evincere che:

- il *rating* – da una stelletta a tre stellette – è attribuito sulla base delle dichiarazioni delle aziende, che verranno verificate tramite controlli incrociati con i dati in possesso delle Pubbliche Amministrazioni interessate;
- per ottenere il punteggio minimo l’azienda dovrà dichiarare che l’imprenditore e gli altri soggetti rilevanti ai fini del *rating* (direttore tecnico, direttore generale, amministratori, soci) non sono destinatari di misure di prevenzione e/o cautelari, sentenze/decreti penali di condanna, sentenze di patteggiamento per reati tributari *ex d.lgs. 74/2000* e per reati *ex d.lgs. 231/2001*. Per i reati di mafia, oltre a non aver subito condanne, non deve essere stata iniziata azione penale ai sensi dell’art. 405 c.p.p.;
- l’impresa stessa non deve essere destinataria di sentenze di condanna né di misure cautelari per gli illeciti amministrativi dipendenti dai reati di cui al Decreto;
- sono previsti sei ulteriori requisiti che, ove posseduti, consentono di ottenere ulteriori stellette; tra questi, vi è l’adozione di una struttura organizzativa che effettui il controllo di conformità delle attività aziendali a disposizioni normative applicabili all’impresa o un modello organizzativo ai sensi del d.lgs. 231/2001.

Appare pertanto evidente che la *compliance* dell’ente alle disposizioni del Decreto sia una delle modalità principali per ottenere l’attribuzione del *rating* di legalità.

disposizione. Gli istituti di credito che omettono di tener conto del rating attribuito in sede di concessione dei finanziamenti alle imprese sono tenuti a trasmettere alla Banca d’Italia una dettagliata relazione sulle ragioni della decisione assunta”.

⁴³ Delibera 14 novembre 2012, n. 20075, come modificata dalla delibera n. 24953 del 5 giugno 2014 e dalla delibera n. 25017 del 17 luglio 2014.

CAPITOLO 2

ELEMENTI DEL MODELLO DI *GOVERNANCE* E DELL'ASSETTO ORGANIZZATIVO GENERALE DELLA SOCIETÀ

2.1 Il Gruppo Spreafin e il Credito Cooperativo⁴⁴

L'assetto societario di CISCRA S.p.A. (di seguito, "CISCRA" o la "Società") vede la compresenza nell'azionariato della Società del Gruppo Spreafin e del Credito Cooperativo.

Il Gruppo Spreafin integra quattro realtà di riferimento nel panorama della grafica italiana, ciascuna con una vocazione distinta e rivolta a un segmento ben specifico di mercato:

- CISCRA S.p.A., società di servizi e produzione particolarmente orientata al mondo bancario, specializzata nella produzione di carte valori, agende e calendari, servizi di *e-commerce*, centrale di acquisto e archiviazione ottica e cartacea;
- Erre Di Esse Grafica S.p.A., società specializzata nella stampa modulistica e commerciale;
- I.B.E. S.r.l., società specializzata nella produzione di etichette autoadesive;
- RDS Web Printing S.r.l., società specializzata nella stampa in elevata tiratura nel settore editoriale e della grande distribuzione.

Il Credito Cooperativo invece è un sistema nazionale che si articola in due versanti: associativo e imprenditoriale.

Il versante associativo è articolato su tre livelli (locale, regionale e nazionale) ed è costituito dalle Banche di Credito Cooperativo che aderiscono alle Federazioni Locali che, a loro volta, sono associate a Federcasse, la Federazione Italiana delle BCC-CR, che svolge funzioni di rappresentanza e tutela della categoria e di assistenza di carattere legale, fiscale, organizzativo, di comunicazione, di formazione a favore di tutto il Sistema del Credito Cooperativo.

Il versante imprenditoriale è costituito dal Gruppo bancario Iccrea, rappresentato dalla Capogruppo, Iccrea Holding, e dalle Società da questa controllate, che predispongono prodotti e servizi a beneficio esclusivo delle Banche di Credito Cooperativo e Casse Rurali.

⁴⁴ Le informazioni contenute nel paragrafo 2.1 sono tratte dalla documentazione pubblicata sul sito www.ciscra.com.

I servizi e i prodotti alle BCC-CR sono anche erogati da Cassa Centrale Banca, che opera in stretta collaborazione con le Federazioni Locali e le società informatiche del nord est e Cassa Centrale Raiffeisen dell'Alto Adige, che offre alle Casse Raiffeisen associate una serie di servizi di supporto alla gestione bancaria e finanziaria attraverso i suoi reparti commercio, finanza, tesoreria e sistemi di pagamento.

2.2 CISCRA S.p.A.⁴⁵

CISCRA ha per oggetto sociale l'esercizio delle seguenti attività:

- l'ideazione, la progettazione, l'installazione, la produzione, la gestione e la commercializzazione di beni e servizi per la comunicazione, di campagne pubblicitarie e istituzionali, di marchi, di brevetti, di *domain names* e di *styling* aziendali, di prodotti e servizi di pubblicità e propaganda;
- attività di merchandising e packaging;
- attività di call center e help desk;
- attività relative all'arredamento di punti vendita per la distribuzione di prodotti bancari, finanziari e assicurativi;
- formazione, consulenza e studi di mercato nei suddetti settori; la produzione, realizzazione e commercializzazione di carte valori, di stampati, di libri e periodici, fatta eccezione per i quotidiani;
- diffusione e distribuzione di prodotti editoriali, su qualsiasi supporto, cartaceo e non, e attività in genere nel campo editoriale;
- la costituzione e la gestione di aziende tipografiche in Italia e all'estero;
- servizi di postalizzazione per conto terzi;
- la produzione e la commercializzazione di materiali attrezzature e arredamenti per ufficio;
- l'ideazione, la realizzazione e la commercializzazione di beni e servizi di comunicazione multimediale, su qualsiasi supporto;
- l'ideazione, la realizzazione e la commercializzazione di beni, servizi e sistemi telematici di comunicazione via *internet*, *intranet* ed *extranet*, nonché radiotelevisiva, di connessione e interconnessione alle diverse reti;

⁴⁵ Le informazioni contenute nei paragrafo 2.2 e 2.3 sono tratte dallo Statuto della Società.

- la realizzazione e gestione di siti *web*, attività di *internet provider*, *content provider*, *merchant provider* e *service provider*, di fornitore *full service* di servizi erogati attraverso il canale elettronico e/o digitale;
- attività di elaborazione dati, di creazione e gestione di banche dati;
- l'archiviazione di qualsiasi tipo;
- l'ideazione, la realizzazione, l'installazione, la manutenzione e la gestione, senza limiti territoriali, di impianti e reti di telecomunicazione, anche risultanti dall'evoluzione tecnologica, per l'esercizio di servizi di telecomunicazione, nonché di prodotti e servizi a essi relativi;
- l'ideazione, la realizzazione e la commercializzazione di materiale informatico (*software* e *hardware*);
- la diffusione, attraverso qualsiasi canale di comunicazione, di informazioni di tipo culturale, tecnico, educativo, pubblicitario, di intrattenimento o di qualsiasi altro formato;
- la commercializzazione di beni di consumo, all'ingrosso e al dettaglio di prodotti promozionali e comunque affini all'attività svolta dalla Società;
- la prestazione di servizi quali la vendita di pacchetti viaggio, la promozione di concorsi a premi da svolgersi anche per il tramite del canale bancario, nonché mediante l'utilizzo di sistemi di vendita e distribuzione a distanza, *off line* ed *on line*, ivi compreso il commercio elettronico nelle più ampie forme;
- l'attività di consulenza e prestazione di servizi nella certificazione aziendale secondo gli standard nazionali e internazionali (iso-uni) e nell'organizzazione aziendale;
- lo svolgimento nell'ambito multimediale di attività editoriali (fatta eccezione per i quotidiani), pubblicitarie, informatiche, telematiche, multimediali, di ricerca, formazione e consulenza comunque attinenti a quanto sopra specificato;
- l'esercizio, tanto diretto che indiretto, di qualsiasi forma di pubblicità con particolare riferimento a quella effettuata per quotidiani, periodici o *magazine*, periodici professionali, televisioni, radio, cinema affissioni, siti e *media internet*, nonché ogni altra attività ausiliare delle aziende editoriali e dell'informazione in genere, al fine di raccogliere inserzioni pubblicitarie, sia dirette che indirette;
- tutte le altre attività strumentali per il conseguimento dell'oggetto sociale quali operazioni finanziarie, commerciali, industriali, mobiliari e immobiliari, rilasciare fidejussioni e garanzie nonché assumere interessenze e partecipazioni in altre società,

imprese o consorzi, aventi oggetto analogo o affine o comunque connesso al proprio, nei limiti di cui all'art. 2361 c.c.

Per perseguire al meglio il suddetto oggetto sociale, la Società è articolata in sei Divisioni:

- Divisione Prodotti Grafici;
- Divisione Stampa e Promozionale;
- Divisione Comunicazioni e Servizi
- Divisione Agende e Calendari;
- Divisione Nuovi Servizi Tecnologici;
- Divisione E-Commerce.

2.3 Modello di *governance* di CISCRA

CISCRA ha adottato il sistema di *governance* tradizionale costituito da un Consiglio di Amministrazione e un Collegio sindacale.

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a nove membri, secondo quanto deliberato dall'Assemblea ordinaria che procede alla nomina.

Gli amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi stabilito all'atto della nomina e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori sono rieleggibili.

In relazione all'attività sociale, gli amministratori devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti da norme di legge e regolamentari.

L'Assemblea, nomina il Presidente del Consiglio di Amministrazione, mentre quest'ultimo può eventualmente nominare un Vice Presidente, uno o più Amministratori delegati e un Direttore generale.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, senza eccezione di sorta, e ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che riservati all'Assemblea.

Nel rispetto dei limiti di legge, sono inoltre attribuite al Consiglio di Amministrazione le seguenti competenze:

- l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie;

- l’indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della Società;
- l’adeguamento dello Statuto sociale a disposizioni normative;
- il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale;
- la convocazione dell’Assemblea dei soci;
- la definizione degli obiettivi, delle strategie e delle linee di sviluppo delle aree di affari della Società;
- le deliberazioni riguardanti gli indirizzi generali di gestione, l’approvazione e modificazione della normativa di carattere generale inerente i rapporti di lavoro, l’assunzione e la cessione di partecipazioni, la nomina delle cariche di Vice Presidente, Amministratori delegati e Direttore generale.

La rappresentanza della Società, di fronte ai terzi e in giudizio, e la firma sociale spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente se nominato, nonché agli amministratori muniti di delega.

Al Consiglio di Amministrazione spetta il potere di impartire direttive ai delegati, di controllare il loro operato e di avocare a sé le operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe.

Gli organi delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio sindacale almeno ogni 180 giorni sull’andamento generale della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla Società.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta degli amministratori intervenuti, fermo restando in caso di parità il *casting vote* di chi presiede la riunione.

L’Assemblea nomina tre sindaci effettivi e due supplenti in conformità delle disposizioni legislative vigenti, scelti tra persone aventi i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti da norme di legge e regolamenti.

Il Collegio sindacale vigila sull’osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.

La revisione legale dei conti della Società è esercitata dallo stesso Collegio sindacale.

2.4 Assetto organizzativo di CISCRA

Alla data di approvazione del presente documento descrittivo del modello organizzativo, la documentazione di cui CISCRA si è dotata per rappresentare il proprio assetto organizzativo e per disciplinare il proprio operato anche in relazione alle attività sensibili ai fini del modello di organizzazione, gestione e controllo *ex d.lgs. 231/2001* include quanto di seguito a titolo esemplificativo e non esaustivo indicato:

- Statuto sociale;
- organigramma aziendale;
- regolamento aziendale;
- certificazione ISO 9001;
- certificazione ISO 14001;
- contratti di agenzia;
- politica qualità, sicurezza e ambiente;
- normativa interna, che include regolamenti, *policy*, procedure, circolari e norme.

CAPITOLO 3

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI CISCRA S.P.A.

3.1 Il modello di organizzazione, gestione e controllo di CISCRA e la metodologia scelta per la definizione e l'aggiornamento dello stesso

L'adozione di un modello di organizzazione, gestione e controllo *ex d.lgs. 231/2001*, oltre a rappresentare un motivo di esenzione dalla responsabilità della Società con riferimento alla commissione di alcune tipologie di reato e di illecito amministrativo, è un atto di responsabilità sociale da parte di CISCRA, da cui scaturiscono benefici per una molteplicità di soggetti: *stakeholder, manager*, dipendenti, creditori e tutti gli altri soggetti i cui interessi sono legati alla vita dell'impresa.

CISCRA ha adottato un proprio modello di organizzazione, gestione e controllo conforme ai requisiti previsti dal d.lgs. 231/2001 (di seguito anche il "Modello") e coerente con il contesto normativo e regolamentare di riferimento, con i principi già radicati nella propria cultura di *governance* e con le indicazioni contenute nelle Linee guida Confindustria e nelle Linee guida AIE.

Il presente Documento descrittivo del modello di organizzazione, gestione e controllo della Società è suddiviso in due parti le quali contengono, rispettivamente:

- i. nella parte generale, una descrizione relativa:
 - al quadro normativo di riferimento;
 - alla realtà aziendale (sistema di *governance* e assetto organizzativo di CISCRA);
 - alla struttura del modello di organizzazione, gestione e controllo di CISCRA;
 - alla individuazione e nomina dell'organismo di vigilanza di CISCRA, con specificazione di poteri, compiti e flussi informativi che lo riguardano;
 - alla funzione del sistema disciplinare e al relativo apparato sanzionatorio;
 - al piano di formazione e comunicazione da adottare al fine di garantire la conoscenza delle misure e delle disposizioni del Modello;
 - ai criteri di aggiornamento del Modello;

- ii. nella parte speciale, una descrizione relativa:

- alle fattispecie di reato (e di illecito amministrativo) rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti che la Società ha stabilito di prendere in considerazione in ragione delle caratteristiche della propria attività;
- ai processi/attività sensibili e relativi protocolli di controllo.

La metodologia scelta da CISCRA per la definizione e l'aggiornamento del proprio Modello in termini di organizzazione, definizione delle modalità operative, strutturazione in fasi, assegnazione delle responsabilità tra le varie funzioni aziendali, è stata elaborata al fine di garantire la qualità e l'attendibilità dei risultati.

Tale metodologia ha previsto una serie di attività suddivise in quattro fasi:

- fase 1: identificazione preliminare delle aree di attività a rischio (cd. “mappatura delle attività sensibili”);
- fase 2: analisi del modello organizzativo esistente (cd. “*as is*”);
- fase 3: analisi degli adeguamenti da apportare al modello organizzativo esistente (cd. “*gap analysis*” e conseguente *action plan*);
- fase 4: definizione del modello di organizzazione, gestione e controllo.

Qui di seguito sono sinteticamente descritti gli obiettivi e le attività relativi a ciascuna delle quattro fasi sopra elencate.

3.1.1 Identificazione delle aree di rischio

L'art. 6, comma 2, lett. a) del d.lgs. 231/2001 indica, tra i requisiti del modello, l'individuazione dei processi e delle attività nel cui ambito possono essere commessi i reati rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti. Si tratta, in altri termini, di quelle attività e processi aziendali che comunemente vengono definiti “sensibili” (c.d. “aree di rischio”).

In questo contesto si collocano gli obiettivi della fase 1, che sono:

- l'identificazione degli ambiti aziendali oggetto di analisi e l'individuazione preliminare dei processi e delle attività sensibili, nonché
- l'identificazione dei responsabili dei processi/attività sensibili, ovvero le risorse con una conoscenza approfondita dei processi/attività sensibili e dei meccanismi di controllo in essere (di seguito, i “*key officer*”).

Propedeutica all'individuazione delle attività sensibili è l'analisi, prevalentemente documentale, della struttura societaria e organizzativa della Società, svolta al fine di meglio comprendere l'attività della stessa e di identificare gli ambiti aziendali oggetto di analisi.

La raccolta della documentazione rilevante e l'analisi della stessa da un punto di vista sia tecnico-organizzativo che legale permette l'individuazione dei processi/attività sensibili e una preliminare identificazione delle funzioni responsabili di tali processi/attività.

Di seguito sono elencate le attività che caratterizzano la fase 1:

- inventario completo di tutti i processi e sottoprocessi aziendali;
- raccolta delle informazioni/documentazione preliminare;
- individuazione dei *key officer* per il supporto operativo nell'individuazione delle aree/attività a rischio;
- definizione del perimetro di intervento individuando preliminarmente le aree con riferimento, diretto o indiretto, alle attività sensibili individuate, collegate alle fattispecie di reato rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti.

3.1.2 Rilevazione della situazione esistente (*as is*)

Obiettivo della fase 2 è l'effettuazione dell'analisi, attraverso le interviste ai *key officer*, delle attività sensibili precedentemente individuate, con particolare enfasi sui controlli.

Nello specifico, per ogni processo/attività sensibile individuato nella fase 1, vengono analizzate le sue fasi principali, le funzioni e i ruoli/responsabilità dei soggetti interni ed esterni coinvolti nonché gli elementi di controllo esistenti, al fine di verificare in quali aree/settori di attività e secondo quali modalità si possano astrattamente realizzare le fattispecie di reato rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti.

L'analisi è compiuta attraverso interviste con le persone chiave con l'ulteriore scopo di stabilire per ogni attività sensibile i processi di gestione e gli strumenti di controllo, con particolare attenzione agli elementi di *compliance* e ai controlli preventivi esistenti a presidio delle stesse.

Nella rilevazione del sistema di controllo esistente sono presi come riferimento i seguenti principi di controllo:

- segregazione dei compiti;
- esistenza di procedure formalizzate;
- esistenza di deleghe formalizzate coerenti con le responsabilità organizzative assegnate;

- tracciabilità e verificabilità *ex post* delle transazioni tramite adeguati supporti documentali/informativi.

La fase 2 è quindi caratterizzata dall'esecuzione di interviste strutturate con le persone chiave, nonché con il personale da loro indicato, al fine di raccogliere, per i processi/attività sensibili individuati nella fase precedente, le informazioni necessarie a comprendere:

- i processi elementari/attività svolte;
- le funzioni/soggetti interni/esterni coinvolti;
- i relativi ruoli/responsabilità;
- il sistema dei controlli esistenti.

3.1.3 *Gap analysis e action plan*

Lo scopo della fase 3 consiste nell'individuazione i) dei requisiti organizzativi caratterizzanti un modello organizzativo idoneo a prevenire i reati rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti e ii) delle azioni di miglioramento del modello organizzativo esistente.

Al fine di rilevare e analizzare in dettaglio il modello di controllo esistente a presidio dei rischi riscontrati ed evidenziati nell'attività di analisi sopra descritta e di valutare la conformità del modello stesso alle previsioni del d.lgs. 231/2001, viene quindi effettuata un'analisi comparativa (la c.d. "*gap analysis*") tra il modello organizzativo e di controllo esistente ("*as is*") e il modello di riferimento valutato sulla base delle esigenze manifestate dalla disciplina di cui al d.lgs. 231/2001 ("*to be*").

Attraverso il confronto operato con la *gap analysis* è possibile desumere aree di miglioramento del sistema di controllo interno esistente e, sulla scorta di quanto emerso, viene predisposto un piano di attuazione teso a individuare i requisiti organizzativi caratterizzanti un modello di organizzazione, gestione e controllo conforme a quanto disposto dal d.lgs. 231/2001 e le azioni di miglioramento del sistema di controllo interno (*action plan*).

Al termine della fase 3, viene elaborata una relazione condivisa con il *management* della Società, che illustra in un unico contesto i risultati della *gap analysis* e l'*action plan* per adeguare la stessa alle disposizioni del Decreto.

3.1.4 Definizione del modello di organizzazione, gestione e controllo

Scopo della fase 4 è la definizione del modello di organizzazione, gestione e controllo *ex* d.lgs. 231/2001 della Società, articolato in tutte le sue componenti e regole di funzionamento, idoneo alla prevenzione dei reati rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti e personalizzato alla realtà aziendale, in conformità alle disposizioni del d.lgs. 231/2001, alle Linee guida Confindustria e alle Linee guida AIE.

A esito di tale fase inoltre viene adottato un Codice Etico che individui e raccolga i principi etici e i valori di CISCRA che devono ispirare, al di là e indipendentemente da quanto previsto da norme di legge, condotte e comportamenti di coloro che operano con la Società sia all'interno sia all'esterno dell'organizzazione aziendale

CAPITOLO 4

L'ORGANISMO DI VIGILANZA AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001

4.1 L'Organismo di Vigilanza di CISCRA

Come già anticipato al paragrafo 1.10, in base alle previsioni del d.lgs. 231/2001 – art. 6, comma 1, lett. a) e b) – l'ente può essere esonerato dalla responsabilità conseguente alla commissione di reati da parte dei soggetti qualificati *ex art. 5* del d.lgs. 231/2001, se l'organo dirigente ha, fra l'altro:

- adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati considerati;
- affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello e di curarne l'aggiornamento ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo⁴⁶.

L'affidamento dei suddetti compiti ad un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo⁴⁷, unitamente al corretto ed efficace svolgimento degli stessi rappresentano, quindi, presupposti indefettibili per l'esonero dalla responsabilità dell'ente prevista dal d.lgs. 231/2001.

⁴⁶ La Relazione illustrativa al d.lgs. 231/2001 afferma, a tale proposito: *“L'ente (...) dovrà inoltre vigilare sulla effettiva operatività dei modelli, e quindi sulla osservanza degli stessi: a tal fine, per garantire la massima effettività del sistema, è disposto che la società si avvalga di una struttura che deve essere costituita al suo interno (onde evitare facili manovre volte a precostituire una patente di legittimità all'operato della società attraverso il ricorso ad organismi compiacenti, e soprattutto per fondare una vera e propria colpa dell'ente), dotata di poteri autonomi e specificamente preposta a questi compiti (...) di particolare importanza è la previsione di un onere di informazione nei confronti del citato organo interno di controllo, funzionale a garantire la sua stessa capacità operativa (...)”*.

⁴⁷ Si segnala quanto affermato dal Direttore generale della giustizia penale presso il Ministero della Giustizia:

- *“l'organismo si dovrà trovare in una posizione gerarchica la più elevata possibile (dovrà essere collocato a livello di presidente operativo, amministratore delegato, consiglio di amministrazione nel suo complesso, collegio sindacale)”*;
- *“non dovrà partecipare a nessuna decisione operativa”*;
- *“dovrà essere costituito di professionalità particolari per svolgere l'attività assegnata, sia in fase preventiva (con l'apporto anche di professionalità di tipo investigativo e tecnico-giuridico) che di eventuale successiva analisi delle ragioni della commissione dei reati, nonostante l'adozione di modelli preventivi”*;

Le Linee guida di Confindustria nonché le Linee guida AIE, sulla base anche delle interpretazioni giurisprudenziali, individuano quali requisiti principali dell'organismo di vigilanza:

- autonomia e indipendenza rispetto al vertice societario, ovvero l'inserimento dell'organismo di vigilanza “*come unità di staff in una posizione gerarchica la più elevata possibile*”, la previsione di un “riporto” dell'organismo di vigilanza al massimo vertice aziendale operativo, l'assenza, in capo all'organismo di vigilanza, di compiti operativi che - rendendolo partecipe di decisioni e attività operative - ne metterebbero a repentaglio l'obiettività di giudizio⁴⁸;
- professionalità, ovvero il bagaglio di strumenti e tecniche necessarie per svolgere efficacemente l'attività di organismo di vigilanza⁴⁹;
- continuità di azione, ovvero la garanzia di un'efficace e costante attuazione del modello, favorita dalla presenza di una struttura dedicata esclusivamente e a tempo pieno all'attività di vigilanza del modello e priva di mansioni operative che possano portarla ad assumere decisioni con effetti economici-finanziari.

– “(…) Ogni azienda dovrà valutare se appoggiarsi a strutture di controllo già esistenti, quali per es. gli Internal Auditing che, opportunamente integrati, potrebbero soddisfare le esigenze indicate dalla legge”.

⁴⁸ Cfr. le Linee guida di Confindustria laddove specificano che per autonomia e indipendenza deve intendersi “(i) evitare che all'Organismo di vigilanza complessivamente inteso siano affidati compiti operativi. Non deve esserci identità tra controllato e controllante; (ii) eliminare ingerenze e condizionamenti di tipo economico o personale da parte degli organi di vertice; (iii) prevedere nel modello cause effettive di ineleggibilità e decadenza dal ruolo di membri dell'Organismo di vigilanza, che garantiscano onorabilità, assenza di conflitti di interessi e di relazioni di parentela con gli organi sociali e con il vertice”.

⁴⁹ Sempre nelle Linee Guida di Confindustria si legge che “si tratta di tecniche che possono essere utilizzate per verificare che i comportamenti quotidiani rispettino effettivamente quelli codificati: in via preventiva, per adottare - all'atto del disegno del modello e delle successive modifiche - le misure più idonee a prevenire, con ragionevole certezza, la commissione dei reati (approccio di tipo consulenziale); oppure ancora, a posteriori, per accertare come si sia potuto verificare il reato presupposto (approccio ispettivo)”.

A titolo esemplificativo, le Linee guida di Confindustria menzionano le seguenti tecniche:

- campionamento statistico;
- tecniche di analisi e valutazione dei rischi e misure per il loro contenimento (procedure autorizzative, meccanismi di contrapposizione di compiti, etc.);
- *flow-charting* di procedure e processi per l'individuazione dei punti di debolezza;
- elaborazione e valutazione di questionari;
- metodi per l'individuazione di frodi.

Il d.lgs. 231/2001 non fornisce indicazioni circa la composizione dell'organismo di vigilanza⁵⁰. In assenza di tali indicazioni, CISCRA ha optato per una soluzione che, tenuto conto delle finalità perseguite dalla legge, è in grado di assicurare, in relazione alla propria complessità strutturale e al proprio assetto di *corporate governance*, l'effettività dei controlli cui l'organismo di vigilanza è preposto.

In ottemperanza dunque a quanto stabilito dall'art. 6, comma 1, lett. b) e comma 4-*bis* del d.lgs. 231/2001 e alla luce delle indicazioni delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative, ha identificato il proprio organismo di vigilanza (di seguito, "Organismo di Vigilanza") nel Collegio sindacale della Società⁵¹.

Tale scelta – adottata anche in conformità alle "*Linee guida per l'organismo di vigilanza ex d.lgs. 231/2001 e per il coordinamento con la funzione di vigilanza del Collegio sindacale*" dettate nel marzo 2013 dall'Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (IRDCEC) – è stata effettuata al fine di garantire una razionalizzazione alle funzioni di controllo interno alla Società, considerando che è lo stesso Decreto a prospettare tale possibilità, nonché alla luce del fatto che l'art. 2409 c.c. prevede che il Collegio sindacale debba vigilare sull'adeguatezza

⁵⁰ Le Linee guida di Confindustria precisano che la disciplina dettata dal d.lgs. 231/2001 "*la legge non fornisce indicazioni puntuali circa la composizione dell'Organismo di vigilanza. Ciò consente di optare per una composizione sia monosoggettiva che plurisoggettiva. In questo ultimo caso, possono essere chiamati a comporre l'Organismo soggetti interni ed esterni all'ente, (...). A dispetto della indifferenza del legislatore rispetto alla composizione, la scelta tra l'una o l'altra soluzione deve tenere conto delle finalità perseguite dalla stessa legge e, quindi, assicurare l'effettività dei controlli. Come ogni aspetto del modello, anche la composizione dell'Organismo di vigilanza dovrà modularsi sulla base delle dimensioni, del tipo di attività e della complessità organizzativa dell'ente (...). Peraltro, qualora l'ente risulti dotato di un Collegio sindacale (o organo equivalente nel caso di adozione di forme di governo societario differenti da quella tradizionale), potrebbe avvalersi di un'altra opportunità offerta dal decreto 231 (in seguito alle modifiche introdotte dalla legge 183 del 2011): l'attribuzione delle funzioni di Organismo di vigilanza al Collegio sindacale*".

Parimenti sulla composizione dell'organismo di vigilanza, le Linee guida AIE riportano che "*si è molto discusso sul punto, anche a causa dell'assenza di indicazioni normative, e da tale dibattito sono emersi diversi orientamenti e opzioni metodologiche: si ritiene comunque generalmente consentito l'affidamento dei compiti di vigilanza di cui all'art. 6 del decreto anche a organi e uffici già presenti all'interno dell'organizzazione aziendale, sebbene poi non vi sia assoluta convergenza sull'individuazione di quali tra questi organi e uffici risultino più idonei allo scopo*".

⁵¹ La recente giurisprudenza pronunciata sul punto dopo l'introduzione nel 2011 del comma 4-*bis* all'art. 6 del Decreto, ha statuito che "*la circostanza che oggi nelle società di capitali anche il Collegio sindacale (e organi equipollenti) possano svolgere la funzione di organismo di vigilanza non comprime affatto il requisito dell'autonomia dell'organo: in questo senso si è espressa la dottrina poi sviluppata che ha rimarcato la centralità dell'autonomia e dell'indipendenza di tali organi, alla luce della chiara lettera dell'art. 2399, lettera c), del codice civile*" (Corte Assise di Appello di Torino, 22 maggio 2013).

dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società, di cui i modelli organizzativi 231 costituiscono senz'altro parte integrante⁵².

Inoltre, la scelta del Collegio sindacale quale Organismo di Vigilanza della Società, fornendo una garanzia di effettività sul controllo dell'alta amministrazione e di omogeneità di indirizzo, è stata giudicata idonea in quanto: i) l'autonomia e l'indipendenza della quale l'Organismo di Vigilanza deve necessariamente disporre sono garantite dai requisiti che i membri dell'organo di controllo devono avere ai sensi degli artt. 2382 e 2399 c.c.; ii) la professionalità specifica in materia è assicurata dalla circostanza che l'attività di vigilanza su funzionamento e osservanza dei modelli, svolta dall'organismo previsto dal Decreto rientra nell'ambito dei più ampi doveri di vigilanza del Collegio sindacale sul rispetto della legge e dello statuto e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società; iii) la continuità di azione è garantita dalla circostanza che l'Organismo di Vigilanza deve riunirsi, ai sensi dell'art. 2404 c.c., almeno ogni 90 giorni (la prassi societaria vuole invece che tali adunanze siano a cadenza più o meno mensile), nonché dalla possibilità di avvalersi, per lo svolgimento di taluni propri compiti, di risorse interne dedicate all'attività di vigilanza del Modello e prive di mansioni operative.

4.2 Principi generali in tema di istituzione e nomina dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza di CISCRA è istituito con delibera del Consiglio di Amministrazione⁵³; i suoi membri decadono in concomitanza con la cessazione del loro ufficio di sindaci e sono rieleggibili.

⁵² Cfr. nota 28. Si veda inoltre quanto riportato nel Codice di Autodisciplina delle società quotate, che raccoglie le *best practices* e le migliori soluzioni organizzative per un più compiuto adeguamento ai principi di *corporate governance*, in cui viene demandato alla valutazione discrezionale delle società l'opportunità di affidare le funzioni di organismo di vigilanza al Collegio sindacale “*nell'ambito di una razionalizzazione delle funzioni di controllo*” (art. 7).

⁵³ In base alle previsioni del d.lgs. 231/2001 – art. 6, comma 1, lett. a) – l'ente può essere esonerato dalla responsabilità conseguente alla commissione di reati da parte di suoi esponenti, se, fra l'altro, l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati considerati. La norma non fornisce ulteriori indicazioni su cosa debba intendersi per “organo dirigente”. Tuttavia, sulla base di quanto espresso dalla dottrina prevalente, delle indicazioni fornite dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative e dalla *best practice*, sembra potersi sostenere che, con riferimento alle società azionarie munite di un sistema di amministrazione e controllo tradizionale, l'organo deputato all'adozione dei modelli organizzativi debba identificarsi con il Consiglio di Amministrazione.

In caso di decadenza, l'Organismo di Vigilanza continua a svolgere *ad interim* le proprie funzioni fino a nuova nomina dei suoi componenti.

La nomina quale componente dell'Organismo di Vigilanza è condizionata alla presenza dei requisiti soggettivi di eleggibilità previsti per i sindaci di cui agli artt. 2382 e 2399 c.c.⁵⁴.

In particolare, all'atto del conferimento dell'incarico, il soggetto designato a ricoprire la carica di Organismo di Vigilanza deve rilasciare una dichiarazione nella quale attesta l'assenza di motivi di ineleggibilità quali:

- conflitti di interesse, anche potenziali, con la Società tali da pregiudicare l'indipendenza richiesta dal ruolo e dai compiti propri dell'Organismo di Vigilanza, nonché coincidenze di interesse con la Società stessa esorbitanti da quelle ordinarie basate sull'eventuale rapporto di dipendenza o di prestazione d'opera professionale;
- titolarità, diretta o indiretta, di partecipazioni azionarie di entità tale da permettere di esercitare il controllo o una influenza notevole sulla Società;
- funzioni di amministrazione – nei tre esercizi precedenti alla nomina quale componente dell'Organismo di Vigilanza – di imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o procedure equiparate;
- rapporto di pubblico impiego presso amministrazioni centrali o locali nei tre anni precedenti alla nomina quale componente dell'Organismo di Vigilanza;
- sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta (il c.d. patteggiamento), in Italia o all'estero, per i reati rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti o reati ad essi assimilabili⁵⁵;

⁵⁴ Si legge nelle Linee guida di Confindustria che “allo scopo di assicurare l'effettiva sussistenza dei descritti requisiti, sia nel caso di un Organismo di vigilanza composto da una o più risorse interne che nell'ipotesi in cui esso sia composto, in via esclusiva o anche, da più figure esterne, sarà opportuno che i membri possiedano, oltre alle competenze professionali descritte, i requisiti soggettivi formali che garantiscano ulteriormente l'autonomia e l'indipendenza richiesta dal compito (es. onorabilità, assenza di conflitti di interessi e di relazioni di parentela con gli organi sociali e con il vertice, ecc.). Tali requisiti andranno specificati nel Modello organizzativo. I requisiti di autonomia, onorabilità e professionalità potranno anche essere definiti per rinvio a quanto previsto per altri settori della normativa societaria. Ciò vale, in particolare, quando si opti per una composizione plurisoggettiva dell'Organismo di vigilanza ed in esso vengano a concentrarsi tutte le diverse competenze professionali che concorrono al controllo della gestione sociale nel tradizionale modello di governo societario (es. un amministratore non esecutivo o indipendente membro del comitato per il controllo interno; un componente del Collegio sindacale; il preposto al controllo interno). In questi casi l'esistenza dei requisiti richiamati viene già assicurata, anche in assenza di ulteriori indicazioni, dalle caratteristiche personali e professionali richieste dall'ordinamento per gli amministratori indipendenti, per i sindaci e per il preposto ai controlli interni”.

- provvedimento di irrogazione di sanzione amministrativa pecuniaria per gli illeciti amministrativi rilevanti ai fini del d.lgs. 231/2001;
- sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta (il c.d. patteggiamento) a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

Laddove alcuno dei sopra richiamati motivi di ineleggibilità dovesse configurarsi a carico di un soggetto nominato, questi dovrà darne notizia agli altri membri dell'Organismo di Vigilanza e decadrà automaticamente dalla carica.

I motivi di ineleggibilità devono essere considerati anche con riferimento a eventuali consulenti esterni coinvolti nell'attività e nello svolgimento dei compiti propri dell'Organismo di Vigilanza.

In particolare, all'atto del conferimento dell'incarico, il professionista esterno deve rilasciare apposita dichiarazione nella quale attesta:

- l'assenza dei sopra indicati motivi di ineleggibilità o ragioni ostative all'assunzione dell'incarico (ad esempio: conflitti di interesse; titolarità, diretta o indiretta, di partecipazioni azionarie di entità tale da permettere di esercitare il controllo o una influenza notevole sulla Società; funzioni di amministrazione – nei tre esercizi precedenti alla nomina quale componente dell'Organismo di Vigilanza – di imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o procedure equiparate, ecc.);
- la circostanza di essere stato adeguatamente informato delle disposizioni e delle regole comportamentali ed etiche cui la Società si informa nell'esercizio di tutte le sue attività, tra le quali, innanzitutto, quelle previste dal Modello, che egli farà proprie nell'espletamento dell'incarico.

⁵⁵ La giurisprudenza ha considerato inefficace la previsione, quale causa di ineleggibilità, della condanna con sentenza passata in giudicato per avere commesso un reato presupposto della responsabilità da reato o la condanna definitiva ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o dagli incarichi direttivi delle persone giuridiche o delle imprese. Infatti, *“se l'organo di vigilanza deve, pur se organo interno alla società, essere indipendente ed in grado di controllare non solo i dipendenti, ma anche i direttori e gli amministratori dell'ente, appare veramente eccessivo pretendere, perché operi la causa di ineleggibilità, che nei confronti del soggetto che si vorrebbe nominare sia stata emessa una sentenza di condanna e che la sentenza sia divenuta irrevocabile”* (Cfr. Trib. Milano, 20 settembre 2004; Trib. Napoli, 26 giugno 2007).

Il componente dell'Organismo di Vigilanza che intenda rinunciare all'incarico deve darne immediatamente notizia agli altri componenti dell'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza a sua volta informa tempestivamente il Presidente del Consiglio di Amministrazione, affinché adotti gli opportuni provvedimenti.

La rinuncia ha effetto immediato, se rimane in carica la maggioranza dei componenti dell'Organismo di Vigilanza.

In caso di rinuncia del presidente dell'Organismo di Vigilanza, la presidenza è assunta fino alla successiva riunione dell'Organismo medesimo dal componente più anziano.

Rappresentano cause di decadenza dalla carica di componente dell'Organismo di Vigilanza la cessazione, a qualsiasi titolo, del componente dell'Organismo di Vigilanza dalla carica ricoperta nel Collegio sindacale della Società.

In caso di cessazione, a qualsiasi titolo, di un componente dell'Organismo di Vigilanza, il nuovo componente, ove nominato, scade insieme a quelli in carica all'atto della sua nomina.

In casi di particolare gravità, il Consiglio di Amministrazione potrà comunque disporre la sospensione temporanea dei poteri dell'Organismo di Vigilanza, nonché la revoca di uno o di tutti i suoi membri e la nomina di un Organismo *ad interim*.

4.3 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

Le regole operative di funzionamento dell'Organismo di Vigilanza sono previste nel Regolamento dal medesimo approvato, che è parte integrante del Modello.

Le attività poste in essere dall'Organismo di Vigilanza non possono essere sindacate da alcun altro organismo o struttura della Società, fermo restando però che l'organo dirigente è in ogni caso chiamato a svolgere un'attività di vigilanza sull'adeguatezza del suo operato, in quanto è all'organo dirigente che risale la responsabilità ultima del funzionamento e dell'efficacia del Modello.

All'Organismo di Vigilanza sono conferiti i poteri di iniziativa e controllo necessari per assicurare un'effettiva ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello secondo quanto stabilito dall'art. 6 del d.lgs. 231/2001.

In particolare, all'Organismo di Vigilanza sono affidati, per l'espletamento e l'esercizio delle proprie funzioni, i seguenti compiti e poteri:

- verificare la persistenza nel tempo dei requisiti di efficienza ed efficacia del Modello;

- curare, sviluppare e promuovere il costante aggiornamento del Modello, identificando e segnalando all'organo dirigente l'esigenza di eventuali aggiornamenti da realizzarsi mediante le modifiche e/o le integrazioni che si dovessero rendere necessarie, a titolo esemplificativo, in conseguenza di: i) significative violazioni delle prescrizioni del Modello; ii) significative modificazioni dell'assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa; iii) modifiche normative;
- assicurare il periodico aggiornamento del sistema di identificazione, mappatura e classificazione delle attività sensibili;
- mantenere un collegamento costante con i consulenti e collaboratori coinvolti nelle attività di efficace attuazione del Modello;
- rilevare gli eventuali scostamenti comportamentali che dovessero emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni alle quali sono tenuti i responsabili delle varie funzioni;
- segnalare tempestivamente all'organo dirigente, per gli opportuni provvedimenti, le violazioni accertate del Modello che possano comportare l'insorgere di una responsabilità in capo alla Società;
- curare i rapporti e assicurare i flussi informativi di competenza verso il Consiglio di Amministrazione;
- promuovere e definire le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello, nonché per la formazione del personale e la sensibilizzazione dello stesso all'osservanza dei contenuti del Modello;
- promuovere ed elaborare interventi di comunicazione e formazione sui contenuti del d.lgs. 231/2001, sugli impatti della normativa sull'attività dell'azienda e sulle norme comportamentali;
- fornire chiarimenti in merito al significato e alla applicazione delle previsioni contenute nel Modello;
- predisporre un efficace sistema di comunicazione interna per consentire la trasmissione di notizie rilevanti ai fini del d.lgs. 231/2001 garantendo la tutela e riservatezza del segnalante;
- formulare e sottoporre all'approvazione dell'organo dirigente la previsione di spesa necessaria al corretto svolgimento dei compiti assegnati. Tale previsione di spesa dovrà essere, in ogni caso, la più ampia al fine di garantire il pieno e corretto svolgimento della propria attività;
- accedere liberamente presso, ovvero convocare, qualsiasi struttura/unità organizzativa, esponente o dipendente della Società – senza necessità di alcun consenso preventivo – per

richiedere e acquisire informazioni, documentazione e dati, ritenuti necessari per lo svolgimento dei compiti previsti dal d.lgs. 231/2001, da tutto il personale dipendente e dirigente;

- richiedere informazioni rilevanti a collaboratori, consulenti, agenti, promotori finanziari e rappresentanti esterni alla Società;
- promuovere l’attivazione di eventuali procedimenti disciplinari e proporre le eventuali sanzioni di cui al successivo Capitolo 5;
- verificare e valutare l’idoneità del sistema disciplinare ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 231/2001;
- vigilare ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. 231/2007 sull’osservanza delle norme contenute nel decreto medesimo, relativo alla prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo⁵⁶;

⁵⁶ Gli obblighi di comunicazione riguardano in particolar modo le possibili infrazioni relative alle operazioni di registrazione, segnalazione e ai limiti all’uso di strumenti di pagamento e di deposito (contante, titoli al portatore, conti e libretti di risparmio anonimi o con intestazioni fittizie) e sono destinati ad avere effetto sia verso l’interno dell’ente (titolare dell’attività o legale rappresentante) che verso l’esterno (Autorità di vigilanza di settore, Ministero Economia e Finanze, Unità di Informazione Finanziaria presso la Banca d’Italia). In particolare, l’art. 52 del d.lgs. 231/2007 (*Organi di controllo*) stabilisce che: “[1.] Fermo restando quanto disposto dal codice civile e da leggi speciali, il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza, il comitato di controllo di gestione, l’organismo di vigilanza di cui all’articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e tutti i soggetti incaricati del controllo di gestione comunque denominati presso i soggetti destinatari del presente decreto vigilano sull’osservanza delle norme in esso contenute.

[2.] *Gli organi e i soggetti di cui al comma 1:*

- a) *comunicano, senza ritardo, alle autorità di vigilanza di settore tutti gli atti o i fatti di cui vengono a conoscenza nell’esercizio dei propri compiti, che possano costituire una violazione delle disposizioni emanate ai sensi dell’articolo 7, comma 2;*
- b) *comunicano, senza ritardo, al titolare dell’attività o al legale rappresentante o a un suo delegato, le infrazioni alle disposizioni di cui all’articolo 41 di cui hanno notizia;*
- c) *comunicano, entro trenta giorni, al Ministero dell’economia e delle finanze le infrazioni alle disposizioni di cui all’articolo 49, commi 1, 5, 6, 7, 12, 13 e 14 e all’articolo 50 di cui hanno notizia;*
- d) *comunicano, entro trenta giorni, alla UIF le infrazioni alle disposizioni contenute nell’articolo 36 di cui hanno notizia”.*

Secondo Confindustria, inoltre, una corretta e coerente interpretazione, che tenga in debito conto i differenti poteri/doveri assegnati ai diversi organi di controllo, sia dalla normativa in questione che dalle disposizioni generali dell’ordinamento (*in primis*, il codice civile), non può far ritenere che dalla disposizione in esame derivi in capo a tutti i suddetti organi una posizione di garanzia *ex art. 40, comma 2, c.p.* (“*non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo*”) finalizzata all’impedimento dei reati in materia di riciclaggio (artt. 648,

- assolvere agli obblighi di comunicazione previsti dal secondo comma del sopra citato art. 52. A tale specifico fine, i soggetti incaricati di supervisionare la corretta applicazione della normativa antiriciclaggio nell'ambito della Società forniscono con regolarità all'Organismo di Vigilanza relazioni informative periodiche in merito alla propria attività nonché comunicano al medesimo tempestivamente la rilevazione di eventuali infrazioni alla normativa stessa;
- in caso di controlli, indagini, richieste di informazioni da parte di autorità competenti finalizzati a verificare la rispondenza del Modello alle previsioni del d.lgs. 231/2001, curare il rapporto con i soggetti incaricati dell'attività ispettiva, fornendo loro adeguato supporto informativo.

L'Organismo di Vigilanza può giovare – sotto la propria diretta sorveglianza e responsabilità – nello svolgimento dei compiti affidatigli, della collaborazione di tutte le funzioni e strutture della Società ovvero di consulenti esterni, avvalendosi delle rispettive competenze e professionalità. Tale facoltà consente all'Organismo di Vigilanza di assicurare un elevato livello di professionalità e la necessaria continuità di azione.

Ulteriori competenze dell'Organismo di Vigilanza in tema di attività di formazione e comunicazione relative al Modello e in materia di aggiornamento dello stesso vengono di seguito specificate rispettivamente nei successivi Capitoli 6 e 7.

Il Consiglio di Amministrazione di CISCRA cura l'adeguata comunicazione alle strutture aziendali dei compiti dell'Organismo di Vigilanza e dei suoi poteri.

4.4 Verifiche e controlli sul Modello

L'Organismo di Vigilanza redige un documento descrittivo delle attività di vigilanza attraverso il quale pianifica le proprie attività prevedendo: un calendario delle attività da svolgere nel corso dell'anno, la determinazione delle cadenze temporali dei controlli, l'individuazione dei criteri e delle procedure di analisi, la possibilità di effettuare verifiche e controlli non programmati.

Nello svolgimento della propria attività, l'Organismo di Vigilanza può avvalersi sia del supporto di funzioni e strutture interne alla Società con specifiche competenze nei settori aziendali

648-bis e 648-ter c.p.). Con specifico riferimento all'organismo di vigilanza una simile responsabilità appare del tutto incompatibile con la natura dei poteri/doveri ad esso originariamente attribuiti dalla legge.

di volta in volta sottoposti a controllo sia, con riferimento all'esecuzione delle operazioni tecniche necessarie per lo svolgimento della funzione di controllo, di consulenti esterni.

Nel caso in cui la Società decida di avvalersi di consulenti esterni, questi dovranno sempre riferire i risultati del loro operato all'Organismo di Vigilanza⁵⁷.

All'Organismo di Vigilanza sono riconosciuti, nel corso delle verifiche ed ispezioni, i più ampi poteri al fine di svolgere efficacemente i compiti affidatigli⁵⁸.

4.5 Obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza – Flussi informativi

L'Organismo di Vigilanza deve essere tempestivamente informato, mediante apposito sistema di comunicazione interna, in merito a quegli atti, comportamenti od eventi che possono determinare una violazione del Modello o che, più in generale, sono rilevanti ai fini del d.lgs. 231/2001.

Gli obblighi di informazione su eventuali comportamenti contrari alle disposizioni contenute nel Modello rientrano nel più ampio dovere di diligenza ed obbligo di fedeltà del prestatore di lavoro di cui agli artt. 2104 e 2105 c.c.⁵⁹.

Il corretto adempimento dell'obbligo di informazione da parte del prestatore di lavoro non può dar luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari⁶⁰.

⁵⁷ *“Questa impostazione consente di coniugare il principio di responsabilità che la legge riserva all'organismo riferibile all'ente con le maggiori specifiche professionalità dei consulenti esterni, rendendo così più efficace e penetrante l'attività dell'organismo”* (Linee guida Confindustria).

⁵⁸ Si veda in proposito il paragrafo 4.3.

⁵⁹ Tali norme stabiliscono, rispettivamente: “[1] Il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, dall'interesse dell'impresa e da quello superiore della produzione nazionale. [2] Deve inoltre osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende” (art. 2104 c.c.) e “il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l'imprenditore, né divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio.” (art. 2105 c.c.).

⁶⁰ *“Mediante la regolamentazione delle modalità di adempimento all'obbligo di informazione non si intende incentivare il fenomeno del riporto dei c.d. rumors interni (whistleblowing), ma piuttosto realizzare quel sistema di reporting di fatti e/o comportamenti reali che non segue la linea gerarchica e che consente al personale di riferire casi di violazione di norme da parte di altri all'interno dell'ente, senza timore di ritorsioni. In questo senso l'Organismo viene ad assumere anche le caratteristiche dell'Ethic Officer, senza - però - attribuirgli poteri disciplinari che sarà opportuno*

Per quanto concerne agenti, promotori finanziari, *partner* commerciali, consulenti, collaboratori esterni, ecc., è contrattualmente previsto un obbligo di informativa immediata a loro carico nel caso in cui gli stessi ricevano, direttamente o indirettamente, da un dipendente/rappresentante della Società una richiesta di comportamenti che potrebbero determinare una violazione del Modello.

Valgono, in proposito, le seguenti prescrizioni di carattere generale:

- devono essere raccolte eventuali segnalazioni relative: i) alla commissione, o al ragionevole pericolo di commissione, dei reati (e degli illeciti amministrativi) rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti; ii) a “pratiche” non in linea con le norme di comportamento emanate dalla Società; iii) a comportamenti che, in ogni caso, possono determinare una violazione del Modello;
- ogni responsabile di Divisione, cui è attribuita la responsabilità di coordinamento delle strutture di riferimento, deve segnalare formalmente e tempestivamente all’Organismo di Vigilanza eventuali comportamenti difforni al Modello;
- il dipendente, gli agenti, i promotori finanziari, i *partner* commerciali, i consulenti, i collaboratori, i c.d. parasubordinati, e in generale tutti gli *stakeholder*, per quanto riguarda i rapporti con CISCRA e l’attività svolta nei confronti di CISCRA, effettuano la segnalazione di una violazione (o presunta violazione) del Modello all’Organismo di Vigilanza secondo quanto previsto nel paragrafo 4.5.1;
- l’Organismo di Vigilanza valuta discrezionalmente e sotto la sua responsabilità le segnalazioni ricevute e i casi in cui è necessario attivarsi;
- nel caso in cui la segnalazione di eventuali violazioni del Modello sia riferita a componenti del Consiglio di Amministrazione e/o del Collegio sindacale, la stessa verrà trasmessa al Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, se riguardante lo stesso Presidente del Consiglio di Amministrazione al Presidente del Collegio sindacale.

I segnalanti in buona fede sono garantiti contro qualsiasi tipo di ritorsione, intesa come atto che possa dar adito anche al solo sospetto di discriminazione o penalizzazione. È inoltre assicurata la riservatezza dell’identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge (c.d. “*whistleblowing’s protection*”).

allocare in un apposito comitato o, infine, nei casi più delicati al Consiglio di Amministrazione” (Linee guida Confindustria).

Oltre alle segnalazioni relative a violazioni di carattere generale sopra descritte, devono essere trasmesse all'Organismo di Vigilanza, da parte delle funzioni aziendali che operano nell'ambito di attività sensibili, le informazioni concernenti: i) le risultanze periodiche dell'attività di controllo dalle stesse poste in essere per dare attuazione al Modello (*report* riepilogativi dell'attività svolta, attività di monitoraggio, indici consuntivi, ecc.); ii) le anomalie o atipicità riscontrate nell'ambito delle informazioni disponibili (un fatto non rilevante se singolarmente considerato, potrebbe assumere diversa valutazione in presenza di ripetitività o estensione dell'area di accadimento).

Tali informazioni possono riguardare, a titolo meramente esemplificativo:

- operazioni percepite come “a rischio” (ad esempio: decisioni relative alla richiesta, erogazione ed utilizzo di finanziamenti pubblici; prospetti riepilogativi di appalti pubblici ottenuti a seguito di gare a livello nazionale ed internazionale; notizie relative a commesse attribuite da enti pubblici; ecc.);
- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati (e gli illeciti amministrativi) rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti e che possano coinvolgere la Società;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario nei loro confronti ed in relazione ai reati rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti, salvo espresso divieto dell'autorità giudiziaria;
- i rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi o omissioni con profili critici rispetto all'osservanza delle norme e previsioni del Modello;
- le notizie relative ai procedimenti disciplinari svolti e alle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti assunti verso i dipendenti) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- ogni altra informazione che, sebbene non ricompresa nell'elenco che precede, risulti rilevante ai fini di una corretta e completa attività di vigilanza e aggiornamento del Modello.

4.5.1 Invio delle segnalazioni - Raccolta e conservazione delle informazioni

Le segnalazioni possono essere inviate con la seguente modalità:

- e-mail: odv231@ciscra.com
- lettera all'indirizzo: CISCRA S.p.A.
Organismo di Vigilanza
via San Michele n. 36
45020 – Villanova del Ghebbo (RO)

Le segnalazioni – che non potranno essere effettuate in forma anonima – devono preferibilmente contenere i seguenti elementi:

- generalità del soggetto che effettua la segnalazione, con indicazione della posizione o funzione svolta nell'ambito dell'azienda;
- una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
- se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi;
- se conosciute, le generalità o altri elementi (come la qualifica e il servizio in cui svolge l'attività) che consentano di identificare il soggetto/i che ha/hanno posto/i in essere i fatti segnalati;
- l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- l'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;
- ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

Ogni informazione e/o segnalazione, nonché le eventuali indagini svolte inerenti le violazioni del Modello saranno debitamente conservate e archiviate dall'Organismo di Vigilanza in un apposito archivio (informatico o cartaceo).

4.5.2 Reporting dell'Organismo di Vigilanza verso gli organi societari

L'Organismo di Vigilanza riferisce in merito all'attuazione del Modello, all'emersione di eventuali aspetti critici, alla necessità di interventi modificativi. Sono previste due distinte linee di *reporting*:

- la prima, su base continuativa, direttamente verso gli Amministratori delegati;
- la seconda, su base periodica, nei confronti del Consiglio di Amministrazione.

Gli incontri con gli organi societari cui l'Organismo di Vigilanza riferisce devono essere documentati. L'Organismo di Vigilanza cura l'archiviazione della relativa documentazione.

L'Organismo di Vigilanza predispone:

- con cadenza annuale, una relazione riepilogativa dell'attività svolta nell'anno in corso da presentare al Consiglio di Amministrazione;
- immediatamente, una comunicazione relativa al verificarsi di situazioni straordinarie (ad esempio: notizia di significative violazioni dei contenuti nel Modello, innovazioni legislative in materia di responsabilità amministrativa degli enti, significative modificazioni dell'assetto organizzativo della Società, ecc.) e in caso di segnalazioni ricevute che rivestono carattere d'urgenza, da presentare al Consiglio di Amministrazione.

CAPITOLO 5

SISTEMA DISCIPLINARE

5.1 Funzione del sistema disciplinare

L'art. 6, comma 2, lett. e) e l'art. 7, comma 4, lett. b) del d.lgs. 231/2001 indicano, quale condizione per un'efficace attuazione del modello di organizzazione, gestione e controllo, l'introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello stesso.

Pertanto, la definizione di un adeguato sistema disciplinare costituisce un presupposto essenziale della valenza scriminante del modello di organizzazione, gestione e controllo *ex d.lgs. 231/2001* rispetto alla responsabilità amministrativa degli enti.

Le sanzioni previste dal sistema disciplinare saranno applicate ad ogni violazione delle disposizioni contenute nel Modello a prescindere dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'autorità giudiziaria⁶¹, nel caso in cui il comportamento da censurare integri gli estremi di una fattispecie di reato rilevante ai fini della responsabilità amministrativa degli enti.

5.2 Misure nei confronti di lavoratori subordinati

L'osservanza delle disposizioni e delle regole comportamentali previste dal Modello costituisce adempimento da parte dei dipendenti di CISCRA degli obblighi previsti dall'art. 2104 c.c.; obblighi dei quali il contenuto del medesimo Modello rappresenta parte sostanziale ed integrante.

La violazione delle singole disposizioni e regole comportamentali di cui al Modello da parte dei dipendenti di CISCRA costituisce sempre illecito disciplinare.

⁶¹ *“Un sistema disciplinare volto a sanzionare comportamenti già di per sé costituenti reato finirebbe per duplicare inutilmente le sanzioni poste dall'ordinamento statale (pena per la persona fisica e sanzione ex decreto 231 per l'ente). Invece, ha senso prevedere un apparato disciplinare se questo opera come presidio interno all'impresa, che si aggiunge e previene l'applicazione di sanzioni “esterne” da parte dello Stato”* (Linee guida Confindustria).

Si precisa che nell'ambito di detti dipendenti, quelli di qualifica non dirigenziale sono soggetti al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle aziende grafiche e affini e delle aziende editoriali anche multimediali (di seguito semplicemente "CCNL dipendenti") e quelli di qualifica dirigenziale sono soggetti al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi (di seguito semplicemente "CCNL dirigenti").

Le misure indicate nel Modello, il cui mancato rispetto si intende sanzionare, sono comunicate mediante circolare interna a tutti i dipendenti, affisse in luogo accessibile a tutti e vincolanti per tutti i dipendenti della Società⁶².

I provvedimenti disciplinari sono irrogabili nei confronti dei lavoratori dipendenti di CISCRA conformemente a quanto previsto dall'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (c.d. "Statuto dei Lavoratori") ed eventuali normative speciali applicabili.

Per i dipendenti di livello non dirigenziale, tali provvedimenti sono quelli previsti dalle norme disciplinari di cui al CCNL dipendenti, e precisamente, a seconda della gravità delle infrazioni:

- rimprovero verbale o rimprovero scritto;
- multa sino a tre ore di normale retribuzione;
- sospensione dal lavoro fino a tre giorni;
- licenziamento con preavviso;
- licenziamento senza preavviso.

Ad ogni notizia di violazione del Modello, verrà promossa un'azione disciplinare finalizzata all'accertamento della violazione stessa. In particolare, nella fase di accertamento verrà previamente contestato al dipendente l'addebito e gli sarà, altresì, garantito un congruo termine di replica in ordine alla sua difesa. Una volta accertata la violazione, sarà comminata all'autore una sanzione disciplinare proporzionata alla gravità della violazione commessa e all'eventuale recidiva.

⁶² Si veda in merito Cass. civ., sez. lavoro, 13 settembre 2005, n. 18130, secondo cui *"in materia di sanzioni disciplinari, il principio, secondo cui l'onere di redazione e affissione del codice disciplinare non può estendersi a quei fatti il cui divieto risiede non già nelle fonti collettive o nelle determinazioni del datore di lavoro, bensì nella coscienza sociale quale minimo etico, è applicabile solo alle sanzioni disciplinari espulsive, per le quali il potere di recesso dell'imprenditore, in presenza di una giusta causa o di un giustificato motivo, è tipizzato e previsto direttamente dalla legge, e non anche per le sanzioni cosiddette conservative, per le quali il potere disciplinare del datore di lavoro, solo genericamente previsto dall'articolo 2106 c.c., esige necessariamente, per il suo concreto esercizio, la predisposizione di una normativa secondaria, cui corrisponde l'onere della pubblicità, a norma dell'articolo 7 della legge 300 del 1970, che ha inteso conferire effettività, anche con riferimento alla comunità d'impresa, al principio nullum crimen, nulla poena sine lege"*.

Resta inteso che saranno rispettate le procedure, le disposizioni e le garanzie previste dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori e dal CCNL, in materia di provvedimenti disciplinari.

Per quanto concerne l'accertamento delle infrazioni, i procedimenti disciplinari e la comminazione delle sanzioni restano validi i poteri già conferiti, nei limiti delle rispettive deleghe e competenze, al *management* di CISCRA⁶³.

Si precisa comunque che, dovrà essere comunicato ogni atto relativo al procedimento all'Organismo di Vigilanza per la valutazione di competenza.

5.2.1 Violazioni del Modello e relative sanzioni per dipendenti e dirigenti

In conformità a quanto stabilito dalla normativa rilevante⁶⁴ e in ossequio ai principi di tipicità delle violazioni e di tipicità delle sanzioni, CISCRA intende portare a conoscenza dei propri dipendenti le disposizioni e le regole comportamentali contenute nel Modello, la cui violazione costituisce illecito disciplinare, nonché le misure sanzionatorie applicabili, tenuto conto della gravità delle infrazioni.

In ogni caso l'esercizio del potere disciplinare deve sempre conformarsi ai principi di:

⁶³ Le previsioni contenute nel presente paragrafo si applicano anche a eventuali lavoratori operanti presso la Società in regime di distacco da altre società. In particolare, i provvedimenti disciplinari irrogabili nei confronti dei lavoratori distaccati nella Società, conformemente a quanto previsto dallo Statuto dei Lavoratori ed eventuali normative speciali applicabili, sono quelli previsti dalla legge nonché dall'apparato sanzionatorio del contratto collettivo nazionale del lavoro di riferimento.

⁶⁴ Ciò nel rispetto dell'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori, secondo cui "*le norme disciplinari relative alle sanzioni, alle infrazioni in relazioni alle quali ciascuna di esse può essere applicata ed alle procedure di contestazione delle stesse, devono essere portate a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti*". Secondo la dottrina e la giurisprudenza, dal citato art. 7 dello Statuto dei Lavoratori si evince che il legittimo esercizio del potere disciplinare non può prescindere dalla previa predisposizione del codice disciplinare e della sua pubblicazione. L'onere di pubblicità del codice, a mezzo di affissione, è considerato quale unica valida forma per portare a conoscenza le regole disciplinari.

Le Sezioni Unite della Cassazione, con sentenza 5 febbraio 1988, n. 1208, nel comporre il contrasto sorto in materia, hanno affermato la indefettibilità dell'onere di affissione e l'esclusione di diverse forme di comunicazione ai singoli lavoratori. Pertanto, l'affissione costituisce l'unico ed esclusivo strumento idoneo ai fini del legittimo esercizio del potere disciplinare e non può essere sostituito, ad esempio, dalla consegna materiale e individuale della normativa disciplinare. Ne deriva che, ai fini dell'assolvimento dei requisiti cui il d.lgs. 231/2001 subordina l'esonero della società da responsabilità amministrativa, è necessario e sufficiente predisporre un documento contenente la normativa disciplinare, soggetto a pubblicità nella forma dell'affissione.

- proporzione, commisurando la sanzione irrogata all'entità dell'atto contestato;
- contraddittorio, assicurando il coinvolgimento del soggetto interessato, al quale occorre dare la possibilità di addurre giustificazioni a difesa del suo comportamento una volta formulata la contestazione dell'addebito tempestivamente e specificamente.

Fermi restando gli obblighi in capo a CISCRA derivanti dallo Statuto dei Lavoratori, i dipendenti che compiono delle violazioni del Modello e del Codice Etico, verranno sanzionati come segue in conformità alle disposizioni del CCNL dipendenti:

1. incorre nel provvedimento di “**rimprovero verbale o rimprovero scritto**” il lavoratore che violi una delle procedure interne previste dal Modello o dal Codice Etico (ad esempio, che non osservi le procedure prescritte, ometta di dare comunicazione all'Organismo di Vigilanza delle informazioni prescritte, ometta di svolgere controlli, ecc.), o adotti nell'espletamento di attività nelle aree sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello o del Codice Etico. Tali comportamenti costituiscono una mancata osservanza delle disposizioni impartite dalla Società;
2. incorre nel provvedimento di “**multa sino a tre ore di normale retribuzione**”, il lavoratore che nel violare le procedure interne previste dal Modello o dal Codice Etico, o adottando nell'espletamento di attività nelle aree sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello o del Codice Etico, esponga l'integrità dei beni aziendali ad una situazione di oggettivo pericolo. Tali comportamenti, posti in essere con la mancata osservanza delle disposizioni impartite dalla Società, determinano una situazione di pericolo per l'integrità dei beni della Società e/o costituiscono atti contrari agli interessi della stessa;
3. incorre nel provvedimento della “**sospensione dal lavoro fino a tre giorni**” il lavoratore che nel violare le procedure interne previste dal Modello o dal Codice Etico, o adottando nell'espletamento di attività nelle aree sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello o del Codice Etico, arrechi danno alla Società compiendo atti contrari all'interesse della stessa, ovvero il lavoratore che sia recidivo oltre la terza volta nell'anno solare nelle mancanze di cui ai punti 1 e 2. Tali comportamenti, posti in essere per la mancata osservanza delle disposizioni impartite dalla Società, determinano un danno ai beni della Società e/o costituiscono atti contrari agli interessi della stessa;
4. incorre nel provvedimento del “**licenziamento con preavviso**” il lavoratore che adotti, nell'espletamento delle attività nelle aree sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello o del Codice Etico e diretto in modo univoco al compimento di un reato rilevante ai fini della responsabilità amministrativa degli enti. Tale comportamento

costituisce una grave inosservanza delle disposizioni impartite dalla Società e/o una grave violazione dell'obbligo del lavoratore di cooperare alla prosperità della Società;

5. incorre nel provvedimento del “**licenziamento senza preavviso**” il lavoratore che adotti nell'espletamento delle attività nelle aree sensibili un comportamento in violazione alle prescrizioni del Modello o del Codice Etico, tale da determinare la concreta applicazione a carico della Società delle misure previste dal d.lgs. 231/2001. Tale comportamento fa venire meno radicalmente la fiducia della Società nei confronti del lavoratore, costituendo un grave nocumento morale e/o materiale per l'azienda.

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate, nonché la gravità dell'infrazione saranno valutati sulla base delle seguenti circostanze:

- intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, anche in considerazione della prevedibilità dell'evento e delle conseguenze;
- rilevanza e conseguenze degli obblighi violati per la Società e per tutti i dipendenti e i portatori di interesse della Società stessa;
- responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata;
- sussistenza di circostanze aggravanti ovvero attenuanti, con particolare riguardo al comportamento del dipendente e ai precedenti disciplinari dello stesso; non si terrà peraltro conto delle sanzioni disciplinari inflitte decorsi due anni dalla loro applicazione;
- concorso di più soggetti, in accordo tra loro, nella commissione della violazione.

È fatta salva la prerogativa di CISCRA di chiedere il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione del Modello o del Codice Etico da parte di un dipendente. Il risarcimento dei danni eventualmente richiesto sarà commisurato:

- al livello di responsabilità e autonomia del dipendente, autore dell'illecito disciplinare;
- all'eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso;
- al grado di intenzionalità del suo comportamento;
- alla gravità degli effetti del medesimo, con ciò intendendosi il livello di rischio cui la Società ragionevolmente ritiene di essere stata esposta - ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 231/2001 - a seguito della condotta censurata.

Responsabile ultimo della concreta applicazione delle misure disciplinari sopra descritte è l'Amministratore delegato, il quale comminerà le sanzioni su eventuale segnalazione dell'Organismo di Vigilanza, sentito, anche, il parere del superiore gerarchico dell'autore della

condotta censurata e previa condivisione della problematica con il Consiglio di Amministrazione (compatibilmente con le tempistiche previste dalla normativa giuslavoristica per l'irrogazione delle sanzioni). In ogni caso l'Organismo di Vigilanza dovrà ricevere tempestiva informazione di ogni atto riguardante il procedimento disciplinare a carico di un lavoratore per violazione del presente Modello o del Codice Etico, fin dal momento della contestazione disciplinare. Viene comunque attribuito all'Organismo di Vigilanza, in collaborazione con l'Amministratore delegato, il compito di verificare e valutare l'idoneità del sistema disciplinare ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 231/2001.

In caso di violazione delle disposizioni e delle regole comportamentali contenute nel Modello o nel Codice Etico da parte di dirigenti, CISCRA una volta accertata la responsabilità dell'autore della violazione, adotta la misura ritenuta più idonea, compatibilmente con le previsioni di legge e in conformità a quanto previsto dal CCNL dirigenti.

Se la violazione del Modello determina la sopravvenuta carenza del rapporto di fiducia tra la Società e il dirigente, la sanzione è individuata nel licenziamento per giusta causa.

5.3 Misure nei confronti dei componenti del Consiglio di Amministrazione

In caso di violazioni delle disposizioni e delle regole di comportamento del Modello da parte di componenti del Consiglio di Amministrazione, il Collegio sindacale e il Consiglio di Amministrazione potranno assumere gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'Assemblea dei soci, al fine di adottare le misure più idonee previste dal diritto societario (*in primis*, le azioni di responsabilità e la revoca per giusta causa dalla carica).

5.4 Misure nei confronti dei sindaci

In caso di violazioni delle disposizioni e delle regole di comportamento del Modello da parte di uno o più sindaci⁶⁵, il Collegio sindacale e il Consiglio di Amministrazione potranno assumere gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'Assemblea dei soci, al fine di

⁶⁵ Sebbene i sindaci non possano essere considerati - in linea di principio - soggetti in posizione apicale, tuttavia è astrattamente ipotizzabile il coinvolgimento, anche indiretto, degli stessi sindaci nella commissione dei reati di cui al d.lgs. 231/2001 (eventualmente a titolo di concorso con soggetti in posizione apicale).

adottare le misure più idonee previste dal diritto societario (*in primis*, le azioni di responsabilità e la revoca per giusta causa dalla carica).

5.5 Misure nei confronti di *partner* commerciali, agenti, promotori finanziari, consulenti, collaboratori

La violazione da parte di *partner* commerciali, agenti, promotori finanziari, consulenti, collaboratori esterni o altri soggetti aventi rapporti contrattuali con la Società delle disposizioni e delle regole di comportamento previste dal Modello o dal Codice Etico agli stessi applicabili, o l'eventuale commissione dei reati rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti da parte degli stessi, sarà sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali che saranno inserite nei relativi contratti.

Tali clausole, facendo esplicito riferimento al rispetto delle disposizioni e delle regole di comportamento previste dal Modello e dal Codice Etico, potranno prevedere, ad esempio, l'obbligo, da parte di questi soggetti terzi, di non adottare atti o intrattenere comportamenti tali da determinare violazioni.

In caso di violazione di tale obbligo, dovrà essere prevista la risoluzione del contratto con eventuale applicazione di penali.

Resta ovviamente salva la prerogativa di CISCRA di richiedere il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione delle disposizioni e delle regole di comportamento previste dal Modello e dal Codice Etico da parte dei suddetti soggetti terzi.

CAPITOLO 6

PIANO DI FORMAZIONE E COMUNICAZIONE

6.1 Premessa

CISCRA, al fine di dare efficace attuazione al Modello, intende assicurare una corretta divulgazione dei contenuti dello stesso all'interno e all'esterno della propria organizzazione.

In particolare, obiettivo della Società è estendere la comunicazione dei contenuti del Modello non solo ai propri dipendenti ma anche ai soggetti che, pur non rivestendo la qualifica formale di dipendente, operano – anche occasionalmente – per il conseguimento degli obiettivi di CISCRA in forza di rapporti contrattuali.

L'attività di comunicazione e formazione, diversificata a seconda dei destinatari cui essa si rivolge, è, in ogni caso, improntata a principi di completezza, chiarezza, accessibilità e continuità al fine di consentire ai diversi destinatari la piena consapevolezza di quelle disposizioni aziendali che sono tenuti a rispettare e delle norme etiche che devono ispirare i loro comportamenti.

L'attività di comunicazione e formazione è supervisionata e integrata dall'Organismo di Vigilanza, cui sono assegnati, tra gli altri, i compiti di promuovere e definire le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello, nonché per la formazione del personale e la sensibilizzazione dello stesso all'osservanza dei contenuti del Modello e di promuovere e elaborare interventi di comunicazione e formazione sui contenuti del d.lgs. 231/2001, sugli impatti della normativa sull'attività dell'azienda e sulle norme comportamentali⁶⁶.

6.2 Dipendenti e componenti degli organi sociali

Ogni dipendente è tenuto a: i) acquisire consapevolezza dei contenuti del Modello; ii) conoscere le modalità operative con le quali deve essere realizzata la propria attività; iii) contribuire attivamente, in relazione al proprio ruolo e alle proprie responsabilità, all'efficace attuazione del Modello, segnalando eventuali carenze riscontrate nello stesso.

Al fine di garantire un'efficace e razionale attività di comunicazione, CISCRA promuove e agevola la conoscenza dei contenuti del Modello da parte dei dipendenti, con grado di

⁶⁶ Si veda in proposito il paragrafo 4.3.

approfondimento diversificato a seconda del grado di coinvolgimento nelle attività individuate come sensibili ai sensi del d.lgs. 231/2001.

Deve essere garantita ai dipendenti la possibilità di accedere e consultare la documentazione costituente il Modello (documento descrittivo del Modello, Codice Etico, informazioni sulle strutture organizzative della Società, sulle attività e sulle procedure aziendali) anche direttamente sull'*intranet* aziendale. Inoltre, al fine di agevolare la comprensione del Modello, i dipendenti, con modalità diversificate secondo il loro grado di coinvolgimento nelle attività individuate come sensibili ai sensi del d.lgs. 231/2001, sono tenuti a partecipare ad una specifica attività formativa.

Ai nuovi dipendenti verrà consegnata, all'atto dell'assunzione, copia del Modello e del Codice Etico e sarà fatta loro sottoscrivere dichiarazione di osservanza dei contenuti ivi descritti.

Ai componenti degli organi sociali di CISCRA saranno applicate le medesime modalità di diffusione del Modello previste per i dipendenti.

Idonei strumenti di comunicazione saranno adottati per aggiornare i dipendenti circa le eventuali modifiche apportate al Modello, nonché ogni rilevante cambiamento procedurale, normativo o organizzativo.

6.3 Altri destinatari

L'attività di comunicazione dei contenuti del Modello è indirizzata anche nei confronti di quei soggetti terzi che intrattengano con CISCRA rapporti di collaborazione contrattualmente regolati o che rappresentano la Società senza vincoli di dipendenza (ad esempio: *partner* commerciali, agenti, promotori finanziari, consulenti, distributori, procacciatori d'affari e altri collaboratori autonomi).

A tal fine, ai soggetti terzi più significativi CISCRA fornirà un estratto del documento descrittivo del Modello e una copia del Codice Etico; in alternativa, la Società potrà diffondere gli stessi su apposita sezione del proprio sito *web*.

Ai terzi cui sarà consegnato l'estratto del documento descrittivo del Modello e la copia del Codice Etico, verrà fatta sottoscrivere una dichiarazione che attesti il ricevimento di tali documenti e l'impegno all'osservanza dei contenuti ivi descritti.

6.4 Attività di formazione

La conoscenza da parte di tutti i dipendenti di CISCRA dei principi e delle disposizioni contenuti nel Modello rappresenta elemento di primaria importanza per l'efficace attuazione dello stesso.

CISCRA persegue, attraverso un adeguato programma di formazione aggiornato periodicamente e rivolto a tutti i dipendenti, una loro sensibilizzazione continua sulle problematiche attinenti al Modello, al fine di consentire ai destinatari di detta formazione di raggiungere la piena consapevolezza delle direttive aziendali e di essere posti in condizioni di rispettarle in pieno.

La Società predispone, con il supporto delle funzioni aziendali preposte (eventualmente assistite da consulenti esterni con competenze in materia di responsabilità amministrativa degli enti), specifici interventi formativi rivolti a tutti i dipendenti al fine di assicurare una adeguata conoscenza, comprensione e diffusione dei contenuti del Modello e di diffondere, altresì, una cultura aziendale orientata verso il perseguimento di una sempre maggiore trasparenza ed eticità.

Gli interventi formativi prevedono i seguenti contenuti:

- una parte generale avente ad oggetto il quadro normativo di riferimento (d.lgs. 231/2001 e reati rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti) e altri aspetti contenuti nella parte generale del Modello;
- una parte speciale avente ad oggetto le attività individuate come sensibili ai sensi del d.lgs. 231/2001 e i protocolli di controllo relativi a dette attività;
- una verifica del grado di apprendimento della formazione ricevuta.

L'attività formativa viene erogata attraverso le seguenti modalità:

- sessioni in aula, con incontri dedicati oppure mediante l'introduzione di moduli specifici nell'ambito di altre sessioni formative, a seconda dei contenuti e dei destinatari di queste ultime, con questionari di verifica del grado di apprendimento;
- *e-learning*: attraverso un modulo relativo alla parte generale per tutti i dipendenti, con esercitazioni intermedie e test di verifica di apprendimento.

I contenuti degli interventi formativi vengono costantemente aggiornati in relazione ad eventuali interventi di aggiornamento del Modello.

La partecipazione agli interventi formativi è obbligatoria. L'Organismo di Vigilanza, per il tramite delle preposte strutture aziendali, raccoglie e archivia le evidenze/attestazioni relative all'effettiva partecipazione a detti interventi formativi.

CAPITOLO 7

CRITERI DI AGGIORNAMENTO DEL MODELLO

7.1 Aggiornamento del Modello

In conformità a quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. b) del d.lgs. 231/2001, all'Organismo di Vigilanza è affidato il compito di curare l'aggiornamento del Modello.

A tal fine l'Organismo di Vigilanza, anche avvalendosi del supporto delle funzioni aziendali preposte al monitoraggio delle innovazioni normative, delle modifiche organizzative e attinenti alle tipologie di attività svolte dalla Società – e in particolare dei relativi flussi informativi a tali fini con continuità assicurati in favore dell'Organismo – identifica e segnala al Consiglio di Amministrazione l'esigenza di procedere all'aggiornamento del Modello, fornendo altresì indicazioni in merito alle modalità secondo cui procedere alla realizzazione dei relativi interventi.

Il Consiglio di Amministrazione valuta l'esigenza di aggiornamento del Modello segnalata dall'Organismo di Vigilanza e delibera in merito all'aggiornamento del Modello in relazione a modifiche e/o integrazioni che si dovessero rendere necessarie in conseguenza di:

- modifiche normative in tema di responsabilità amministrativa degli enti e significative innovazioni nell'interpretazione delle disposizioni in materia;
- identificazione di nuove attività sensibili, o variazione di quelle precedentemente identificate, anche eventualmente connesse all'avvio di nuove attività d'impresa, modificazioni dell'assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa (es. quotazione in borsa, modifica dell'oggetto sociale, modifica del sistema di *corporate governance*, etc.);
- emanazione e modifica di linee guida da parte dell'associazione di categoria di riferimento comunicate al Ministero della Giustizia a norma dell'art. 6 del d.lgs. 231/2001 e degli artt. 5 e ss. del d.m. 26 giugno 2003, n. 201;
- commissione dei reati rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti da parte dei destinatari delle previsioni del Modello o, più in generale, di significative violazioni del Modello;
- riscontro di carenze e/o lacune nelle previsioni del Modello a seguito di verifiche sull'efficacia del medesimo.

Contestualmente all'assunzione delle proprie delibere attinenti allo svolgimento di attività di aggiornamento del Modello, il Consiglio di Amministrazione identifica le funzioni aziendali che saranno tenute ad occuparsi della realizzazione e attuazione dei predetti interventi di aggiornamento e le correlate modalità degli stessi, autorizzando l'avvio di un apposito progetto.

Le funzioni incaricate realizzano gli interventi deliberati secondo le istruzioni ricevute e, previa informativa all'Organismo di Vigilanza, sottopongono all'approvazione del Consiglio di Amministrazione le proposte di aggiornamento del Modello scaturenti dagli esiti del relativo progetto.

Il Consiglio di Amministrazione approva gli esiti del progetto, dispone l'aggiornamento del Modello e identifica le funzioni aziendali che saranno tenute ad occuparsi dell'attuazione delle modifiche/integrazioni derivanti dagli esiti del progetto medesimo e della diffusione dei relativi contenuti all'interno e all'esterno della Società.

L'approvazione dell'aggiornamento del Modello viene immediatamente comunicata all'Organismo di Vigilanza, il quale, a sua volta, vigila sulla corretta attuazione e diffusione degli aggiornamenti operati.

L'Organismo di Vigilanza provvede, altresì, mediante apposita relazione, a informare il Consiglio di Amministrazione circa l'esito dell'attività di vigilanza intrapresa in ottemperanza alla delibera che dispone l'aggiornamento del Modello.

Il Modello è, in ogni caso, sottoposto a procedimento di revisione periodica con cadenza triennale da disporsi mediante delibera del Consiglio di Amministrazione.

PARTE SPECIALE

PREMESSA

La struttura del presente documento descrittivo prevede l'illustrazione nella parte speciale dei presidi finalizzati alla prevenzione del rischio di commissione dei reati rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti, ai quali si affiancano le previsioni del Codice Etico.

Tali presidi si articolano su due livelli di controllo:

- **protocolli generali**, che sono sempre presenti in tutte le attività sensibili prese in considerazione dal Modello;
- **protocolli specifici**, che prevedono disposizioni particolari volte a disciplinare gli aspetti peculiari delle attività sensibili.

I protocolli prevedono sia disposizioni immediatamente precettive sia disposizioni che trovano invece attuazione nella normativa aziendale (es. procedure, circolari, ecc.).

I protocolli generali di controllo delle attività sono:

- a) **segregazione delle attività**: l'esercizio delle attività sensibili viene realizzato in osservanza del principio di segregazione tra chi esegue, chi controlla e chi autorizza;
- b) **norme**: la Società adotta e applica disposizioni organizzative idonee a fornire almeno principi di riferimento generali per la regolamentazione dell'attività sensibile in conformità alle prescrizioni del Modello e del Codice Etico;
- c) **poteri di firma e poteri autorizzativi**: l'esercizio di poteri di firma e poteri autorizzativi interni avviene sulla base di regole formalizzate a tal fine introdotte;
- d) **tracciabilità**: i soggetti, le funzioni interessate e/o i sistemi informativi utilizzati assicurano l'individuazione e la ricostruzione delle fonti, degli elementi informativi e dei controlli effettuati che supportano la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società e le modalità di gestione delle risorse finanziarie.

La presente parte speciale si compone di 9 capitoli ciascuno dedicato a una categoria di reati, rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti, che la Società ha stabilito di prendere in considerazione in ragione delle caratteristiche della propria attività.

La struttura di ogni capitolo è caratterizzata dall'associazione tra fattispecie di reato (descritte nel paragrafo 1)⁶⁷, attività sensibili individuate dalla Società con riferimento alle predette fattispecie di reato (elencate nel paragrafo 2) e protocolli specifici (paragrafo 3).

I protocolli generali e specifici sono stati definiti utilizzando come riferimento le Linee guida di Confindustria e le Linee guida AIE, nonché le *best practice* internazionali, e sono stati successivamente adottati dalla Società con gli opportuni adattamenti operati in ragione del proprio modello di *governance* e assetto organizzativo.

Si rileva che il sistema di gestione delle risorse finanziarie, oltre a essere espresso dai protocolli che danno attuazione ai principi di “tracciabilità” e “segregazione” (quest'ultimo relativamente alla separazione dei compiti e alla contrapposizione di funzioni), trova manifestazione anche nell'ambito del sistema delle deleghe, istituito dalla Società in ossequio al protocollo “poteri di firma e poteri autorizzativi”, che prevede differenziazione delle soglie di approvazione delle spese in capo a soggetti diversi e modalità di esercizio della firma sociale nell'autorizzazione di operazioni finanziarie.

I protocolli specifici relativi ai reati in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro sono stati definiti, in conformità a quanto previsto dall'art. 30, comma 5, d.lgs. 81/2008, utilizzando come riferimento le linee guida UNI-INAIL e allo *standard* OHSAS 18001 per la realizzazione di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro.

I protocolli specifici relativi ai reati in materia ambientale sono stati definiti utilizzando come riferimento lo *standard* di gestione ambientale ISO 14001, il quale fissa i requisiti di un sistema di gestione ambientale per qualsiasi organizzazione produttiva.

I protocolli specifici, laddove l'attività sensibile cui sono associati sia svolta in regime di *outsourcing* da terzi, potranno essere recepiti nell'ambito dei contratti di servizio relativi allo svolgimento dell'attività.

Si rileva, infine, che nel caso in cui un'attività sensibile individuata dalla Società sia, in tutto o in parte, svolta da soggetti terzi in nome e/o per conto della Società, trovano applicazione – in sostituzione e/o a complemento dei protocolli specifici previsti per le singole attività sensibili – i seguenti protocolli:

- **contratti:** per ogni attività sensibile affidata, in tutto o in parte, in *outsourcing* viene stipulato uno specifico contratto che disciplina lo svolgimento dell'attività sensibile e

⁶⁷ La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati *ex art. 5* del d.lgs. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico dell'ente, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal decreto.

definisce i livelli di servizio (SLA) in modo dettagliato e analitico, in modo da delineare chiaramente le attività di competenza della Società e quelle di competenza dell'*outsourcer* e regolare le modalità secondo le quali, in conformità alle prescrizioni del Modello e del Codice Etico, l'attività sensibile deve essere eseguita da parte dell'*outsourcer*;

- **referente:** con riferimento ad ogni attività affidata, in tutto o in parte, in *outsourcing* viene individuato, all'interno della Società, un soggetto/funzione responsabile del rispetto delle disposizioni contenute nel *Service Level Agreement* (norme contrattuali, livelli di servizio), a presidio delle responsabilità facenti capo alla Società con riferimento all'attività affidata all'esterno;
- **clausole ad hoc:** nei contratti di servizio stipulati con soggetti terzi sono previsti richiami alla disciplina prevista dal Modello e del Codice Etico per lo svolgimento dell'attività sensibile e sono inserite clausole risolutive espresse volte a sanzionare comportamenti, da parte dei soggetti terzi, contrari alle previsioni contenute nel Modello e nel Codice Etico;
- **presidi di controllo:** nei contratti di servizio i soggetti terzi, cui viene affidata da parte della Società – in tutto o in parte – la gestione dell'attività, si impegnano a dotarsi di misure idonee a prevenire il rischio di commissione dei reati e degli illeciti amministrativi rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa *ex* d.lgs. 231/2001 che potrebbero essere ascritti alla Società.

CAPITOLO 1

I REATI NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

1 I reati nei confronti della Pubblica Amministrazione richiamati dagli articoli 24 e 25 del d.lgs. 231/2001

Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.)

L'art. 316-bis c.p. sanziona la condotta di chiunque, estraneo alla Pubblica Amministrazione, dopo avere ottenuto contributi, sovvenzioni o finanziamenti dallo Stato, da altro Ente Pubblico o dalle Comunità Europee per specifiche finalità di pubblico interesse, ne faccia un uso diverso.

Per contributo o sovvenzione deve intendersi ogni attribuzione pecuniaria, concessa dalla Pubblica Amministrazione (intesa in senso lato), periodica o occasionale, avente misura fissa o determinata in base a parametri variabili, vincolata nell' "an" o nel "quantum" o meramente discrezionale, mentre i finanziamenti sono atti negoziali caratterizzati dall'obbligo di destinazione delle somme o di restituzione o da ulteriori e diversi oneri.

La condotta rilevante, dunque, si sostanzia nella distrazione di un bene per la sua destinazione a fini diversi da quello per cui è stato erogato.

Si tratta di una norma diretta a reprimere frodi successive al conseguimento di prestazioni pubbliche, con l'obiettivo di evitare, mediante l'elusione del vincolo di destinazione all'origine dell'erogazione, la vanificazione dello scopo di interesse generale sotteso a quest'ultima.

Il bene-interesse tutelato è quello del buon andamento dell'ente erogatore.

Il reato si consuma nel momento in cui le sovvenzioni o i finanziamenti vengono distratti dalle destinazioni per cui sono stati erogati.

Il dolo è generico e consiste nella coscienza e volontà di non destinare le somme ricevute alla soddisfazione delle finalità di pubblico interesse.

Nello specifico il reato in oggetto potrebbe, a titolo esemplificativo, essere realizzato destinando, in tutto o in parte, le somme concesse dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee per l'assunzione e formazione del personale o per la ristrutturazione degli immobili o per le attività di adeguamento alla normativa in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro ad altri scopi quali finanziamenti di progetti, acquisti di beni e servizi, ecc.

Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.)

L'art. 316-ter c.p. punisce, salvo che il fatto non integri gli estremi del reato di truffa aggravata ai danni dello Stato (art. 640 bis CP), chiunque consegua indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominati, concessi o erogati dallo Stato, da altri Enti pubblici o delle Comunità europee, per un ammontare superiore a euro 3.999,96, realizzando le seguenti condotte:

- utilizzo o presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere;
- omissione di informazioni dovute.

La norma è diretta ad evitare frodi che, pur non integrando gli estremi della truffa, causino, mediante l'indebita percezione di prestazioni pubbliche, un danno allo Stato.

La principale differenza con la truffa aggravata ai danni dello Stato risiede nel fatto che la fattispecie in esame non include l'induzione in errore del soggetto passivo tra gli elementi costitutivi del reato.

Pertanto, qualora l'erogazione consegua alla mera presentazione di una dichiarazione mendace, senza costituire l'effetto dell'induzione in errore dell'Ente erogante circa i presupposti che la legittimano, ricorre la fattispecie in discorso e non quella di truffa.

È necessario che le somme ricevute non siano dovute, ossia non sussistano gli estremi per ottenerle e, quindi, manchi la giustificazione di un pubblico interesse.

Il beneficio deve essere indebito: non lo si sarebbe ottenuto senza l'utilizzazione o la presentazione del falso documento o della falsa dichiarazione ovvero fornendo le informazioni richieste.

Il reato si consuma nel tempo e nel luogo in cui viene ottenuta l'indebita percezione.

Il dolo richiesto è specifico: il fatto deve essere commesso al fine di conseguire l'erogazione; l'errore sulla genuinità del documento o sulla veridicità delle dichiarazioni esclude il dolo.

Nello specifico il reato in oggetto potrebbe, a titolo esemplificativo, essere realizzato rilasciando, allo scopo di ottenere un finanziamento pubblico (statale o comunitario), all'ente erogante informazioni/dichiarazioni non corrispondenti alla realtà o attestanti cose non vere ovvero omettendo informazioni dovute. Si pensi, in particolare, al caso in cui l'ente erogante richieda fra i requisiti di ammissibilità della richiesta del finanziamento che la società sia iscritta in albi specifici e la stessa società pur di ottenere il finanziamento produca una documentazione falsa che attesta l'iscrizione all'albo richiesto dall'ente.

Truffa aggravata in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.)

L'art. 640 c.p. descrive il reato di truffa, ossia la condotta di chiunque che, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

Tale delitto consta di quattro principali elementi:

- una particolare condotta fraudolenta posta in essere dall'agente e concretantesi nei cosiddetti artifici o raggiri;
- l'induzione in errore della vittima come conseguenza degli artifici o raggiri;
- il compimento da parte della vittima di un atto di disposizione patrimoniale a seguito della detta induzione in errore;
- un danno patrimoniale derivato alla vittima con conseguente ingiusto profitto per l'agente o per altra persona.

Scopo della norma è la tutela della libertà del consenso nei negozi patrimoniali. Tutela che si fa più incisiva, mediante la previsione di un'apposita aggravante, laddove il soggetto leso sia lo Stato o un altro Ente pubblico, ipotesi di rilievo per la responsabilità amministrativa ai sensi del Decreto.

Il delitto si consuma nel momento in cui l'agente consegue l'ingiusto profitto con altrui danno.

Il dolo è generico, consiste nella volontarietà del fatto, nella cosciente direzione della condotta a trarre in inganno la vittima e a determinare, con tale mezzo, la disposizione patrimoniale e il profitto.

Il dolo deve accompagnare tutto l'iter criminoso, dall'inizio alla fine, per cui un dolo solo successivo non è sufficiente.

Nello specifico il reato in oggetto potrebbe, a titolo esemplificativo, essere realizzato:

- alterando la documentazione trasmessa agli uffici della P.A. competenti al fine di indurre in errore circa l'esistenza di condizioni essenziali per ottenere licenze, autorizzazioni, concessioni, abilitazioni, ecc.;
- assumendo, nella fase preliminare e contestuale alla conclusione di accordi commerciali con la P.A., un comportamento fraudolento ovvero ponendo in essere artifici e/o raggiri che inducano in errore la P.A. circa la situazione economica patrimoniale della società, il possesso dei requisiti tecnico-organizzativi richiesti, i requisiti quantitativi e qualitativi richiesti. Si pensi, in particolare, al caso in cui la P.A. sia intenzionata a contrattare esclusivamente con società che hanno un certo numero di dipendenti o che hanno sedi in luoghi specifici, e la società, interessata alla conclusione positiva del contratto, fornisca

- nelle dichiarazioni/informazioni da trasmettere all'ente dati diversi da quelli reali anche supportati da documentazione alterata (es. statistiche ufficiali);
- applicando, nell'ambito della gestione del rapporto commerciale con la P.A., in modo fraudolento, commissioni non contemplate nell'accordo commerciale o commissioni per importi diversi da quelli concordati in fase di formalizzazione del contratto;
 - omettendo il versamento o alterando la documentazione relativa ai versamenti dei contributi INPS, INAIL dei dipendenti;
 - alterando la documentazione da fornire alla P.A. all'atto dell'assunzione di personale appartenente alle categorie protette o agevolate al fine di ottenere sgravi contributivi indebiti e crediti d'imposta ovvero rendendo informazioni non veritiere in occasione della redazione del prospetto informativo annuale relativo alle assunzioni obbligatorie.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (articolo 640-bis c.p.)

La fattispecie si realizza se il fatto previsto dall'art. 640 c.p. (ossia la truffa) riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Nello specifico il reato in oggetto potrebbe, a titolo esemplificativo, essere realizzato inducendo in errore, attraverso artifici, raggiri o dichiarazioni mendaci, l'ente erogante allo scopo di ottenere erogazioni pubbliche (statali o comunitarie). Si pensi, in particolare, al caso in cui la società induca in errore l'ente erogante circa il possesso di specifici requisiti richiesti per ottenere il finanziamento producendo (o contribuendo a produrre, nel caso di concorso) documentazione falsa attestante l'iscrizione a uno specifico albo come richiesto dall'ente erogante.

Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (articolo 640-ter c.p.)

Questa fattispecie delittuosa si realizza quando un soggetto, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

Il reato presenta elementi costitutivi pressoché identici a quelli della truffa, salvo il fatto che l'attività fraudolenta non investe una persona, ma un sistema informatico attraverso la sua manipolazione.

Nello specifico il reato in oggetto potrebbe, a titolo esemplificativo, essere realizzato alterando i registri informatici della P.A. per far risultare esistenti condizioni essenziali per la partecipazione a gare (iscrizione in albi, ecc.) ovvero per la successiva produzione di documenti

attestanti fatti e circostanze inesistenti o, ancora, per modificare dati fiscali/previdenziali di interesse della società (es. Mod. 770), già trasmessi all'amministrazione finanziaria.

Concussione (articolo 317 c.p.)

Tale fattispecie si realizza quando “*il pubblico ufficiale⁶⁸ che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità*”.

La differenza tra la concussione e corruzione risiede nell'esistenza di una situazione idonea a determinare uno stato di soggezione del privato nei confronti del pubblico ufficiale.

Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)

Tale fattispecie punisce “*il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa*” (c.d. corruzione impropria)

Tale reato risulta configurabile laddove vi sia un flusso illecito di denaro (o altra utilità) tra esponenti aziendali e un soggetto pubblico, nell'esercizio delle proprie funzioni o dei suoi poteri, senza la necessità che sia dimostrato (come invece richiesto dalla formulazione precedente del reato rubricato “*corruzione per un atto di ufficio*” prima della riforma nel 2012) un nesso causale tra la prestazione (o l'utilità erogata) e un singolo e specifico provvedimento o atto della P.A.

Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.)

La fattispecie prevista dall'articolo 319 del codice penale si realizza, invece, quando il pubblico ufficiale, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa (c.d. corruzione propria).

Si ha circostanza aggravante se il fatto di cui all'articolo 319 del codice penale ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene (articolo 319-bis c.p.).

⁶⁸ La qualifica di “pubblico ufficiale” (art. 357 c.p.) va riconosciuta a tutti i soggetti, pubblici dipendenti o privati, che possono o debbono, nell'ambito di una potestà regolata dal diritto pubblico, formare e manifestare la volontà della Pubblica Amministrazione ovvero esercitare poteri autoritativi o certificativi (es. recapito degli atti giudiziari o attività di messo notificatore per conto di Equitalia o di amministrazioni comunali; concessione finanziamenti agevolati per conto dei Ministeri; riscossione coattiva tributi; etc.).

La norma richiede il dolo specifico: la volontà del soggetto agente deve essere specificamente diretta al raggiungimento del fine richiesto dalla norma, ovverosia l'induzione del pubblico funzionario a omettere o ritardare un atto di ufficio o compiere un atto contrario ai doveri di ufficio.

L'attività delittuosa del funzionario pubblico può, dunque, estrinsecarsi sia in un atto conforme ai doveri d'ufficio (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia, e soprattutto, in un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: pubblico ufficiale che accetta denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara).

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)

Tale fattispecie si realizza se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 c.p. siano commessi dal pubblico ufficiale per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo. La norma si applica, senza distinzione, a tutti i pubblici ufficiali e non soltanto ai magistrati.

Il bene tutelato dalla norma è il buon andamento e l'imparzialità della Pubblica Amministrazione.

Gli atti giudiziari oggetto di corruzione non sono solo quelli, compiuti dai magistrati e dai loro collaboratori istituzionali, che costituiscono esercizio della funzione giudiziaria, ben potendo soggetti esterni all'apparato giudiziario influenzare la sorte del processo, ma possono sostanziarsi in qualsiasi atto funzionale al processo, indipendentemente dalla qualifica rivestita dal soggetto che lo pone in essere.

Il destinatario del favore o del danno deve essere "la parte processuale", ossia il soggetto che ha proposto la domanda ovvero colui nei confronti del quale la domanda è stata proposta. Nel processo penale la qualifica di parte spetta alla persona sottoposta alle indagini, alla persona offesa e, inoltre, all'imputato, al pubblico ministero, alla parte civile, al responsabile civile e al civilmente obbligato per la pena pecuniaria.

Il reato in esame presenta la struttura del dolo specifico, richiedendo che i fatti di corruzione siano commessi "*per favorire o danneggiare una parte*".

Il delitto si consuma con la dazione/ricezione del denaro od altra utilità, oppure con la promessa/accettazione collegata al raggiunto accordo dei due soggetti coinvolti.

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)

Tale fattispecie si realizza laddove “*il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio*⁶⁹ che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro”⁷⁰.

Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.)

Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all’incaricato di un pubblico servizio.

Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)

⁶⁹ Sono incaricati di un pubblico servizio (art. 358 c.p.) coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio e che, pur agendo nell’ambito di un’attività disciplinata nelle forme della pubblica funzione, mancano dei poteri tipici di questa, con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni d’ordine o di prestazione di un’attività meramente materiale (es. erogazione servizi di vario tipo sulla base di convenzioni con Ministeri o altri soggetti annoverabili tra le PA che non comportino poteri certificativi).

⁷⁰ Con la sentenza n. 12228 del 14 marzo 2014, la Cassazione a Sezioni Unite ha indicato i principi di diritto da osservare per individuare la linea di confine tra l’art. 317 e l’art. 319-*quater* c.p., evidenziando che:

- la differenza tra il reato di concussione (art. 317 c.p.) e quello di induzione indebita a dare o promettere utilità (319-*quater* c.p.) riguarda i soggetti attivi e le modalità di perseguimento del risultato o della promessa di utilità. Infatti, la concussione consiste nell’abuso costrittivo attuato dal pubblico ufficiale mediante violenza o minaccia di un danno *contra ius* che determina la soggezione psicologica del destinatario - ma non l’annullamento della sua libertà di autodeterminazione - il quale, senza riceverne alcun vantaggio, si trova di fronte all’alternativa di subire il male prospettato o di evitarlo con la dazione o promessa dell’utilità. L’induzione indebita si realizza, invece, nel caso di abuso induttivo del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che, con una condotta di persuasione, inganno o pressione morale condiziona in modo più tenue la volontà del destinatario; quest’ultimo, pur disponendo di un margine decisionale più ampio, finisce per accettare la richiesta della prestazione indebita, nella prospettiva di conseguire un tornaconto personale;
- i reati di concussione e induzione indebita si distinguono dalle fattispecie corruttive in quanto i primi due delitti presuppongono una condotta di prevaricazione abusiva del funzionario pubblico idonea a determinare la soggezione psicologica del privato, costretto o indotto alla dazione o promessa indebita, mentre l’accordo corruttivo viene concluso liberamente e consapevolmente dalle parti. Queste si trovano su un piano di parità sinallagmatica, nel senso che l’accordo è in grado di produrre vantaggi reciproci per entrambi i soggetti che lo pongano in essere. In tale ambito è inoltre opportuno segnalare, in ragione del suo carattere innovativo, l’introduzione della fattispecie inerente il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-*bis* c.p.).

Pur non costituendo detto reato presupposto per la responsabilità degli enti ai sensi del Decreto, si ritiene che esso assuma - nel generale contesto delineato dal vigente quadro normativo, che recepisce gli orientamenti internazionali sul contrasto anche di comportamenti prodromici rispetto ad accordi corruttivi - particolare rilevanza, in quanto le relative condotte illecite potrebbero avere un carattere di connessione e/o di contiguità rispetto a quelle corruttive, rilevanti nell’ottica del Decreto.

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 del codice penale in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche, per disposizione della norma qui in esame, a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.

In altri termini, colui che corrompe commette una autonoma fattispecie di reato rispetto a quella compiuta dal pubblico ufficiale (o dall'incaricato di pubblico servizio) che si è lasciato corrompere nei modi e ponendo in essere le condotte contemplate negli articoli sopra richiamati.

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

La norma sanziona, qualora non vi sia accettazione, l'offerta o promessa a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, di denaro od altra utilità non dovuti, per indurlo all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri oppure ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri.

Soggetto attivo del reato è, secondo la lettera della norma, "chiunque" realizzi la predetta condotta: si tratta pertanto di un reato comune.

Il reato si perfeziona con l'offerta o promessa dell'utilità oppure con la sollecitazione della promessa o dazione, irrilevante è il raggiungimento o meno del fine a cui è preordinata l'istigazione.

Il dolo è specifico e consiste nella coscienza e volontà di indurre il pubblico funzionario al compimento dell'atto conforme o contrario ai doveri di ufficio.

Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)

Tale norma estende i suddetti reati anche a membri delle Istituzioni comunitarie europee, nonché ai funzionari delle stesse e dell'intera struttura amministrativa comunitaria, e alle persone comandate presso la Comunità con particolari funzioni o addette ad enti previsti dai trattati. Le stesse disposizioni si applicano anche alle persone che nell'ambito degli Stati membri dell'Unione Europea svolgono attività corrispondenti a quelle che nel nostro ordinamento sono svolte da pubblici ufficiali o da incaricati di un pubblico servizio.

Nello specifico i reati di corruzione sopra richiamati potrebbero, a titolo esemplificativo, essere realizzati offrendo/promettendo denaro o altra utilità:

- al pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio al fine di concludere accordi commerciali – mediante procedure negoziate o ad evidenza pubblica – con la P.A. di appartenenza;
- al pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio al fine di: ottenere l’accelerazione di pratiche di rilascio di autorizzazioni; non far rilevare elementi che impedirebbero il rilascio di autorizzazioni; garantire il sicuro rilascio di autorizzazioni;
- al pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio al fine di non ricevere provvedimenti di natura sanzionatoria a seguito di accertate violazioni di adempimenti obbligatori (es. violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, omissione di adempimenti antiriciclaggio, ecc.);
- a esponenti delle Autorità di vigilanza al fine di: omettere nel verbale di ispezione rilievi, anomalie emerse nel corso dell’ispezione; far ritardare o non effettuare l’ispezione stessa; far ignorare ritardi, o il mancato invio delle comunicazioni o risposte a richieste specifiche da parte delle Autorità;
- al pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio al fine di: non ricevere sanzioni per il mancato o ritardato invio di risposte alle richieste di informazioni inoltrate dall’Agenzia delle Entrate; non ricevere sanzioni per il mancato o ritardato pagamento delle imposte e tasse; evitare indagini di carattere fiscale; non far rilevare anomalie accertate in corso d’ispezione/indagine.

L’utilità promessa od offerta al pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio al fine di ottenere un indebito vantaggio, potrebbe consistere a titolo esemplificativo:

- nell’assunzione di persone legate al pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio da vincoli di parentela o simili;
- in regali o omaggi che non siano di modico valore e non direttamente ascrivibili a normali relazioni di cortesia;
- nella concessione di prodotti e servizi a condizioni economiche particolarmente vantaggiose;
- nella conclusione di contratti per la fornitura di beni e servizi con controparti segnalate dal pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio;
- nella conclusione di contratti di sponsorizzazione con controparti segnalate dal pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio.

2 Le attività individuate come sensibili ai fini del d.lgs. 231/2001 con riferimento ai reati nei confronti della Pubblica Amministrazione

L'analisi dei processi aziendali della Società in sede di *risk assessment* ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato richiamate dagli articoli 24 e 25 del d.lgs. 231/2001; di seguito sono elencate le cosiddette attività sensibili o a rischio identificate con riferimento ai reati nei confronti della Pubblica Amministrazione:

1. negoziazione, stipulazione ed esecuzione di contratti/convenzioni con Soggetti Pubblici⁷¹ mediante procedure negoziate (affidamento diretto o trattativa privata) o ad evidenza pubblica (aperte o ristrette);
2. poteri di firma nell'ambito della gestione delle risorse finanziarie;
3. gestione dei rapporti con Soggetti Pubblici – incluse le Autorità Pubbliche di Vigilanza (es. Banca d'Italia; Consob; Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato; Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas; Autorità garante per le comunicazioni; Isvap; Covip; Ministeri; Autorità Garante per la protezione dei dati personali) - che operino quali pubbliche autorità con riferimento a determinate aree di competenza. Adempimenti ed ispezioni;
4. gestione dei rapporti con Soggetti Pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni e licenze per l'esercizio delle attività aziendali;
5. assunzione di personale, ivi inclusa l'assunzione di soggetti appartenenti alla categorie protette o la cui assunzione è agevolata. Rapporti con Enti previdenziali e assistenziali;
6. rapporti con autorità inquirenti (Carabinieri, Polizia di Stato, Polizia Municipale, Guardia di Finanza);
7. promozioni commerciali e sponsorizzazioni ad Enti Pubblici⁷²;

⁷¹ Si precisa che per Soggetti Pubblici devono intendersi gli esponenti della P.A. o altri soggetti la cui qualificazione sia comunque riconducibile alla nozione di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio (cfr note 68 e 69).

8. gestione dei rapporti con l'amministrazione finanziaria;
9. acquisizione e/o gestione di contributi / sovvenzioni / finanziamenti concessi da Enti Pubblici a favore della Società;
10. gestione dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali (es. civili, tributari, giuslavoristici, amministrativi, penali, ecc.), nomina dei legali e coordinamento delle loro attività;
11. gestione di *software* di Enti Pubblici o forniti da terzi per conto di Enti Pubblici e collegamenti telematici (in entrata e in uscita) o trasmissione di dati su supporti informatici a Enti Pubblici;
12. rapporti con mandatari, agenti, promotori finanziari e intermediari (selezione, instaurazione e regolamento del rapporto, determinazione del compenso, gestione e scioglimento del rapporto);
13. negoziazione, stipulazione ed esecuzione di contratti con Soggetti Pubblici attraverso associazioni o raggruppamenti temporanei di impresa, *joint venture* e consorzi.

3 Il sistema dei controlli

Per le attività sensibili identificate con riferimento ai reati nei confronti della Pubblica Amministrazione, oltre ai quattro protocolli generali, sono stati individuati, anche sulla scorta delle *best practice* internazionali in tema di rischi di frode e corruzione, i protocolli specifici di seguito elencati.

Relativamente alle attività sensibili n. **1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10**, i protocolli specifici sono i seguenti:

- 1 Divieto di stipula di contratti in autonomia:** il soggetto che intrattiene rapporti o effettua negoziazioni con Soggetti Pubblici non può da solo e liberamente stipulare i contratti che ha

⁷² Si precisa che per Enti Pubblici devono intendersi lo Stato e gli altri enti pubblici di cui agli artt. 316-*bis*, 316-*ter*, 640, 640-*bis* c.p. nonché gli altri enti nei quali operano esponenti della P.A. o altri soggetti la cui qualificazione sia comunque riconducibile alla nozione di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio.

negoziato.

- 1.1 Autorizzazione formale:** la negoziazione e stipulazione dei contratti avviene solo sulla base di una delega o autorizzazione o procura a tal fine formalizzate con indicazione di vincoli e responsabilità.
- 2 Divieto di accesso a risorse finanziarie in autonomia:** il soggetto che intrattiene rapporti o effettua negoziazioni con Soggetti Pubblici non può da solo e liberamente accedere alle risorse finanziarie e/o autorizzare disposizioni di pagamento.
 - 2.1 Autorizzazione formale:** l'effettuazione delle spese avviene solo in base a una delega o autorizzazione o procura formalizzate con limiti di valore, vincoli e responsabilità.
 - 2.2 Documentazione:** le spese possono essere effettuate solo in base a documenti giustificativi con motivazione, attestazione di inerenza e congruità, approvati da adeguato livello gerarchico e archiviati.
- 3 Divieto di conferimento di contratti di consulenza, intermediazione o similari in autonomia:** nessuno può da solo e liberamente conferire incarichi di consulenza, intermediazione o altra prestazione professionale simile.
 - 3.1 Autorizzazione formale:** il conferimento dell'incarico può essere operato solo in base a una delega o autorizzazione o procura formalizzate, con limiti di spesa, vincoli e responsabilità.
 - 3.2 Lista di fornitori:** l'incarico viene conferito sulla base di una lista di fornitori / consulenti / professionisti, gestita dalla funzione competente. L'inserimento/ eliminazione dalla lista è basato su criteri oggettivi. L'individuazione all'interno della lista è motivata e documentata.
 - 3.3 Documentazione:** gli incarichi possono essere conferiti solo in base a documenti giustificativi con motivazione e nominativi, attestazione di inerenza e congruità, approvati da adeguato livello gerarchico e archiviati.

- 4** **Divieto di concessione di utilità in autonomia:** il soggetto che intrattiene rapporti e/o effettua negoziati con Soggetti Pubblici non può da solo e liberamente concedere qualsivoglia utilità.
- 4.1** **Autorizzazione formale:** il conferimento di utilità può essere realizzato solo in base a una delega o autorizzazione o procura formalizzate.
- 4.2** **Elenco degli omaggi:** gli omaggi sono selezionati da un elenco gestito dalla funzione competente e, comunque, da soggetto diverso da quello che intrattiene rapporti con Soggetti Pubblici.
- 4.3** **Lista dei fornitori:** gli eventuali fornitori delle utilità vengono scelti all'interno di una lista gestita dalla funzione acquisti. L'inserimento/ eliminazione dei fornitori dalla lista è basato su criteri oggettivi. L'individuazione, all'interno della lista, del fornitore della singola utilità è motivata e documentata.
- 4.4** **Documentazione:** le spese per la concessione di utilità possono essere effettuate solo in base a documenti giustificativi con motivazione, attestazione di inerenza e congruità, approvati da adeguato livello gerarchico e archiviati.
- 5** **Divieto di assunzione di personale in autonomia:** il soggetto che intrattiene rapporti o effettua negoziati con Soggetti Pubblici non può da solo e liberamente procedere ad assunzioni di personale.
- 5.1** **Criteri di selezione del personale:** la selezione dei candidati è realizzata sulla base di criteri oggettivi a tal fine applicati.
- 5.2** **Autorizzazione formale:** l'assunzione di personale avviene solo in base a una delega o autorizzazione o procura formalizzate.
- 5.3** **Documentazione:** le assunzioni vengono supportate da documenti giustificativi.
- 6** **Divieto di concedere in autonomia prodotti / servizi a condizioni diverse da quelle**

standard: il soggetto che intrattiene rapporti con Soggetti Pubblici non può da solo e liberamente concedere prodotti/servizi a condizioni diverse da quelle *standard*.

6.1 Autorizzazione: l'eventuale concessione di prodotti/servizi a condizioni diverse da quelle *standard* può avvenire solo in base a una delega o autorizzazione o procura a tal fine formalizzate.

6.2 Documentazione: la concessione di prodotti/servizi a condizioni diverse da quelle *standard* è motivata e supportata da documenti giustificativi approvati da adeguato livello gerarchico e archiviati.

7 Sicurezza informatica: il trattamento informatico dei dati viene operato in osservanza di adeguate misure di sicurezza quali quelle contenute nel d.lgs. 196/2003 e nelle *best practice* di riferimento.

8 Obbligo di collaborazione: il soggetto che intrattiene rapporti o effettua negoziazioni con Soggetti Pubblici è obbligato alla massima correttezza, collaborazione e trasparenza nei rapporti con tali soggetti.

Tutte le azioni, le operazioni, le negoziazioni e, in genere, i comportamenti posti in essere nello svolgimento dell'attività sensibile, devono essere improntati ai principi di correttezza, integrità, legittimità, e chiarezza.

Qualsiasi informazione e/o comunicazione destinata a Soggetti Pubblici deve essere accurata, veritiera, corretta, completa, chiara, puntuale e sempre rigorosamente conforme a quanto previsto dalle disposizioni applicabili.

Inoltre, relativamente alla sola attività sensibile n. **9**, i protocolli specifici sono i seguenti:

1 Regole di comportamento: i dipendenti della Società e i collaboratori, le cui azioni siano riferibili alla Società, hanno il dovere di tenere comportamenti corretti nello svolgimento dell'attività in oggetto.

2 Omaggi / utilità: è vietata e ritenuta contraria all'interesse della Società ogni sollecitazione di denaro, favori o utilità, effettuata direttamente o attraverso terzi, da parte di dipendenti della

Società o di collaboratori, le cui attività siano riferibili alla Società.

- 3 Segnalazioni:** l'esponente della Società che dovesse ricevere omaggi o trattamenti di favore non rientranti nelle normali relazioni di cortesia ne informa il proprio superiore gerarchico.
- 4 Attività / incarichi:** gli esponenti della Società evitano di partecipare ad attività o assumere incarichi, direttamente o indirettamente, che possano interferire con la loro capacità di assumere decisioni, in maniera indipendente e imparziale nell'ambito della funzione da essi svolta per conto della Società.

Relativamente all'attività sensibile n. **2**, il protocollo specifico è il seguente:

- 1 Sistema di deleghe:** l'attribuzione delle deleghe all'interno della Società:
 - è formalizzata in conformità alle disposizioni di legge applicabili;
 - indica con chiarezza i soggetti delegati e i poteri rispettivamente assegnati;
 - prevede limitazioni delle deleghe e dei poteri spesa conferiti;
 - è disposta in coerenza con il principio di segregazione previsto dal Modello;
 - è coerente con i regolamenti aziendali e le altre disposizioni interne applicati dalla Società.

Relativamente all'attività sensibile n. **11**, è prevista l'applicazione dei medesimi protocolli specifici adottati ai fini della prevenzione dei delitti informatici e trattamento illecito di dati di cui alla relativa sezione della presente parte speciale.

Relativamente all'attività sensibile n. **12**, i protocolli specifici sono i seguenti:

- 1 Selezione della controparte:** la selezione del mandatario / agente / promotore finanziario / intermediario avviene secondo modalità definite che includono, ad esempio, richiesta di requisiti soggettivi relativi alla professionalità e onorabilità del mandatario / agente / promotore finanziario / intermediario, richiesta di documentazione quale certificato del casellario giudiziario / carichi pendenti, certificato camerale con dicitura antimafia, referenze qualificanti, ecc.

La funzione che seleziona il mandatario / agente / promotore finanziario / intermediario è

distinta da quella che ne controlla l'operato.

- 2 Pagamenti:** la Società effettua i pagamenti esclusivamente tramite bonifico bancario su conto corrente indicato dal mandatario / agente / promotore finanziario / intermediario nel relativo contratto. In nessun caso la Società effettua pagamenti in contanti o per mezzo di titoli al portatore ovvero nei confronti di soggetto diverso dalla controparte e in luogo / Paese diverso da quello in cui il mandatario / agente / promotore finanziario / intermediario ha reso i propri servizi.

- 3 Riconoscimento dei compensi, delle provvigioni e dei rimborsi spese:** il riconoscimento / determinazione dei compensi, delle provvigioni e dei rimborsi spese e l'entità degli stessi viene operato secondo modalità predefinite e ancorato a parametri il più uniformi possibile, eventualmente precisati in apposito allegato al mandato, al contratto di agenzia / promozione finanziaria / intermediazione.
In particolare, i rimborsi spese vengono effettuati soltanto a fronte della presentazione dei relativi giustificativi. La Società non effettua pagamenti a titolo di rimborso spese in assenza di tali giustificativi.

- 4 Controlli su compensi, provvigioni e rimborsi spese:** provvigioni, *bonus*, premi e rimborsi spese sono preventivamente ed espressamente approvati dalla Società e non pagati con meccanismi di corresponsione "automatica". La Società effettua verifiche periodiche per controllare la determinazione di compensi e rimborsi spese.

- 5 Obiettivi e meccanismi di incentivazione:** i meccanismi di incentivazione previsti per mandatarî / agenti / promotori finanziari / intermediari non contengono obiettivi eccessivamente ambiziosi o irrealizzabili.

- 6 Dichiarazioni di osservanza della legge:** la Società impartisce al mandatario / agente / promotore finanziario / intermediario disposizioni di assoluto e inequivocabile divieto di qualsiasi fatto o comportamento che possa costituire una violazione della legge. La Società prevede, quale condizione essenziale di instaurazione e mantenimento del rapporto contrattuale, l'accettazione / attuazione dei principi di osservanza della legge formalizzata con una dichiarazione d'impegno del mandatario / agente / promotore finanziario / intermediario:

- a non adottare comportamenti e
- a non utilizzare i propri compensi, o parte di essi,

per il raggiungimento di fini che possano determinare una violazione della legge.

L'inosservanza dell'impegno assunto è sanzionata mediante apposita clausola risolutiva espressa inserita nel mandato, nel contratto di agenzia / promozione finanziaria / intermediazione.

7a Clausole standard con richiami al Codice Etico e al Modello: la Società riceve dal mandatario / agente / promotore finanziario / intermediario una dichiarazione di conoscenza dei contenuti del Codice Etico e del Modello della Società e delle finalità cui essi tendono.

Tale dichiarazione, altresì, contiene l'impegno del mandatario / agente / promotore finanziario / intermediario – anche promettendo il fatto dei propri dipendenti e/o collaboratori – a non adottare atti o intrattenere comportamenti tali da determinare una violazione del Codice Etico e del Modello della Società nei rapporti con la stessa, nonché, più in generale, comportamenti che possano determinare la commissione, ovvero il tentativo, di reati e illeciti amministrativi rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa *ex* d.lgs. 231/2001.

7b Nei mandati e nei contratti di agenzia / promozione finanziaria / intermediazione è prevista una clausola risolutiva espressa in favore della Società in caso di violazione del predetto obbligo, con diritto al risarcimento del danno anche in forma di penali.

7c La Società impartisce al mandatario / agente / promotore finanziario / intermediario direttive anche in materia di etica commerciale. In particolare è fatto divieto al mandatario / agente / promotore finanziario / intermediario, anche mediante previsione contrattualmente stabilita, nell'espletamento della propria attività per conto della Società, di offrire o promettere – direttamente o indirettamente – denaro o qualsiasi altra utilità a pubblici ufficiali o a incaricati di pubblico servizio o comunque a soggetti riconducibili alla Pubblica Amministrazione, in senso lato, al fine di influenzare un atto o una decisione relativi al loro ufficio.

8 Divieto di cessione del contratto: il contratto è sottoposto a divieto di cessione, anche parziale, senza preventivo consenso scritto da parte della Società.

9 Struttura organizzativa della controparte: il mandatario / agente / promotore finanziario /

intermediario si impegna espressamente ad avvalersi esclusivamente della propria organizzazione, dichiarando altresì che quest'ultima si compone di personale adeguato all'attività da svolgere, con riferimento a requisiti non solo di capacità professionale, ma anche di onorabilità e idoneità morale.

10 Personale: il mandatario / agente / promotore finanziario / intermediario dichiara di avvalersi di personale che fruisce di un trattamento economico, previdenziale e assicurativo in conformità alle norme di legge e del contratto collettivo applicabili.

11 Controllo sull'attività della controparte: la Società svolge attività di controllo / valutazione periodica dell'attività del mandatario / agente / promotore finanziario / intermediario, anche – laddove concretamente possibile – attraverso ispezioni e/o la richiesta di copia della documentazione rilevante.

12 Esclusione del potere della controparte di rappresentare o vincolare la Società: è escluso, anche mediante apposita previsione contrattuale, ogni potere del mandatario / agente / promotore finanziario / intermediario di vincolare la Società in assenza della preventiva approvazione di quest'ultima.

La Società verifica e approva preventivamente i contratti stipulati dal mandatario / agente / promotore finanziario / intermediario nell'interesse della Società.

Relativamente all'attività sensibile n. **13**, i protocolli specifici sono i seguenti:

1 Selezione della controparte: la selezione dei componenti di eventuali associazioni o raggruppamenti temporanei di impresa, *joint venture* e consorzi presuppone un'adeguata istruttoria documentata, cui partecipano e in ordine alla quale deliberano soggetti e funzioni diverse all'interno della Società. Detta istruttoria è volta a un'adeguata conoscenza della controparte anche quanto ai suoi requisiti di onorabilità e professionalità. L'istruttoria risulta applicabile sempre laddove la controparte non sia già conosciuta alla Società per essere operatore di rilievo nazionale o internazionale ovvero per aver già intrattenuto rapporti con la Società.

2 Regole di comportamento: la Società porta a conoscenza dei componenti di eventuali associazioni o raggruppamenti temporanei di impresa, *joint venture* e consorzi il Codice Etico e i contenuti del Modello.

La Società richiede che i soggetti di cui sopra non adottino comportamenti che possano determinare una violazione di legge o del Codice Etico o del Modello.

3 Controllo sull'attività della controparte: la Società svolge attività periodiche sugli altri componenti dell'associazione o raggruppamento temporaneo di impresa, *joint venture* e consorzi, effettuando una mappatura specifica dei rischi derivanti, valutando l'idoneità dei flussi informativi tra i componenti e l'adozione di protocolli *ad hoc*.

CAPITOLO 2

I DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI

1 I reati richiamati dall'articolo 24-bis del d.lgs. 231/2001

Falsità riguardanti documenti informatici (art. 491-bis c.p.)

La norma, attraverso un rinvio alle disposizioni sulle falsità concernenti atti pubblici e scritture private, previste dal codice penale, ne dispone l'applicazione anche alle ipotesi in cui le rispettive previsioni riguardino un documento informatico⁷³.

In particolare, le norme del codice penale cui l'articolo in commento fa rinvio sono quelle contenute nel Capo III, Titolo VII, Libro II. Tra queste si segnalano:

- art. 476 c.p. (*“falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici”*);
- art. 477 c.p. (*“falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative”*);

⁷³ Si precisa che il legislatore parla di “documento informatico” nelle due disposizioni di seguito citate che risultano particolarmente significative ai fini della ricostruzione della nozione del termine:

- art. 491-bis c.p.: *“se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private”*;
- art. 1, comma 1, lett. p) d.lgs. 82/2005 (c.d. Codice dell'amministrazione digitale): *“Ai fini del presente codice si intende per: (...) p) documento informatico: la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti”*.

Prima che la legge 48/2008 abrogasse il secondo periodo del primo comma dell'art. 491-bis c.p., in esso era possibile leggere che *“a tale fine per documento informatico si intende qualunque supporto informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria o programmi specificamente destinati ad elaborarli”*. Attualmente quindi, ai fini dell'applicazione del d.lgs. 231/2001 è documento informatico *“la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti aventi efficacia probatoria”*. L'elemento dell'*efficacia probatoria* richiesto dall'art. 491-bis c.p. è riscontrabile sicuramente nel documento informatico munito di firma elettronica qualificata e di firma digitale (nell'ipotesi di tali “firme forti”, l'efficacia probatoria sarà quella ex art. 2702 c.c.), ai sensi dell'art. 21, comma 2, d.lgs. 82/2005. Per quanto concerne invece il documento elettronico cui è apposta una firma elettronica semplice (come ad esempio, *password*, codice *pin*), l'efficacia probatoria è liberamente valutabile dal giudice in giudizio (art. 21, comma 1, d.lgs. 82/2005). Nell'ipotesi invece di documento informatico non sottoscritto, la valenza probatoria sarà quella dell'art. 2712 c.c., a seguito della modifica dello stesso da parte dell'art. 23, comma 1, d.lgs. 82/2005.

- art. 478 c.p. (“*falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti*”);
- art. 479 c.p. (“*falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici*”);
- art. 480 c.p. (“*falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative*”);
- art. 482 c.p. (“*falsità materiale commessa dal privato*”);
- art. 483 c.p. (“*falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico*”);
- art. 484 c.p. (“*falsità in registri e notificazioni*”);
- art. 485 c.p. (“*falsità in scrittura privata*”);
- art. 486 c.p. (“*falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato*”);
- art. 487 c.p. (“*falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico*”);
- art. 488 c.p. (“*altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali*”);
- art. 489 c.p. (“*uso di atto falso*”);
- art. 490 c.p. (“*soppressione, distruzione e occultamento di atti veri*”).

Accesso abusivo ad un sistema informatico⁷⁴ o telematico⁷⁵ (art. 615-ter c.p.)

⁷⁴ Si rileva che l’art. 1 della Convenzione di Budapest individua come sistema informatico “*qualsiasi apparecchiatura o rete di apparecchiature interconnesse o collegate, una o più delle quali, attraverso l’esecuzione di un programma per l’elaboratore, compiono elaborazione automatica di dati*”. “*Rientrano, dunque nella definizione tutti i dispositivi hardware che gestiscono dei dati attraverso uno o più programmi (software): si tratterà degli strumenti elettronici, informatici o telematici, sia che essi lavorino in rete, sia che lavorino in assoluta autonomia (telefoni cellulari, palmari) . Peraltro, sul punto era già intervenuta la Suprema Corte, affermando che per sistema informatico “deve intendersi un complesso di apparecchiature destinate a compiere una funzione utile all’uomo, attraverso l’utilizzazione di tecnologie informatiche, che sono caratterizzate dalla registrazione o memorizzazione per mezzo di impulsi elettrici, su supporti adeguati di dati, cioè di rappresentazioni elementari di un fatto, effettuata attraverso simboli (bit), in combinazioni diverse, nonché costituito dalla elaborazione automatica di tali dati, in modo da generare informazioni costituite da un insieme, più o meno vasto, dei dati stessi, organizzati secondo una logica che consenta loro di esprimere un particolare significato per l’utente*”.

Quanto al concetto di “dati informatici”, lo stesso è individuato dall’art. 1, comma I, lett. b), della medesima Convenzione che lo definisce come “*qualunque presentazione di fatti, informazioni o concetti in forma suscettibili di essere utilizzata in un sistema computerizzato, incluso un programma in grado di consentire ad un sistema computerizzato di svolgere una funzione*”. “*Rientrano, dunque in tale definizione tanto i programmi software, quanto i dati personali che mediante gli stessi vengono elaborati*”.

⁷⁵ Per sistema telematico si intende, secondo un primo orientamento espresso in dottrina, ogni forma di telecomunicazione che si giovi dell’apporto informatico per la sua gestione, indipendentemente dal fatto che la

L'art. 615-ter c.p. sanziona la condotta di chi abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico, purché sia protetto, ovvero la condotta di chi vi permane contro la volontà di chi ha il diritto di escluderlo.

La norma è posta a tutela della riservatezza delle comunicazioni e informazioni.

Non rileva, ai fini della punibilità, la rivelazione dell'informazione indebitamente captata od il danneggiamento del sistema informatico o telematico.

Il delitto si consuma con una semplice introduzione nel sistema o con la permanenza nello stesso dopo che il soggetto titolare del diritto di esclusione ha manifestato l'intenzione di esercitarlo.

Il dolo richiesto è generico: coscienza e volontà di entrare in un sistema informatico o telematico protetto ovvero di permanervi contro la volontà di chi può escluderlo.

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)

L'art. 615-quater c.p. sanziona chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.

Sanzioni più gravi sono previste se il fatto è commesso:

- in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
- da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema.

Il bene giuridico tutelato dalla norma in oggetto sarebbe da individuarsi nella riservatezza delle chiavi d'accesso, considerate dal legislatore alla stregua di qualità personali riservate, in quanto identificatrici della persona. Con questa previsione il legislatore ha voluto fornire una tutela anticipata dal momento che sanziona tutta una serie di condotte che sono preparatorie rispetto alla condotta descritta dal disposto di cui all'art. 615-ter c.p.

comunicazione avvenga via cavo, via etere o con altri sistemi. Altri riducono invece il significato del termine alle forme di comunicazione via cavo, ed essenzialmente alle comunicazioni via linea telefonica tra *computers*.

Si tratta di reato per il quale è necessario il dolo specifico (appunto, il perseguimento del fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno).

Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)

L'art. 615-quinquies sanziona la condotta di chiunque si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici con uno specifico fine di:

- danneggiare un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o programmi in esso contenuti o a esso pertinenti;
- favorire l'interruzione, totale o parziale, del sistema o l'alterazione del suo funzionamento.

A titolo esemplificativo, si indicano le più comuni forme di aggressione a sistemi informatici e telematici:

- *data diddling* (manipolazione dei dati): alterazione dei dati del sistema telematico o informatico prima o durante l'inserimento nel sistema;
- *trojan horse*: inserimento di istruzioni non autorizzate in un programma di modo che esso possa svolgere compiti per cui non è stato programmato, pur potendo raggiungere gli scopi per cui è stato progettato;
- *virus*: programmi con lo scopo primario di modificare altri programmi includendovi una copia di se stesso; ogni programma infettato diviene a sua volta un *virus*, con capacità di azione autonoma;
- *worm*: simile ad un *virus* ma, a differenza di quest'ultimo, non ha bisogno di sfruttare altri programmi per potersi diffondere. Produce un effetto infettante tale da venire eseguito ogni volta che si avvia il *computer* e rimanere attivo finché non si spegne il *computer* o non si arresta il processo corrispondente.

La norma in esame costituisce una fattispecie a dolo specifico: è infatti necessario che il comportamento descritto sia posto in essere per le finalità precedentemente indicate.

Il reato si perfeziona nel momento in cui una delle condotte descritte nella fattispecie si realizza, essendo irrilevante la verifica di un'effettiva aggressione al sistema.

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)

L'art. 617-quater c.p. (così come il successivo art. 617-quinquies c.p.) è una norma volta a tutelare la sicurezza e la genuinità delle comunicazioni informatiche e telematiche.

La nozione di "intercettazione" implica la cognizione del contenuto di una comunicazione informatica o telematica mediante intromissione nella fase della sua trasmissione.

L'intercettazione deve essere realizzata fraudolentemente, ossia mediante l'elusione di eventuali sistemi di protezione della trasmissione in corso (es: decodificazione di messaggi cifrati) o comunque in modo tale da rendere non percettibile o riconoscibile a terzi l'intromissione abusiva.

La comunicazione viene invece impedita se ne è resa impossibile la trasmissione mediante intervento sul sistema informatico che deve ricevere o inviare i dati.

Nel caso in cui la comunicazione sia già in corso e venga bloccata mediante intervento sul sistema informatico si realizzerà l'interruzione sanzionata dalla norma.

L'impedimento o l'interruzione di comunicazioni informatiche non devono necessariamente essere realizzati con mezzi fraudolenti.

L'elemento soggettivo è il dolo generico: consapevolezza e volontà di intercettare, impedire, interrompere una comunicazione diretta o proveniente da un sistema informatico o intercorrente tra più sistemi informatici, ovvero di rivelare, con un mezzo di informazione al pubblico, tutto o parte del contenuto di una comunicazione informatica o telematica intercettata.

Il momento consumativo coincide con la presa di cognizione, l'interruzione o l'impedimento.

Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)

L'art. 617-quinquies c.p. punisce l'installazione, fuori dai casi consentiti dalla legge, di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.

Per la configurabilità della fattispecie non è necessario che le apparecchiature installate siano effettivamente funzionanti.

La disposizione in esame richiede il dolo specifico: l'installazione deve essere finalizzata alla conoscenza, all'impedimento o alla interruzione di comunicazioni informatiche o telematiche.

Il reato si consuma nel momento in cui vengono messi in opera gli strumenti destinati ad influire sullo scambio di comunicazioni tra sistemi informatici.

La norma tutela in forma anticipata il bene giuridico della riservatezza delle informazioni o notizie trasmesse per via telematica o elaborate da singoli sistemi informatici. Il legislatore ha ritenuto opportuno ricorrere allo schema del reato di pericolo per realizzare la più ampia tutela dell'interesse protetto.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)

La fattispecie si realizza quando chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui.

Sanzioni più gravi sono previste se il fatto è commesso con violenza alla persona o minaccia ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

Oggetto del danneggiamento possono essere informazioni, dati e programmi informatici.

Per “programma informatico” si intende un *software* che può essere caricato nella memoria di un *computer* ed eseguito con gli scopi più diversi: una serie di istruzioni, espresse attraverso il linguaggio comprensibile alla macchina, assemblate *ad hoc*, al fine di ottenere dall'elaboratore specifiche prestazioni.

Per “dati informatici” si veda la nota 74.

Le “informazioni”, invece, sono costituite da un insieme, più o meno ampio, di dati, organizzati secondo una logica tale da permettere all'utente della macchina di comprenderne il significato.

Fondamentale ai fini della configurabilità della fattispecie è il requisito dell'altruità. Il soggetto agente deve possedere coscienza e volontà in ordine al fatto materiale, accompagnata dalla consapevolezza dell'altruità dei dati, programmi, e informazioni, prescindendosi delle finalità perseguite dal reo nel porre in essere la condotta lesiva: si tratta di dolo generico.

Il reato si consuma nel tempo e nel luogo in cui si realizza il fatto descritto nella norma incriminatrice.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)

La fattispecie si realizza quando chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità.

L'oggetto materiale della condotta è analogo a quello della fattispecie di cui all'art. 635-bis c.p.: informazioni, dati e programmi informatici.

La norma, poi, sanziona i medesimi comportamenti lesivi: distruzione, deterioramento, cancellazione, alterazione o soppressione.

L'elemento di distinzione risiede nella riconducibilità, idonea a giustificare una tutela rafforzata, dell'oggetto materiale della condotta allo Stato o ad altro Ente pubblico.

Rispetto alla fattispecie di cui all'art. 635-*bis* vi è, inoltre, un'anticipazione della soglia di rilevanza penale alla realizzazione dei fatti "diretti" a cagionare l'effetto lesivo.

Il secondo comma della disposizione in esame prevede un aggravio sanzionatorio per il caso in cui l'effetto preso di mira venga concretamente prodotto.

Anche in questo caso il dolo è generico: si prescinde dalle finalità avute di mira dal reo, essendo sufficiente la coscienza e volontà del fatto materiale, accompagnato dalla consapevolezza dell'altruità dei dati.

La fattispecie ha carattere sussidiario, configurandosi solo qualora il fatto non costituisca un reato più grave.

La consumazione del reato avviene con il compimento di atti diretti a cagionare quanto previsto dalla norma.

*Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-*quater* c.p.)*

L'art. 635-*quater* c.p. punisce chiunque, mediante le condotte di cui al sopra citato articolo 635-*bis*, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento.

Il dolo richiesto dalla norma è generico: è sufficiente, prescindendo dalle finalità della condotta, la coscienza e volontà del fatto materiale, accompagnata dalla consapevolezza dell'altruità del sistema informatico o telematico "aggredito".

Il reato si consuma con la distruzione od il danneggiamento o nel momento in cui il sistema viene reso inservibile o gravemente compromesso.

*Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-*quinquies* c.p.)*

La norma prevede sanzioni nel caso in cui il fatto previsto dal precedente articolo 635-*quater* c.p. è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento.

Sanzioni più gravi sono previste se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile.

È, inoltre, previsto un aumento della pena se il fatto è commesso con violenza alla persona o minaccia ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La fattispecie rileva penalmente a titolo di dolo generico.

Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)

L'art. 640-quinquies c.p. punisce la condotta posta in essere dal soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

Si tratta di un reato proprio: soggetto attivo del reato può essere solo il certificatore di firme elettroniche.

Il certificato qualificato è una particolare forma di “certificato elettronico” che attesta la riconducibilità di una firma ad uno specifico soggetto.

Il dolo è specifico, essendo richiesto il fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o quello di arrecare ad altri danno.

2 Le attività individuate come sensibili ai fini del d.lgs. 231/2001 con riferimento ai delitti informatici e trattamento illecito di dati

L'analisi dei processi aziendali della Società in sede di *risk assessment* ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato richiamate dall'articolo 24-bis del d.lgs. 231/2001; di seguito sono elencate le cosiddette attività sensibili o a rischio identificate con riferimento ai delitti informatici e trattamento illecito di dati:

1. definizione delle regole da adottare in materia di sicurezza del sistema informatico e telematico;
2. gestione degli accessi al sistema informatico degli utenti interni ed esterni, dei profili utente e del processo di autenticazione;
3. gestione degli aspetti concernenti la sicurezza informatica di documenti elettronici con valore probatorio, della protezione delle reti e delle comunicazioni;

4. gestione della sicurezza fisica, ambientale (include sicurezza apparecchiature, cablaggi, dispositivi di rete, informazioni, ecc.) e delle attività di inventariazione dei beni⁷⁶;
5. monitoraggio/verifica periodica del sistema informatico e gestione degli incidenti e dei problemi di sicurezza informatica;
6. gestione degli aspetti infrastrutturali delle transazioni *on-line*.

3 Il sistema dei controlli.

Per le attività sensibili identificate con riferimento ai *cybercrime*, oltre ai quattro protocolli generali sono stati individuati, anche sulla scorta delle *best practice* di settore, i protocolli specifici di seguito elencati.

I protocolli specifici riportati sono da applicarsi in base alla tipologia e caratteristiche dell'apparato/applicazione informatica nonché alla classe di appartenenza nella catena tecnologica (come in seguito evidenziato):

- applicazioni;
- *database*;
- sistema operativo;
- apparato di sicurezza/accesso perimetrale (*IDS, firewall, proxy, VPN*);
- apparato di connettività (*router, switch, centrale di comunicazione*);
- altro *device* (centralina di misurazione e comunicazione).

Relativamente all'attività sensibile n. 1, i protocolli specifici sono i seguenti:

1 Disposizioni sulla sicurezza: le regole in materia di sicurezza del sistema informatico e telematico adottate dalla Società includono:

- a) la definizione della metodologia nell'analisi e valutazione dei rischi, degli obiettivi della sicurezza, delle linee guida, degli strumenti normativi e delle modalità di aggiornamento, anche a seguito di cambiamenti significativi;
- b) l'identificazione dei ruoli e delle responsabilità dei soggetti coinvolti;

⁷⁶ Beni intesi come *asset* fisici e *asset* logici.

- c) i rapporti con gli *outsourcer* informatici;
- d) la definizione di clausole contrattuali relative alla gestione delle misure di sicurezza da parte degli *outsourcer*;
- e) la definizione di ruoli e responsabilità nel trattamento dei dati e delle informazioni e i relativi principi di classificazione (confidenzialità, autenticità e integrità).

2 Risorse umane e sicurezza: nell'ambito della gestione delle risorse umane la Società provvede all'applicazione delle seguenti misure:

- a) una valutazione (prima dell'assunzione o della stipula di un contratto) dell'esperienza delle persone destinate a svolgere attività IT, con particolare riferimento alla sicurezza del sistema informatico;
- b) l'attuazione di specifiche attività di formazione e aggiornamenti periodici sulle procedure aziendali di sicurezza del sistema informatico per tutti i dipendenti e, dove rilevante, per i terzi;
- c) l'obbligo di restituzione dei beni forniti per lo svolgimento dell'attività lavorativa (ad es. PC, telefoni cellulari, *token* di autenticazione, ecc.) per i dipendenti e i terzi al momento della conclusione del rapporto di lavoro e/o del contratto.

3 Amministratori di sistema: la Società adempie alle prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali in tema di attribuzione delle funzioni di amministratore di sistema⁷⁷, con riferimento, in particolare, a quanto segue:

- a) la valutazione delle caratteristiche soggettive;
- b) le designazioni individuali;
- c) l'elenco degli amministratori di sistema;
- d) i servizi in *outsourcing* (servizi forniti da terze parti anche interne al Gruppo);
- e) la verifica delle attività;
- f) la registrazione degli accessi.

Relativamente all'attività sensibile n. **1**, i protocolli specifici sono i seguenti:

1 Organizzazione della sicurezza per gli utenti interni ed esterni: la Società definisce ruoli e responsabilità degli utenti interni ed esterni all'azienda ai fini della sicurezza del sistema, e i

⁷⁷ Provvedimento emesso in data 27 novembre 2008.

connessi obblighi nell'utilizzo del sistema informatico e delle risorse informatiche e telematiche (anche con riferimento all'accesso a risorse telematiche in possesso di enti terzi la cui gestione del sistema di sicurezza ricade sulla parte terza stessa).

2 Controllo degli accessi: l'accesso alle informazioni, al sistema informatico, alla rete, ai sistemi operativi e alle applicazioni viene sottoposto a controllo da parte della Società attraverso l'adozione di misure selezionate in base alla tipologia dell'apparato e alla catena tecnologica in esame, tra le quali:

- a) l'autenticazione individuale degli utenti tramite codice identificativo dell'utente e *password* o altro sistema di autenticazione sicura (valido per tutta la catena tecnologica ad eccezione degli apparati di misurazione e comunicazione);
- b) le autorizzazioni specifiche dei diversi utenti o categorie di utenti (valido per tutta la catena tecnologica ad eccezione degli apparati di misurazione e comunicazione);
- c) procedimenti di registrazione e deregistrazione per accordare e revocare, in caso di cessazione o cambiamento del tipo di rapporto o dei compiti assegnati, l'accesso a tutti i sistemi e servizi informativi, anche di terzi (valido per tutta la catena tecnologica ad eccezione degli apparati di misurazione e comunicazione);
- d) la rivisitazione periodica dei diritti d'accesso degli utenti (valido per tutta la catena tecnologica ad eccezione degli apparati di misurazione e comunicazione);
- e) l'accesso ai servizi di rete esclusivamente da parte degli utenti specificamente autorizzati e le restrizioni della capacità degli utenti di connettersi alla rete (anche se tali diritti permettono di connettersi a reti e dispositivi di terze parti, la cui gestione del sistema di sicurezza ricade sulla parte terza stessa);
- f) la chiusura di sessioni inattive dopo un limitato periodo di tempo (valido per le postazioni di lavoro e per le connessioni ad applicazioni, come ad esempio *screen saver*).

Relativamente all'attività sensibile n. **3**, i protocolli specifici sono i seguenti:

1 Crittografia: la Società utilizza controlli crittografici per la protezione delle informazioni e regola la gestione delle chiavi crittografiche al fine di evitare un uso non appropriato della firma digitale.

2 Gestione delle comunicazioni e dell'operatività: la sicurezza del sistema informatico e telematico viene garantita da parte della Società attraverso l'adozione di misure selezionate in base alla tipologia dell'apparato e alla catena tecnologica in esame, tra le quali:

- a) le misure volte a garantire e monitorare la disponibilità degli elaboratori di informazioni (valido per tutte le applicazioni sulla base delle funzionalità di sicurezza disponibili e per i *database* e i sistemi operativi da esse sottese);
- b) la protezione da *software* pericoloso (es. *worm* e *virus*) (valido, sottoforma di antivirus per gli ambienti *microsoft* sia *client* che *server* e di *patch management* per gli altri sistemi e apparati di comunicazione come *router*, *switch* e per apparati *firewall*);
- c) il *backup* di informazioni di uso centralizzato e del *software* applicativo ritenuto critico (valido per le applicazioni e *database* da esse sottese) nonché delle informazioni salvate nelle aree condivise centralizzate;
- d) la previsione e la disponibilità, anche per gli utenti finali, di strumenti di protezione volti a garantire la sicurezza nello scambio di informazioni critiche per il *business* aziendale e di carattere confidenziale anche con terzi;
- e) gli strumenti per effettuare:
 - la registrazione delle attività eseguite sulle applicazioni, sui sistemi e sulle reti che abbiano diretto impatto sulla sicurezza o relative agli accessi alle risorse informatiche e telematiche;
 - la registrazione delle attività effettuate dagli utenti verso l'esterno della rete aziendale (es. traffico *http*);
 - la protezione delle informazioni registrate (*log*) contro accessi non autorizzati;
- f) una verifica periodica/a evento dei *log* che registrano, per quanto rilevante ai fini della sicurezza, gli eventi, le attività degli utilizzatori e le eccezioni (valido per applicazioni e per apparati a diretto impatto sulla sicurezza perimetrale (*proxy*, *firewall*, *IDS*, *router*));
- g) il controllo che i cambiamenti effettuati agli elaboratori e ai sistemi (valido per le applicazioni e per apparati a diretto impatto sulla sicurezza perimetrale (*proxy*, *firewall*, *IDS*, *router*) non alterino i livelli di sicurezza;
- h) le regole per la corretta gestione e custodia dei dispositivi di memorizzazione (ad es. PC, telefoni, chiavi USB, CD, *hard disk* esterni, ecc.).

Relativamente all'attività sensibile n. 4, il protocollo specifico è il seguente:

1 Sicurezza fisica e ambientale: la Società:

- a) dispone l'adozione di controlli al fine di prevenire accessi non autorizzati, danni e interferenze ai locali e ai beni in essi contenuti tramite la messa in sicurezza delle aree e delle apparecchiature con particolare attenzione ai locali dedicati ai centri di elaborazione dati gestiti direttamente;
- b) dispone l'adozione di controlli al fine di prevenire danni e interferenze alle apparecchiature gestite direttamente che garantiscono la connettività e le comunicazioni;
- c) assicura l'inventariazione degli *asset* aziendali (inclusi i *database* in essi contenuti) utilizzati ai fini dell'operatività del sistema informatico e telematico.

Relativamente all'attività sensibile n. **5**, i protocolli specifici sono i seguenti:

1 Gestione degli incidenti e dei problemi di sicurezza informatica: il trattamento degli incidenti e dei problemi relativi alla sicurezza informatica include:

- a) l'adozione di canali gestionali per la comunicazione degli incidenti e problemi (relativamente a tutta la catena tecnologica);
- b) la registrazione, conservazione e analisi periodica degli incidenti e problemi, singoli e ricorrenti e l'individuazione della *root cause* e delle azioni preventive (relativamente a tutta la catena tecnologica);
- c) la gestione dei problemi che hanno generato uno o più incidenti, fino alla loro soluzione definitiva (relativamente a tutta la catena tecnologica).

2 Audit/Monitoraggio: la Società assicura lo svolgimento di attività di monitoraggio/verifica periodica dell'efficacia e operatività del sistema di gestione della sicurezza informatica sia in ambito applicativo che in ambito infrastrutturale, adottando le misure di verifica definite in base alle diverse categorie tecnologiche.

3 Amministratori di sistema: la Società adempie alle prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali in tema di attribuzione delle funzioni di amministratore di sistema, con riferimento, in particolare, a quanto segue:

- a) la valutazione delle caratteristiche soggettive;
- b) le designazioni individuali;
- c) l'elenco degli amministratori di sistema;

- d) i servizi in *outsourcing*;
- e) la verifica delle attività;
- f) la registrazione degli accessi.

Relativamente all'attività sensibile n. 6, i protocolli specifici sono i seguenti:

1 Gestione delle comunicazioni e dell'operatività: la sicurezza del sistema informatico e telematico viene garantita da parte della Società attraverso l'adozione di misure selezionate in base alla tipologia dell'apparato e alla catena tecnologica in esame, tra le quali:

- a) le misure volte a garantire e monitorare la disponibilità degli elaboratori di informazioni (valido per tutte le applicazioni sulla base delle funzionalità di sicurezza disponibili e per i *database* e i sistemi operativi da esse sottese);
- b) la protezione da *software* pericoloso (es. *worm* e virus) (valido, sottoforma di antivirus per gli ambienti *microsoft* sia *client* che *server* e di *patch management* per gli altri sistemi e apparati di comunicazione come *router*, *switch* e per apparati *firewall*);
- c) il *backup* di informazioni di uso centralizzato e del *software* applicativo ritenuto critico (valido per le applicazioni e *database* da esse sottese) nonché delle informazioni salvate nelle aree condivise centralizzate;
- d) la previsione e la disponibilità, anche per gli utenti finali, di strumenti di protezione volti a garantire la sicurezza nello scambio di informazioni critiche per il *business* aziendale e di carattere confidenziale anche con terzi;
- e) gli strumenti per effettuare:
 - la registrazione delle attività eseguite sulle applicazioni, sui sistemi e sulle reti che abbiano diretto impatto sulla sicurezza o relative agli accessi alle risorse informatiche e telematiche;
 - la registrazione delle attività effettuate dagli utenti verso l'esterno della rete aziendale (es. traffico *http*);
 - la protezione delle informazioni registrate (*log*) contro accessi non autorizzati;
- f) una verifica periodica/a evento dei *log* che registrano, per quanto rilevante ai fini della sicurezza, gli eventi, le attività degli utilizzatori e le eccezioni (valido per applicazioni e per apparati a diretto impatto sulla sicurezza perimetrale (*proxy*, *firewall*, *IDS*, *router*));
- g) il controllo che i cambiamenti effettuati agli elaboratori e ai sistemi (valido per le

applicazioni e per apparati a diretto impatto sulla sicurezza perimetrale (*proxy, firewall, IDS, router*) non alterino i livelli di sicurezza;

- h) le regole per la corretta gestione e custodia dei dispositivi di memorizzazione (ad es. PC, telefoni, chiavi USB, CD, *hard disk* esterni, ecc.).

2 Controllo degli accessi: l'accesso alle informazioni, al sistema informatico, alla rete, ai sistemi operativi e alle applicazioni viene sottoposto a controllo da parte della Società attraverso l'adozione di misure selezionate in base alla tipologia dell'apparato e alla catena tecnologica in esame, tra le quali:

- a) l'autenticazione individuale degli utenti tramite codice identificativo dell'utente e *password* o altro sistema di autenticazione sicura (valido per tutta la catena tecnologica ad eccezione degli apparati di misurazione e comunicazione);
- b) le autorizzazioni specifiche dei diversi utenti o categorie di utenti (valido per tutta la catena tecnologica ad eccezione degli apparati di misurazione e comunicazione);
- c) procedimenti di registrazione e deregistrazione per accordare e revocare, in caso di cessazione o cambiamento del tipo di rapporto o dei compiti assegnati, l'accesso a tutti i sistemi e servizi informativi, anche di terzi (valido per tutta la catena tecnologica ad eccezione degli apparati di misurazione e comunicazione);
- d) la rivisitazione periodica dei diritti d'accesso degli utenti (valido per tutta la catena tecnologica ad eccezione degli apparati di misurazione e comunicazione);
- e) l'accesso ai servizi di rete esclusivamente da parte degli utenti specificamente autorizzati e le restrizioni della capacità degli utenti di connettersi alla rete (anche se tali diritti permettono di connettersi a reti e dispositivi di terze parti, la cui gestione del sistema di sicurezza ricade sulla parte terza stessa);
- f) la chiusura di sessioni inattive dopo un limitato periodo di tempo (valido per le postazioni di lavoro e per le connessioni ad applicazioni, come ad esempio *screen saver*).

3 Crittografia: la Società utilizza controlli crittografici per la protezione delle informazioni e regola la gestione delle chiavi crittografiche al fine di evitare un uso non appropriato della firma digitale.

CAPITOLO 3
I REATI DI FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO,
IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI
RICONOSCIMENTO

1 I reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento richiamati dall'articolo 25-bis del d.lgs. 231/2001

Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)

È punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da 516 euro a 3.098 euro:

1. chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;
2. chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;
3. chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;
4. chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.

La norma in esame sanziona i comportamenti idonei a mettere in pericolo la certezza e l'affidabilità del traffico monetario, distinguendo le seguenti modalità di condotta:

- contraffazione (ossia produzione di monete da parte di soggetti non autorizzati, in modo da ingannare il pubblico);
- alterazione (ossia modifica delle caratteristiche materiali o formali di monete genuine, col fine di creare l'apparenza di un valore superiore);
- introduzione, detenzione, spendita, messa in circolazione di concerto con chi l'ha eseguita o con un intermediario e fuori dalle ipotesi di concorso nell'alterazione o contraffazione (l'introduzione consiste nel far giungere nel territorio dello Stato monete contraffatte altrove, la detenzione consiste nel disporre della moneta contraffatta o

alterata, la spendita e messa in circolazione consistono nell'uso o comunque nella messa in circolazione della moneta);

- acquisto o ricezione di monete falsificate da parte di un contraffattore o di un intermediario al fine di metterle in circolazione (l'acquisto consiste nella compravendita di monete falsificate mentre la ricezione consiste nell'esser destinatario delle monete falsificate per effetto di un trasferimento diverso dalla compravendita).

Alterazione di monete (art. 454 c.p.)

Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei n. 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 103 euro a 516 euro.

Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)

Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà.

La norma in esame punisce un'ipotesi analoga a quella prevista dall'art. 453, n. 3 e 4 del codice penale, con la differenza che non richiede il concerto del soggetto attivo con l'autore della falsificazione.

Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)

Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 1.032 euro.

La norma in esame prevede un'ipotesi meno grave rispetto a quelle in precedenza considerate in considerazione del particolare requisito soggettivo che sorregge il momento della ricezione delle monete, ossia la buona fede: nell'ipotesi considerata, difatti, il soggetto attivo acquista consapevolezza della falsità solo dopo la ricezione dei valori e, nonostante tale consapevolezza, li mette in circolazione.

Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)

Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo.

Agli effetti della legge penale, si intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.

Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)

Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 309 euro a 1.032 euro.

Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)

Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi informatici o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 103 euro a 516 euro.

La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.

Le due ipotesi di reato considerate prevedono due figure di reato autonome, volte a punire atti preparatori rispetto ai delitti di falsificazione delle monete o dei valori di bollo.

Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)

Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a 516 euro.

Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.

Le norme in esame mirano più specificamente a garantire la certezza e l'affidabilità del traffico giuridico con i valori di bollo.

In particolar modo, l'art. 459 incrimina i comportamenti di cui agli articoli 453, 455, 457 c.p. (ossia contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, acquisto, detenzione e

messa in circolazione) commessi su valori di bollo, ovvero, come specificato al secondo comma, carta bollata, marche da bollo e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali (sono tali ad esempio le marche assicurative, i francobolli di Stati esteri, le cartoline, i biglietti postali, i bollettini e i francobolli per pacchi emessi dallo Stato, i francobolli emessi da altri enti pubblici o privati per concessione dello Stato).

L'art. 464, invece, sanziona il semplice uso dei valori citati da parte di chi non sia concorso nella loro contraffazione o alterazione, con la consapevolezza, sin dal momento della ricezione, della loro falsità. Consapevolezza che, invece, è nel secondo comma dell'art. 464, richiesta solo in relazione all'uso, posto che, ai fini dell'integrazione del reato di cui al comma 2, è necessario che i valori falsi siano stati ricevuti in buona fede.

Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (articolo 473 del codice penale).

La norma sanziona chiunque, potendo conoscere l'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero ancora brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri (in tali ultimi casi con pene maggiorate); alle stesse sanzioni soggiace peraltro anche chi, senza avere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso rispettivamente dei marchi o segni distintivi, ovvero dei brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

Le condotte sopra descritte sono punibili a condizione che i titolari delle privative abbiano osservato le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale (la registrazione del marchio o del brevetto è considerata quindi elemento essenziale per l'integrazione dei reati *de quibus*).

Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (articolo 474 del codice penale).

Tale disposizione reprime la condotta di colui che, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'art. 473 c.p., introduce nel territorio dello Stato per farne commercio, detiene per vendere, o pone in vendita, o mette altrimenti in circolazione prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi.

A differenza dell'art. 473 c.p., la fattispecie in commento prevede una serie di condotte (introduzione nel territorio dello Stato, detenzione finalizzata alla vendita e messa in circolazione in qualsiasi forma) che si concretizzano tutte sul medesimo oggetto materiale del reato: i prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi.

2 Le attività individuate come sensibili ai fini del d.lgs. 231/2001 con riferimento ai reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento.

L'analisi dei processi aziendali della Società in sede di *risk assessment* ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato richiamate dall'articolo 25-*bis* del d.lgs. 231/2001; di seguito sono indicate le attività identificate come sensibili o a rischio con riferimento ai reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento:

1. ogni possibilità di detenere, maneggiare o utilizzare denaro/valori di bollo. Disponibilità di fondi;
2. ideazione, riproduzione, realizzazione o utilizzo a fini commerciali o industriali di marchi, segni distintivi, brevetti, disegni o modelli industriali;
3. introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita o messa in circolazione sul mercato dei consumatori di opere dell'ingegno o prodotti industriali con marchi o segni distintivi nazionali o esteri.

3 Il sistema dei controlli.

Per ognuna delle attività sensibili identificate, oltre ai quattro protocolli generali, sono stati individuati, anche sulla scorta delle *best practice* di settore, i protocolli specifici di seguito elencati.

Relativamente all'attività sensibile n. 1, i protocolli specifici sono i seguenti:

- 1 I soggetti apicali della Società e sottoposti alla direzione o vigilanza dei primi, le cui funzioni prevedano, anche in via parziale o temporanea, il maneggio di denaro o valori bollati, sono muniti di strumenti idonei alla verifica dell'autenticità degli stessi.
- 2 I soggetti cui è attribuita, anche in via parziale o temporanea, la funzione di maneggio di denaro

contante e valori bollati sono dotati di specifici requisiti di onorabilità e professionalità definiti dalla Società.

- 3 La disponibilità di denaro contante e valori bollati da parte di soggetti apicali e sottoposti della Società è subordinata a condizioni e limiti.
- 4 Il soggetto che utilizza denaro contante o valori bollati nell'interesse o a vantaggio della Società predispone verbali/*report* relativi a detta attività di utilizzo destinati al superiore gerarchico (e da questi validati), con registrazione delle operazioni.
- 5 Le modalità di gestione del denaro e/o valori bollati risultati falsi è specificamente disciplinata mediante apposita disposizione organizzativa.
- 6 La gestione della cassa e dei valori bollati è specificamente disciplinata mediante apposita disposizione organizzativa.
- 7 I controlli specifici sulle modalità di gestione del denaro e/o valori bollati sono realizzati in modo da garantire la registrazione delle operazioni svolte.

Relativamente all'attività sensibile n. 2, i protocolli specifici sono i seguenti:

- 1 **Prescrizioni comportamentali:** la Società adotta prescrizioni comportamentali che prevedono il divieto a tutti i soggetti apicali e sottoposti, nell'ambito delle proprie attività lavorative e/o mediante utilizzo delle risorse della Società, di contraffazione e alterazione, sotto qualsiasi forma, di marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero di brevetti, disegni o modelli industriali nazionali o esteri nonché il divieto di utilizzo di tali marchi, segni distintivi, brevetti, disegni o modelli industriali contraffatti o alterati.
- 2 **Conoscenza della controparte:** i soggetti apicali e sottoposti sono tenuti ad osservare l'obbligo di preventiva verifica dei requisiti di onorabilità specifica dei fornitori utilizzati ai fini dell'approvvigionamento di beni e servizi per la Società nonché dell'acquisto di beni da concedere in locazione finanziaria (e, laddove i fornitori siano organizzati in forma societaria, della società fornitrice, dei suoi partecipanti ed esponenti aziendali) ottenendo dichiarazioni

dagli stessi in merito alla mancata applicazione di sanzioni per violazione degli artt. 473 e 474 c.p., nonché alla mancata sottoposizione a procedimenti giudiziari relativi a violazioni delle predette disposizioni.

- 3 Lista dei fornitori:** la Società effettua i propri approvvigionamenti di beni e servizi avvalendosi delle funzioni aziendali a tali finalità preposte e selezionando i fornitori tra quelli accreditati e iscritti in una specifica lista sulla base dei requisiti di onorabilità sopra detti. L'inserimento/eliminazione dei fornitori dalla lista è basato su criteri oggettivi. L'individuazione, all'interno della lista, del fornitore è motivato e documentato.

- 4 Contratti di approvvigionamento:** tutti i contratti di approvvigionamento di beni o servizi contengono clausole di dichiarazione e garanzia del fornitore in ordine all'assenza di forme di contraffazione e alterazione di marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero di brevetti, disegni o modelli industriali nazionali o esteri, nonché disposizioni di autotutela della Società con riferimento alle ipotesi di inadempimento del fornitore rispetto a tali dichiarazioni e garanzie.

- 5 Istruttoria:** qualunque concessione di garanzia o erogazione di fondi presuppone un'adeguata istruttoria, documentata, cui partecipano e in ordine alla quale deliberano soggetti e funzioni diverse all'interno della Società, che consentono un'adeguata conoscenza della clientela e delle finalità del credito.

Con specifico riferimento all'attività sensibile n. **3** si prevede inoltre il seguente protocollo specifico:

- 6 Prescrizioni comportamentali:** la Società adotta prescrizioni comportamentali che prevedono il divieto a tutti i soggetti apicali e sottoposti, nell'ambito delle proprie attività lavorative e/o mediante utilizzo delle risorse della Società, di importazione, sotto qualsiasi forma, di marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali contraffatti o alterati.

CAPITOLO 4

I DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

1 I delitti contro l'industria e il commercio richiamati dall'articolo 25-bis.1 del d.lgs. 231/2001

Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)

La norma in esame punisce, a querela della persona offesa e salvo che il fatto costituisca più grave reato, la condotta di chi mediante violenza sulle cose o attraverso mezzi fraudolenti impedisce o turba l'esercizio di un'industria o di un commercio.

Il bene giuridico sotteso alla norma penale è rappresentato dal libero esercizio e dal normale svolgimento dell'industria e del commercio, il cui turbamento influisce sulla pubblica economia.

Il legislatore, mediante la formula di riserva inserita nella fattispecie (“*se il fatto non costituisce un più grave reato*”) ha voluto rendere penalmente rilevanti tutti quei comportamenti generici di offesa al libero esercizio dell'industria e del commercio che non si concretizzano in reati più gravi, quali ad esempio l'aggiotaggio *ex art. 501 c.p.*, il sabotaggio *ex art. 508 c.p.* o la violenza privata *ex art. 610 c.p.*

Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.)

La norma in esame punisce la condotta di chi, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza mediante violenza o minaccia. Al secondo comma è prevista altresì un'aggravante specifica per l'ipotesi in cui gli atti di illecita concorrenza riguardino attività finanziate in tutto o in parte e sotto qualsiasi forma dallo Stato o da altri enti pubblici.

Tale norma è stata introdotta nel codice penale dall'art. 8 della l. 13 settembre 1982, n. 646, contenente disposizioni volte a contrastare il fenomeno della mafia; infatti, nei lavori preparatori alla suddetta legge, è possibile rintracciare la chiara *ratio* dell'introduzione di tale fattispecie nel codice penale, volta a reprimere “*quel comportamento tipico della mafia di scoraggiare con esplosioni di ordigni, danneggiamenti o con violenza alle persone, la concorrenza*”.

Il bene giuridico protetto dalla norma penale è rappresentato dal buon funzionamento del sistema economico, con la conseguente tutela anche della libertà di iniziativa economica dei privati.

Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)

La norma in esame punisce la condotta di chi pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagionando un danno all'industria nazionale.

Tale fattispecie presenta una parziale coincidenza con l'art. 474 c.p., che punisce l'introduzione e il commercio nello Stato di prodotti con segni falsi, sia per quanto concerne le condotte sanzionate, sia per quel che riguarda il novero degli oggetti materiali del reato, che in tale norma risulta più ampio in quanto comprensivo, oltre che dei prodotti industriali, anche dei marchi non registrati (come si evince dall'aggravante specifica prevista dal secondo comma nel caso in cui i marchi siano registrati secondo le norme a tutela della proprietà industriale), dei segni distintivi e dei nomi.

L'art. 514 c.p. è volto a garantire l'ordine economico contro il nocimento all'industria nazionale; tale elemento, richiesto necessariamente per l'integrazione della condotta in esso punita e che pertanto caratterizza la fattispecie come reato di evento, risulta smisurato e difficilmente verificabile empiricamente, causando una pressoché impossibile applicazione della norma.

Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)

La norma reprime la condotta di chi, nell'esercizio di un'attività commerciale o in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile diversa per origine, provenienza, qualità o quantità da quella dichiarata o pattuita. È prevista altresì al secondo comma un'aggravante specifica nel caso in cui si tratti di oggetti preziosi.

Il bene giuridico tutelato dalla norma è rappresentato *in primis* dall'interesse collettivo all'onesto e corretto svolgimento degli scambi commerciali, e, in via mediata, dall'interesse patrimoniale del singolo acquirente.

Sebbene la modalità di commissione di tale fattispecie presenti dei profili di sovrapposizione con il delitto di truffa *ex* art. 640 c.p., non esiste in concreto la possibilità di un concorso di reati in quanto il legislatore ha esplicitamente stabilito che l'art. 515 c.p. trova applicazione solamente nell'ipotesi in cui il fatto non costituisca un più grave delitto, rivestendo pertanto una funzione subordinata e sussidiaria rispetto alla truffa.

Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)⁷⁸

⁷⁸ SI segnala che la l. 14 gennaio 2013, n. 9 recante “*norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini*” ha per tale tipo di alimento introdotto nello specifico ulteriori fattispecie di responsabilità amministrativa degli

La norma reprime il comportamento di chi vende o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze non genuine destinate all'alimentazione umana.

L'interesse tutelato dalla legge penale è la correttezza del commercio; non trova infatti protezione l'incolumità pubblica, poiché non è richiesto come requisito per l'integrazione della fattispecie delittuosa che la pericolosità per la salute pubblica delle sostanze alimentari non genuine messe in commercio.

Il delitto riveste una funzione sussidiaria sia nei confronti dell'art. 515 c.p. (rispetto al quale offre una forma anticipata di tutela, in quanto relativa a una fase preliminare e autonoma riguardo alla relazione commerciale vera e propria che si viene a instaurare tra due soggetti nel suddetto articolo), sia nei confronti di alcuni delitti contro l'incolumità pubblica (quali l'avvelenamento di acque o di sostanze alimentari *ex art. 439 c.p.*, l'adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari *ex art. 440 c.p.*, il commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate *ex art. 442 c.p.* e il commercio di sostanze alimentari nocive *ex art. 444 c.p.*).

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)

La norma incrimina la condotta di chi pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.

Anche in tale fattispecie, come nell'art. 516 c.p., l'interesse tutelato dalla norma penale è rappresentato dal corretto svolgimento dei traffici commerciali e dell'ordine economico, non volendo infatti il legislatore preservare la veridicità dei segni distintivi ma solamente l'affidamento degli acquirenti sui medesimi.

In virtù della presenza della formula di riserva ("*se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge*"), la norma riveste un ruolo di carattere sussidiario rispetto ad altre fattispecie delittuose, quali gli art. 473, 474 e 514 c.p., che trovano applicazione in luogo dell'art. 517 c.p. nell'ipotesi in cui la condotta sia idonea a integrare più fattispecie.

Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)

enti associate alle condotte di cui agli artt. 440 c.p. (adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari), 442 c.p. (commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate) e 444 c.p. (commercio di sostanze alimentari nocive).

La norma in esame punisce la condotta di chi, potendo essere a conoscenza dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso.

È punita altresì la condotta di chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni suddetti.

Perché le condotte citate siano punibili, il quarto comma richiede che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)

La norma in esame reprime la condotta di chi contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari.

È punita altresì la condotta di chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i suddetti prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

Perché le condotte citate siano punibili, il quarto comma richiede che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

2 Le attività individuate come sensibili ai fini del d.lgs. 231/2001 con riferimento ai delitti contro l'industria e il commercio

L'analisi dei processi aziendali della Società in sede di *risk assessment* ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato richiamate dall'articolo 25-bis.1 del d.lgs. 231/2001; di seguito sono elencate le cosiddette attività sensibili o a rischio identificate con riferimento ai delitti contro l'industria e il commercio:

1. partecipazione a gare;
2. organizzazione di gare;

3. gestione dei rapporti con i soggetti incaricati o esercizio diretto delle seguenti attività:
 - a) offerta sul mercato di beni o servizi;
 - b) vendita o messa in circolazione di opere dell'ingegno o prodotti industriali;
 - c) introduzione nel territorio dello Stato o detenzione per la messa in circolazione di oggetti o altri beni.

3 Il sistema dei controlli.

Per ognuna delle attività sensibili identificate, oltre ai quattro protocolli generali, sono stati individuati, anche sulla scorta delle *best practice* di settore, i protocolli specifici di seguito elencati.

Relativamente all'attività sensibile n. 1, i protocolli specifici sono i seguenti:

- 1 **Prescrizioni comportamentali in materia di gare:** la Società adotta prescrizioni comportamentali che prevedono il divieto a tutti i soggetti apicali e sottoposti di porre in essere comportamenti di qualunque natura volti ad impedire o turbare il regolare svolgimento di una gara in conformità alle procedure a tal fine previste.
- 2 **Procedura specifica partecipazione gare:** la Società disciplina mediante una procedura specifica la propria partecipazione a gare al fine della fornitura di beni o servizi nei confronti della pubblica amministrazione e di privati.

Relativamente all'attività sensibile n. 2, i protocolli specifici sono i seguenti:

- 1 **Prescrizioni comportamentali in materia di gare:** la Società adotta prescrizioni comportamentali che prevedono il divieto a tutti i soggetti apicali e sottoposti di porre in essere comportamenti di qualunque natura volti ad impedire o turbare il regolare svolgimento di una gara in conformità alle procedure a tal fine previste.
- 2 **Procedura specifica organizzazione gare:** la Società disciplina mediante una procedura specifica la propria organizzazione di gare al fine dell'approvvigionamento di beni o servizi.

Relativamente all'attività sensibile n. 3, i protocolli specifici sono i seguenti:

- 1 Prescrizioni comportamentali:** la Società adotta prescrizioni comportamentali che prevedono il divieto a tutti i soggetti apicali e sottoposti nell'ambito delle proprie attività lavorative e/o mediante utilizzo delle risorse della Società:
 - di mettere sotto qualunque forma in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto;
 - di acquistare beni, soprattutto in caso di prodotti industriali, opere dell'ingegno e oggetti preziosi, senza aver acquisito dal produttore/fornitore la documentazione utile ad attestare l'originalità e il pieno rispetto della tutela della proprietà industriale;
 - di mettere in circolazione sotto qualsiasi forma oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso;
 - di porre in essere comportamenti di qualunque natura volti ad impedire o turbare il libero esercizio e normale svolgimento dell'industria o del commercio ovvero atti di concorrenza con violenza o minaccia nell'ambito dell'offerta sul mercato di beni o servizi da parte della Società.

- 2 Prevenzioni di frodi nei confronti dei clienti:** nell'esercizio della propria attività la Società cura costantemente – mediante adozione di adeguate regole di comportamento e forme di verifica periodica – che l'oggetto della propria prestazione nei confronti dei clienti sia conforme alle condizioni dichiarate o pattuite.

CAPITOLO 5

I REATI SOCIETARI

1 I reati societari richiamati dall'articolo 25-ter del d.lgs. 231/2001

False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) e false comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.)

Questo reato si realizza tramite l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico; ovvero tramite l'omissione, con la stessa intenzione, di informazioni sulla situazione medesima la cui comunicazione è imposta dalla legge.

Si precisa che:

- soggetti attivi del reato possono essere amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori (trattasi, quindi, di cd. “reato proprio”), nonché coloro che secondo l'articolo 110 del codice penale concorrono nel reato da questi ultimi commesso⁷⁹;
- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- la condotta deve essere idonea ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni;
- la responsabilità si ravvisa anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi;
- la punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1%;
- in ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10% da quella corretta;
- in particolare, la fattispecie delittuosa di cui all'articolo 2622 del codice civile:

⁷⁹ Tale osservazione (relativa al c.d. concorso dell'*extraneus*) si applica, in linea di principio, a tutti i reati propri.

- consta dell'ulteriore elemento del danno patrimoniale cagionato ai soci o creditori;
- è punibile a querela della parte lesa, salvo che si tratti di società quotate.

In via esemplificativa, si evidenzia che il reato in esame sussisterà, in presenza di un danno per i soci o per i creditori, anche nell'ipotesi in cui gli amministratori della società espongano nel bilancio fatti non rispondenti al vero senza l'intenzione di ledere gli interessi della società o addirittura al fine di risollevarne le sorti, potendo comportare, in questo caso, anche una responsabilità dell'ente: tipico è, ad esempio, il caso della creazione di riserve occulte illiquide, ottenute attraverso la sottovalutazione di poste attive o la sopravvalutazione di quelle passive per favorire l'autofinanziamento dell'impresa sociale, sacrificando l'interesse degli azionisti alla percezione dei dividendi.

Essenziale appare dunque il richiamo dei soggetti tenuti alla redazione del bilancio al rispetto dei principi di compilazione dei documenti che lo costituiscono.

Una particolare attenzione è richiesta in sede di stima delle poste contabili: i responsabili devono attenersi al rispetto del principio di ragionevolezza ed esporre con chiarezza i parametri di valutazione seguiti, fornendo ogni eventuale informazione complementare che sia necessaria a garantire la veridicità del documento.

Il bilancio deve inoltre essere completo sotto il profilo dell'informazione societaria e, in particolare, contenere tutti gli elementi richiesti dalla legge, quali ad esempio quelli previsti dagli articoli 2424, per lo stato patrimoniale, 2425, per il conto economico, 2427, per la nota integrativa, del codice civile.

Analoga correttezza deve essere richiesta agli amministratori, ai direttori generali, ai sindaci, ai liquidatori (nonché ai soggetti che esercitino di fatto tali funzioni) nella redazione delle altre comunicazioni imposte o comunque previste dalla legge e dirette ai soci o al pubblico, affinché le stesse contengano informazioni chiare, precise, veritiere e complete.

Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

Il reato consiste nell'impedire o ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali.

Si precisa che:

- soggetti attivi sono gli amministratori;

- si configura illecito penale, procedibile a querela di parte, se la condotta ha cagionato un danno ai soci.

Nello specifico il reato in oggetto potrebbe, a titolo esemplificativo, essere realizzato impedendo lo svolgimento di controlli da parte dei soggetti legittimati, organo di controllo, mediante azioni (ad es. messa a disposizione di documentazione o informazioni non veritiere) o omissioni relative a informazioni, dati, documenti, ecc.

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

La condotta tipica prevede, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, la restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli.

Si precisa che soggetti attivi sono gli amministratori.

La fattispecie in esame, così come quella successiva prevista dall'art. 2627 c.c., sanziona una condotta idonea a determinare un pregiudizio per la società, risolvendosi in una forma di aggressione al capitale sociale, a vantaggio dei soci.

Sotto un profilo astratto, pare invero difficile che il reato in esame possa essere commesso dagli amministratori nell'interesse o a vantaggio della società, implicando in tal modo una responsabilità dell'ente.

Più delicato si presenta il problema in relazione ai rapporti infragruppo, essendo possibile che una società, avendo urgente bisogno di disponibilità finanziarie, si faccia indebitamente restituire i conferimenti effettuati ai danni di un'altra società del gruppo. In tale ipotesi, in considerazione della posizione assunta dalla prevalente giurisprudenza che disconosce l'autonomia del gruppo societario inteso come concetto unitario, è ben possibile che, sussistendone tutti i presupposti, possa configurarsi una responsabilità dell'ente per il reato di indebita restituzione dei conferimenti commesso dai suoi amministratori.

Nello specifico il reato in oggetto potrebbe, a titolo esemplificativo, essere realizzato facendosi restituire indebitamente i conferimenti, effettuati in una società del gruppo, in modo simulato attraverso il pagamento di servizi non resi o erogati a condizioni più onerose di quelle di mercato.

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)

Tale condotta criminosa consiste nel ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Si fa presente che:

- soggetti attivi sono gli amministratori;
- configura una modalità di estinzione del reato la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio.

Con riferimento ad eventuali profili di rischio valgono, al riguardo, le osservazioni compiute con riferimento alla disposizione precedente, risultando anche in tale caso particolarmente problematici i profili di rilevanza della fattispecie in esame in relazione alle operazioni infragrupo.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

Questo reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione, fuori dei casi consentiti dalla legge, di azioni o quote sociali proprie o della società controllante che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Si fa presente che:

- soggetti attivi sono gli amministratori;
- configura una modalità di estinzione del reato la ricostituzione del capitale sociale o delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta.

Con riferimento ai profili di rischio, va rilevato che, benché non vi sia un divieto assoluto in merito alle operazioni di *buy back*, la normativa vigente - nel prevedere una disciplina capillare della materia - lascia trasparire la diffidenza da parte del legislatore in merito a tali pratiche.

In realtà, le operazioni sulle azioni proprie appartengono alla fisiologia della gestione delle società e possono assolvere a varie funzioni sotto il profilo economico-aziendalistico, molte delle quali perseguite nell'interesse o a vantaggio dell'ente, e dunque idonee, ove sussistano gli estremi del reato di cui all'art. 2628 c.c., a dar luogo ad una concorrente responsabilità dell'ente medesimo.

Si pensi, ad esempio, ad operazioni di investimento di fondi sociali compiute a fini di speculazione finanziaria; ovvero al rastrellamento delle azioni per fronteggiare la prospettiva di scalate ostili mediante offerte pubbliche di acquisto; ovvero ancora, per le società quotate in borsa, ad operazioni volte a regolarizzare i propri corsi azionari, evitando le oscillazioni del titolo in caso di assenza di domanda delle azioni della società.

Più problematica la configurabilità di una concorrente responsabilità dell'ente nell'ipotesi in cui l'operazione di *buy back* sia indirizzata più specificamente a fini interni alla compagine sociale, non direttamente riconducibili ad un interesse generale dell'ente: così, ad esempio, nel caso di acquisto di azioni realizzato al fine di rafforzare il potere di una maggioranza rispetto alle minoranze, oppure di modificare degli assetti di potere esistenti.

Un'ultima considerazione riguarda le operazioni finanziarie di c.d. *leveraged buy out*, finalizzate all'acquisto di attività di un'azienda, o di partecipazioni di società (azioni o quote), finanziate da un consistente ammontare di debiti e da un limitato o nullo ammontare di mezzi propri, consentiti dall'utilizzo delle attività oggetto dell'acquisizione e dal flusso di cassa che l'investimento genererà in futuro. La rilevanza penale di tali operazioni - che era stata oggetto di dibattito in passato - è oggi espressamente esclusa dal legislatore.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, che cagionino danno ai creditori.

Si fa presente che:

- soggetti attivi sono gli amministratori;
- configura una modalità di estinzione del reato il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio.

Con riferimento ad eventuali profili di rischio, trattandosi di un reato che viene di regola commesso al fine di preservare l'interesse sociale, a scapito dei diritti dei creditori, evidente è il rischio che alla sua commissione da parte degli amministratori consegua un coinvolgimento della persona giuridica nel relativo procedimento penale.

Tipico è, ad esempio, il caso di una fusione tra una società in floride condizioni economiche e un'altra in stato di forte sofferenza, realizzata senza rispettare la procedura prevista dall'art. 2503 c.c. a garanzia dei creditori della prima società, che potrebbero vedere seriamente lesa la garanzia per essi rappresentata dal capitale sociale.

Essenziale appare dunque il richiamo - indirizzato in particolare agli amministratori - al rispetto delle norme civili poste a tutela dei creditori in fasi tanto delicate della vita della società.

Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (articolo 2629-bis c.c.)

La condotta criminosa consiste nella violazione degli obblighi di comunicazione imposti dall'art. 2391, comma 1, del codice civile⁸⁰, il quale prevede che si dia notizia agli amministratori e al Collegio sindacale di ogni interesse, per conto proprio o di terzi, si abbia in una determinata operazione della società.

Si precisa che sono soggetti attivi del delitto l'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del T.U. della finanza, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del T.U. bancario, del T.U. della finanza, del d.lgs. 209/2005 (*Codice delle assicurazioni private*), del d.lgs. 124/1993 (*Disciplina delle forme pensionistiche complementari*).

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Tale reato può consumarsi quando: viene formato o aumentato fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale; vengono sottoscritte reciprocamente azioni o quote; vengono sopravvalutati in modo rilevante i conferimenti dei beni in natura, i crediti ovvero il patrimonio della società, nel caso di trasformazione.

Si precisa che soggetti attivi sono gli amministratori e i soci conferenti.

⁸⁰ Art. 2391 c.c.: “Interessi degli amministratori.- *L'amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale, se si tratta di amministratore unico, deve darne notizia anche alla prima assemblea utile.*

Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione.

Nei casi di inosservanza a quanto disposto nei due precedenti commi del presente articolo ovvero nel caso di deliberazioni del consiglio o del comitato esecutivo adottate con il voto determinante dell'amministratore interessato, le deliberazioni medesime, qualora possano recare danno alla società, possono essere impugnate dagli amministratori e dal collegio sindacale entro novanta giorni dalla loro data; l'impugnazione non può essere proposta da chi ha consentito con il proprio voto alla deliberazione se sono stati adempiuti gli obblighi di informazione previsti dal primo comma. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione.

L'amministratore risponde dei danni derivati alla società dalla sua azione od omissione.

L'amministratore risponde altresì dei danni che siano derivati alla società dalla utilizzazione a vantaggio proprio o di terzi di dati, notizie o opportunità di affari appresi nell'esercizio del suo incarico”.

Con riferimento ad eventuali profili di rischio, le operazioni idonee ad integrare l'elemento oggettivo del reato in esame possono essere compiute per una pluralità di fini, molti dei quali realizzabili nell'interesse o a vantaggio dell'ente. Si pensi, in particolare, all'aumento fittizio del capitale sociale operato tramite una sopravvalutazione dei beni posseduti al fine di fornire all'esterno la rappresentazione - evidentemente fallace - di una solida situazione patrimoniale della società.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

Il reato si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori.

Si fa presente che:

- soggetti attivi sono i liquidatori;
- costituisce una modalità di estinzione del reato il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio.

Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)

La norma sanziona la condotta di chiunque (interno o esterno alla società) dia o prometta denaro o altra utilità ad amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci, liquidatori e soggetti sottoposti alla loro direzione o vigilanza appartenenti a una società terza, recando a quest'ultima un nocumento al proprio patrimonio.

Gli interessi giuridici tutelati sono l'integrità del patrimonio sociale e il buon andamento societario, che deriva dal rispetto dei doveri d'ufficio da parte dei soggetti preposti alla cura degli interessi sociali.

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

La condotta tipica prevede che si determini, con atti simulati o con frode, la maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Con riferimento ad eventuali profili di rischio, vengono in particolare in considerazione le fraudolente manovre degli amministratori o di soci idonee ad influenzare il costituirsi delle maggioranze assembleari, allo scopo di far assumere deliberazioni conformi all'interesse della società, ma che pure appaiono assunte in spregio dei diritti delle minoranze nonché attraverso mezzi illeciti e tali da determinare un pregiudizio al corretto funzionamento degli organi sociali.

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

La realizzazione della fattispecie prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

Si tratta di un reato a dolo generico, consistente nella coscienza e volontà di diffondere notizie false oppure di porre in essere operazioni simulate o altri artifici, unitamente alla consapevolezza dell'idoneità di tali condotte a cagionare gli eventi di pericolo normativamente tipizzati.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

La condotta criminosa si realizza attraverso l'esposizione nelle comunicazioni alle Autorità di vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza; ovvero attraverso l'occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima.

La condotta criminosa si realizza, altresì, quando siano, in qualsiasi forma, anche mediante omissione delle comunicazioni dovute, intenzionalmente ostacolate le funzioni delle Autorità di vigilanza.

Si precisa che:

- soggetti attivi sono gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti;
- la responsabilità si ravvisa anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi.

2 Le attività individuate come sensibili ai fini del d.lgs. 231/2001 con riferimento ai reati societari

L'analisi dei processi aziendali della Società in sede di *risk assessment* ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato richiamate dall'articolo 25-ter del d.lgs. 231/2001; di seguito sono elencate le cosiddette attività sensibili o a rischio identificate con riferimento ai reati societari:

1. redazione del bilancio, delle relazioni e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico;
2. gestione dei rapporti con Collegio sindacale e soci. Redazione, tenuta e conservazione dei documenti su cui gli stessi potrebbero esercitare il controllo;
3. operazioni su azioni e quote proprie, operazioni sul capitale e destinazione degli utili;
4. attività di preparazione delle riunioni assembleari, svolgimento e verbalizzazione delle assemblee;
5. comunicazione del conflitto di interessi ai sensi dell'art. 2391, comma 1, c.c.;
6. gestione delle transazioni infragruppo;
7. vendita / acquisto di beni o prestazione di servizi a / da società terze;
8. emissione di comunicati tramite *media* (sito *web*, stampa, ecc.)

3 Il sistema dei controlli

Per ognuna delle attività sensibili identificate, oltre ai quattro protocolli generali, sono stati individuati i protocolli specifici di seguito elencati.

Relativamente all'attività sensibile n. **1**, i protocolli specifici sono i seguenti:

- 1 Norme:** la Società adotta, e diffonde al personale coinvolto in attività di predisposizione dei documenti di cui sopra, norme che definiscono con chiarezza i principi contabili da adottare per la definizione delle informazioni e dei dati sulla situazione economica, patrimoniale e

finanziaria della Società e delle modalità operative per la loro contabilizzazione. Tali norme sono tempestivamente aggiornate dall'ufficio competente alla luce delle novità nell'ambito della legislazione primaria e secondaria e diffuse ai destinatari sopra indicati.

- 2 Istruzioni di chiusura contabile:** le chiusure annuali ed infrannuali (per i relativi documenti contabili societari) nonché le relative modalità e la tempistica sono regolate da istruzioni rivolte alle Divisioni aziendali, che indicano dati e notizie che è necessario fornire alla funzione preposta alla predisposizione dei documenti di cui sopra.
- 3 Sistema informatico:** il sistema informatico utilizzato per la trasmissione di dati e informazioni garantisce la registrazione dei singoli passaggi relativi all'elaborazione di tutti i dati e le informazioni finanziarie e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema.
- 4 Modifiche ai dati contabili:** ogni modifica ai dati contabili delle Divisioni aziendali può essere effettuata solo dalla Divisione aziendale che li ha generati.
- 5 Attività di formazione:** attività di formazione di base (in merito alle principali nozioni e problematiche giuridiche e contabili sono svolte, oltre che per le unità organizzative coinvolte nella redazione dei documenti contabili societari, anche in favore delle Divisioni organizzative coinvolte nella definizione di poste valutative dei medesimi documenti.
- 6 Conservazione del fascicolo di bilancio e degli altri documenti contabili societari:** la Società adotta regole formalizzate che identificano ruoli e responsabilità, relativamente alla tenuta, conservazione e aggiornamento del fascicolo di bilancio, dall'approvazione del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea, al deposito e pubblicazione (anche informatica) dello stesso fino alla relativa archiviazione.
- 7 Regole di comportamento:** regole di comportamento sono rivolte ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale, ai direttori generali e ai liquidatori al fine di richiedere la massima correttezza nella redazione delle altre comunicazioni imposte o comunque previste dalla legge e dirette ai soci o al pubblico. Tali regole prevedono che nelle comunicazioni vengano inserite informazioni chiare, precise, veritiere e complete.
- 8 Selezione del soggetto incaricato della revisione legale e sua indipendenza nel mandato:** le

fasi di selezione del soggetto incaricato della revisione legale e le regole per mantenere l'indipendenza dello stesso, nel periodo del mandato, aderenti alle disposizioni normative emanate al fine di evitare che l'incarico sia affidato o permanga in capo a chi si trovi in una situazione di incompatibilità con la Società, sono regolamentate mediante apposite disposizioni aziendali.

- 9 Obbligo di comportamento e collaborazione:** la Società prevede obblighi di collaborazione e trasparenza nei rapporti con il soggetto incaricato della revisione legale dei conti.
- 10 Report:** il Collegio sindacale viene periodicamente informato sullo stato dei rapporti con il soggetto incaricato della revisione legale da parte delle funzioni istituzionalmente deputate ai rapporti con la stessa.
- 11 Archiviazione:** l'archiviazione di fonti e informazioni nei rapporti con la società di revisione legale viene costantemente assicurata.

Relativamente all'attività sensibile n. 2, i protocolli specifici sono i seguenti:

- 1 Obbligo di comportamento e collaborazione:** la Società prevede obblighi di collaborazione e trasparenza nei rapporti con il Collegio sindacale e in occasione di richieste da parte dei soci.
- 2 Archiviazione:** l'archiviazione di fonti e informazioni nei rapporti con soci e Collegio sindacale viene costantemente assicurata.

Relativamente all'attività sensibile n. 3, i protocolli specifici sono i seguenti:

- 1 Utili e riserve:** il Consiglio di Amministrazione elabora adeguata motivazione al fine di giustificare la proposta di distribuzione di utili e riserve nel rispetto di quanto previsto dalla legge.
- 2 Documentazione:** adeguata documentazione relativa al processo di elaborazione e approvazione della bozza di bilancio/situazioni infrannuali viene predisposta e mantenuta da parte del Consiglio di Amministrazione con particolare riferimento alla formazione di utili e

riserve.

- 3 Operazioni straordinarie:** le operazioni di riduzione del capitale sociale, fusione e scissione societaria sono disciplinate mediante apposite procedure e comunque effettuate in conformità alle disposizioni del codice civile.

Relativamente all'attività sensibile n. **4**, i protocolli specifici sono i seguenti:

- 1 Procedure autorizzative:** un flusso autorizzativo strutturato disciplina la predisposizione di progetti, prospetti e documentazione da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea.
- 2 Regolamento assembleare:** la Società approva, mantiene e applica un regolamento assembleare adeguatamente diffuso agli azionisti.
- 3 Regole per l'esercizio:** la Società definisce le regole per il controllo dell'esercizio del diritto di voto e il controllo della raccolta ed esercizio delle deleghe di voto.
- 4 Gestione del verbale d'Assemblea:** la Società definisce ruoli e responsabilità relativamente alla trascrizione, pubblicazione e archiviazione del verbale dell'Assemblea.

Relativamente all'attività sensibile n. **5**, i protocolli specifici sono i seguenti:

- 1 Comunicazione del conflitto di interessi:** è previsto l'obbligo, per ciascun esponente della Società che assuma il ruolo di amministratore o di componente del consiglio di gestione in altra società, di comunicare, all'apertura della riunione del Consiglio di Amministrazione o del Consiglio di Gestione di tale società, agli altri amministratori o componenti del Consiglio di Gestione e al Collegio sindacale o al Consiglio di sorveglianza, l'eventuale presenza di interessi che – per conto della Società – abbia in una determinata operazione della società, precisando, ove presente, l'interesse, la natura, l'origine o la portata.

Relativamente all'attività sensibile n. **6**, i protocolli specifici sono i seguenti:

- 1** Gli addebiti/accrediti a carico o in favore della Società per prestazioni ricevute/rese nei rapporti con altre società del gruppo o riconducibili al gruppo o comunque controllate o collegate sono

sottoposti a controllo periodico al fine di verificare l'effettiva esecuzione della prestazione, la coerenza delle modalità di esecuzione adottate con le prescrizioni normative di volta in volta applicabili e la compatibilità delle condizioni praticate con i criteri generalmente accettati per la determinazione del valore normale delle transazioni. Tale controllo si estende altresì a una verifica periodica dell'allineamento degli accordi infragruppo di *cost sharing*, *royalty*, *cash pooling* e similari ai principi vigenti in materia di prezzi di trasferimento.

Relativamente all'attività sensibile n. 7, i protocolli specifici sono i seguenti:

- 1 Negoziazione e stipulazione contratti:** nella negoziazione e stipula di contratti attivi, devono essere adottati e attuati uno o più strumenti normativi e/o organizzativi che nell'ambito della negoziazione e stipula di contratti attivi prevedano:
 - *l'iter* di definizione e attuazione delle politiche commerciali;
 - le modalità ed i parametri per la determinazione del prezzo e della congruità dello stesso rispetto ai riferimenti di mercato, tenuto conto dell'oggetto del contratto e delle quantità;
 - previsioni contrattuali standardizzate in relazione alla natura e tipologia di contratto, ivi incluse previsioni contrattuali finalizzate all'osservanza di principi di controllo/regole etiche nella gestione delle attività da parte del terzo, e le attività da seguirsi in caso di eventuali scostamenti;
 - l'approvazione del contratto da parte di adeguati livelli autorizzativi.

- 2 Gestione contratti:** nella gestione di contratti attivi devono essere adottati e attuati uno o più strumenti normativi e/o organizzativi che nell'ambito della gestione dei contratti attivi prevedano:
 - in caso di contratto aperto, la verifica della coerenza dell'ordine rispetto ai parametri previsti nel contratto medesimo;
 - la verifica della completezza e accuratezza della fattura rispetto al contenuto del contratto/ordine, nonché rispetto ai beni/servizi prestati;
 - ove applicabile, la verifica - anche a campione - della conformità della fatturazione alle prescrizioni di legge;
 - i criteri e le modalità per l'emissione di note di debito e note di credito.

- 3 Autorizzazione all'acquisto:** la Società adotta misure finalizzate a dettare:

- criteri e modalità di assegnazione del contratto;
- ricorso alla procedura di assegnazione diretta solo per casi limitati e chiaramente individuati, adeguatamente motivati e documentati, nonché sottoposti a idonei sistemi di controllo e sistemi autorizzativi a un adeguato livello gerarchico;
- modalità e criteri per la predisposizione e l’approvazione del bando di gara, nonché per la definizione e approvazione di *short vendor list*;
- un modello di valutazione delle offerte (tecniche/economiche) informato alla trasparenza e a criteri il più possibile oggettivi;
- previsioni contrattuali standardizzate in relazione a natura e tipologie di contratto, contemplando clausole contrattuali finalizzate all’osservanza di principi di controllo nella gestione delle attività da parte del terzo e le attività da seguirsi nel caso di eventuali scostamenti.

4.1 Divieto di assunzione di personale in autonomia: il soggetto che intrattiene rapporti o effettua negoziati con società terze non può da solo e liberamente procedere ad assunzioni di personale direttamente o indirettamente collegati a un esponente della stessa.

4.2 Criteri di selezione del personale: la selezione dei candidati è realizzata sulla base di criteri oggettivi a tal fine applicati.

4.3 Autorizzazione formale: l’assunzione di personale avviene solo in base a una delega o autorizzazione o procura formalizzate.

4.4 Documentazione: le assunzioni vengono supportate da documenti giustificativi.

Relativamente all’attività sensibile n. **8**, i protocolli specifici sono i seguenti:

1 Processo di comunicazione all’esterno e archiviazione delle evidenze: la Società adotta un protocollo di controllo che prevede: i) l’identificazione di ruoli e responsabilità per la comunicazione all’esterno; ii) che il soggetto responsabile dell’emissione dei comunicati stampa e di elementi informativi similari, incluso l’inserimento di tali informazioni in *internet*, assicuri l’archiviazione delle relative fonti e delle informazioni; iii) che i soggetti che forniscono informazioni per la definizione dei comunicati stampa e di elementi

informativi simili ricevano gli stessi in bozza prima della loro diffusione al fine di verificare il corretto inserimento dei dati loro forniti; iv) l'archiviazione dei documenti.

- 2 **Sicurezza informatica:** il trattamento informatico dei dati viene operato in base ad adeguate misure di sicurezza quali quelle contenute nel d.lgs. 196/2003 e nelle *best practice* di riferimento.

CAPITOLO 6

I REATI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

1 I reati in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro richiamati dall'art. 25-septies del d.lgs. 231/2001

Omicidio colposo (art. 589. c.p.) e lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590, comma 3, c.p.)

Gli artt. 589 e 590 c.p. puniscono, rispettivamente, chiunque cagioni, per colpa, la morte di una persona ovvero cagioni ad altri, per colpa, una lesione personale.

Il comma 2 dell'art. 589 c.p. e il comma 3 dell'art. 590 c.p. prevedono un aggravamento della pena nel caso in cui i reati di omicidio colposo e di lesioni colpose gravi o gravissime siano commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Con riferimento al delitto di lesioni colpose, l'art. 25-septies del d.lgs. 231/2001 circoscrivendo il suo ambito applicativo alle sole ipotesi aggravate di cui al citato terzo comma dell'art. 590 c.p. e, dunque, alle sole ipotesi di lesioni gravi o gravissime, esclude la responsabilità amministrativa della società nel caso in cui la violazione della normativa antinfortunistica determini lesioni lievi.

Ai sensi dell'art. 583 c.p., la lesione personale si considera grave:

- se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un periodo superiore ai quaranta giorni;
- se il fatto produce un indebolimento permanente di un senso o di un organo.

La lesione personale si considera, invece, gravissima se dal fatto deriva:

- una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- la perdita di un senso;
- la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà nella favella;
- la deformazione o lo sfregio permanente del viso.

Con riferimento alla responsabilità *ex d.lgs. 231/2001* della società, si rileva che, nel caso di commissione dei reati in esame, il presupposto del vantaggio per la società medesima potrebbe essere ravvisato in un contenimento dei costi aziendali, con conseguente risparmio di spesa, laddove le norme antinfortunistiche violate siano poste in relazione ai costi da sostenere per garantirne il rispetto⁸¹.

È opportuno sottolineare che l'art. 25-*septies* del d.lgs. 231/2001 modula le sanzioni a carico della società per un verso in ragione della gravità del danno, per altro verso in ragione della gravità delle violazioni, distinguendo, anzitutto, tra le ipotesi di lesioni e le ipotesi di omicidio colposo.

Nel primo caso prevede, infatti, una sanzione pecuniaria non superiore a 250 quote e le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, d.lgs. 231/2001 per un periodo non superiore a 6 mesi.

Nel secondo caso distingue secondo che l'omicidio sia derivato da:

- violazioni dell'art. 55, comma 2, del d.lgs. 81/2008 quali, ad esempio, l'omissione della valutazione dei rischi o l'omissione dell'adozione del relativo documento, prevedendo una sanzione pecuniaria di 1.000 quote e le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, d.lgs. 231/2001 per un periodo compreso tra 3 mesi e 1 anno;
- violazioni delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, prevedendo una sanzione pecuniaria compresa tra 250 e 500 quote e le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, d.lgs. 231/2001 per un periodo compreso tra 3 mesi e 1 anno.

Quanto alle “*norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro*”, la cui violazione potrebbe determinare il verificarsi dell'evento lesivo contemplato nei summenzionati reati, è opportuno segnalare, oltre che il TUS e altri specifici atti normativi in materia, la previsione generale di cui all'art. 2087 c.c. in base alla quale il datore di lavoro deve adottare tutte quelle misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica dei lavoratori⁸².

⁸¹ Si veda in merito la nota 8.

⁸² Sul punto, le Linee guida Confindustria osservano che “*tale norma non può intendersi come prescrivente l'obbligo generale ed assoluto di rispettare ogni cautela possibile ed “innominata” ad evitare qualsivoglia danno, perchè in tal modo significherebbe ritenere automatica la responsabilità del datore di lavoro ogni volta che il danno si sia verificato (...). Prediligendo, inoltre, un approccio interpretativo sistematico che valuti il rapporto di interazione tra norma generale (art. 2087 c.c.) e singole specifiche norme di legislazione antinfortunistica (...), appare coerente concludere che:*

Le norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro integrano dunque il precetto penale, nel senso di definire il contenuto degli obblighi cautelari cui l'impresa è tenuta a tutela dei lavoratori. Dette norme svolgono, nell'accertamento dell'illecito, una duplice funzione: sul piano oggettivo, in quanto si richiede l'accertamento del rapporto di causalità tra violazione ed evento lesivo; sul piano soggettivo, in quanto le norme medesime rappresentano il contenuto della colpa imputata all'agente.

La giurisprudenza ha avuto peraltro modo di precisare che il rapporto di causalità tra la violazione della norma prevenzionale e l'evento lesivo (morte o lesioni) viene meno nell'ipotesi in cui la condotta del lavoratore sia da considerare abnorme, ossia eccezionale e non prevedibile secondo un criterio di normalità, ponendosi in tal modo al di fuori di ogni possibilità di controllo/previsione da parte dei soggetti tenuti, nell'ambito delle rispettive competenze e attribuzioni, ad osservare/applicare le relative norme di tutela.

Tra le figure soggettive gravate da obblighi di sicurezza dalla normativa di settore si segnalano: il datore di lavoro (art. 2, comma 1, lett. b), TUS); il dirigente (art. 2, comma 1, lett. d), TUS); il preposto (art. 2, comma 1, lett. e), TUS) e il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (art. 2, comma 1, lett. f), TUS).

Soggetti passivi del reato in materia antinfortunistica sono, di norma, i lavoratori (art. 2, comma 1, lett. a), d.lgs. TUS)⁸³. A questi, secondo un orientamento giurisprudenziale consolidato,

-
- *l'art. 2087 c.c. introduce l'obbligo generale contrattuale per il datore di lavoro di garantire la massima sicurezza tecnica, organizzativa e procedurale possibile;*
 - *conseguentemente l'elemento essenziale ed unificante delle varie e possibili forme di responsabilità del datore di lavoro, anche ai fini dell'applicabilità dell'art. 25-septies del D.Lgs. n. 231/2001, è uno solo ed è rappresentato dalla mancata adozione di tutte le misure di sicurezza e prevenzione tecnicamente possibili e concretamente attuabili (come specificato dall'art. 3, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 626/1994) [ora art. 15, comma 1, lett. c), del d.lgs. 81/2008, n.d.r.], alla luce dell'esperienza e delle più avanzate conoscenze tecnico-scientifiche”.*

⁸³ Art. 2, comma 1, d.lgs. 81/2008: “Definizioni – Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per:

a) «lavoratore»: *persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549, e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali*

andrebbero aggiunti i soggetti terzi che si trovino nei luoghi di lavoro, a beneficio dei quali, quindi, si applicherebbero le norme di prevenzione degli infortuni, non assumendo rilevanza l'inesistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra l'imprenditore e l'infortunato.

2 Le attività individuate come sensibili ai fini del d.lgs. 231/2001 con riferimento ai reati in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

L'analisi dei processi aziendali della Società in sede di *risk assessment* ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato richiamate dall'articolo 25-*septies* del d.lgs. 231/2001; di seguito sono elencate le cosiddette attività sensibili o a rischio identificate con riferimento ai reati in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro:

si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; il volontario, come definito dalla legge 1° agosto 1991, n. 266; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il volontario che effettua il servizio civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni;

b) «datore di lavoro»: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo; (...)

d) «dirigente»: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa;

e) «preposto»: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;

f) «responsabile del servizio di prevenzione e protezione»: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi (...).”

1. pianificazione e organizzazione dei ruoli e delle attività connesse alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
2. sistema di deleghe di funzione in tema di tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
3. individuazione, valutazione e gestione dei rischi in tema di salute e sicurezza sul lavoro;
4. attività di informazione in tema di tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
5. attività di formazione in tema di tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
6. rapporti con i fornitori con riferimento alle attività connesse alla salute e sicurezza sul lavoro;
7. gestione degli *asset* aziendali con riferimento alle attività connesse alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
8. controllo e azioni correttive con riferimento alle attività connesse alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

3 Il sistema dei controlli.

Per ognuna delle attività sensibili identificate, oltre ai quattro protocolli generali, sono stati individuati i protocolli specifici di seguito elencati.

Relativamente all'attività sensibile n. **1**, i protocolli specifici sono i seguenti:

- 1** **Politica ed Obiettivi:** il documento formalizzato di politica in tema di salute e sicurezza sul lavoro definisce gli indirizzi e gli obiettivi generali in materia che la Società stabilisce di raggiungere e:
 - viene formalmente approvato dalla direzione aziendale;
 - contiene l'impegno della Società a essere conforme con le vigenti leggi in materia di salute e sicurezza sul lavoro applicabili;

- è adeguatamente diffuso ai dipendenti e alle parti interessate;
- viene periodicamente riesaminato per assicurare che gli obiettivi in esso indicati siano appropriati e adeguati rispetto ai rischi presenti nell'organizzazione (ad es. viene sottoposto a riesame sulla base di modifiche organizzative o di nuove prescrizioni).

2 Piani Annuali e Pluriennali: il Piano degli Investimenti in materia di salute, sicurezza e igiene sul lavoro, approvato dagli organi societari competenti:

- a) individua i soggetti coinvolti, scadenze e risorse necessarie per l'attuazione (finanziarie, umane, logistiche, di equipaggiamento);
- b) è comunicato al personale interessato al fine di garantirne una adeguata comprensione.

3 Prescrizioni: la Società definisce:

- a) ruoli e responsabilità dell'aggiornamento delle informazioni riguardo alla legislazione rilevante e alle altre prescrizioni applicabili in tema di salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
- b) i criteri e modalità da adottarsi per la comunicazione degli aggiornamenti alle aree aziendali interessate.

4 Norme e documentazione del sistema di gestione: la Società definisce:

- a) ruoli e responsabilità nella gestione della documentazione relativa al sistema di gestione della salute, della sicurezza, dell'ambiente e dell'incolumità pubblica (es. Manuale, Procedure, Istruzioni di lavoro) in coerenza con la Politica e le linee guida aziendali;
- b) le modalità di gestione, archiviazione e conservazione della documentazione prodotta (es: modalità di archiviazione / protocollazione a garanzia di un adeguato livello di tracciabilità / verificabilità).

5 Organizzazione e Responsabilità – Datore di Lavoro: specifiche disposizioni organizzative provvedono all'individuazione della figura datoriale in considerazione della struttura organizzativa della Società e del settore di attività produttiva.

6 Organizzazione e Responsabilità – RSPP: la disposizione organizzativa adottata e attuata dalla Società con riferimento al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) previsto ai sensi della normativa vigente:

- a) prevede una formale designazione del Responsabile stesso;

- b) definisce, in considerazione dell'ambito di attività, i requisiti specifici che, coerentemente alle disposizioni di legge in materia, devono caratterizzare tale figura (es. pregressa esperienza, partecipazione a particolari tipologie di corsi di formazione, titoli specifici, specifiche competenze, ecc.);
- c) prevede la tracciabilità delle verifiche svolte in ordine al possesso dei requisiti previsti dalla normativa in materia;
- d) prevede la tracciabilità della formale accettazione dell'incarico da parte del RSPP.

7 Organizzazione e Responsabilità – SPP: la disposizione organizzativa adottata e attuata dalla Società con riferimento agli addetti del servizio di prevenzione e protezione (SPP) previsti ai sensi della normativa vigente:

- a) prevede una formale designazione degli stessi;
- b) definisce, in considerazione dell'ambito di attività, requisiti specifici che, coerentemente alle disposizioni di legge in materia, devono caratterizzare tale figura (es. pregressa esperienza, partecipazione a particolari tipologie di corsi di formazione, titoli specifici, specifiche competenze, ecc.);
- c) prevede la tracciabilità delle verifiche svolte in ordine al possesso dei requisiti previsti dalla normativa in materia;
- d) prevede la tracciabilità della formale accettazione da parte degli addetti SPP.

8 Organizzazione e Responsabilità – Medico Competente: la disposizione organizzativa adottata e attuata con riferimento al Medico Competente previsto ai sensi della normativa vigente:

- a) prevede la tracciabilità delle verifiche svolte in ordine al possesso dei requisiti previsti dalla normativa in materia;
- b) definisce la documentazione sanitaria e di rischio da predisporre secondo la normativa vigente (es. Cartella Sanitaria);
- c) prevede la tracciabilità della formale accettazione da parte del medico competente.

9 Organizzazione e Responsabilità – Sorvegliante e Direttore Responsabile: la disposizione organizzativa adottata e attuata con riferimento ai soggetti responsabili della sorveglianza sul luogo di lavoro previsti ai sensi della normativa vigente:

- a) prevede una formale designazione degli stessi;

- b) definisce, in considerazione dell'ambito di attività, requisiti specifici che, coerentemente alle disposizioni di legge in materia, devono caratterizzare tale figura (es. pregressa esperienza, titoli specifici, specifiche competenze, ecc.);
- c) prevede la tracciabilità delle verifiche svolte in ordine al possesso requisiti previsti dalla normativa in materia;
- d) prevede la tracciabilità della formale accettazione da parte del Sorvegliante e Direttore Responsabile.

10 Gestione delle spese: con riferimento alle spese in materia di salute, sicurezza e igiene sul lavoro, la Società definisce:

- a) ruoli, responsabilità e modalità di effettuazione e documentazione delle spese;
- b) le modalità di definizione e approvazione del *budget* di spesa;
- c) le modalità di rendicontazione delle spese;
- d) la tracciabilità delle attività effettuate.

Relativamente all'attività sensibile n. **2**, i protocolli specifici sono i seguenti:

1 Sistema di deleghe di funzioni: il sistema delle deleghe di funzioni garantisce, in capo al soggetto delegato, la sussistenza:

- a) dei requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- b) di poteri decisionali coerenti con le deleghe assegnate;
- c) di un *budget*, laddove necessario in considerazione della ruolo ricoperto, per l'efficace adempimento delle funzioni delegate;
- d) di un obbligo di rendicontazione formalizzata sui poteri delegati, con modalità prestabilite atte a garantire un'attività di vigilanza senza interferenze.

Ciascuna delega risulta da atto scritto recante data certa ed è accettata dal delegato per iscritto.

Relativamente all'attività sensibile n. **3**, i protocolli specifici sono i seguenti:

1 Norme e documentazione del sistema di gestione: la Società definisce:

- a) ruoli e responsabilità nella gestione della documentazione relativa al sistema di gestione della salute, della sicurezza, dell'ambiente e dell'incolumità pubblica (es. Manuale,

- Procedure, Istruzioni di lavoro) in coerenza con la Politica e le linee guida aziendali;
- b) le modalità di gestione, archiviazione e conservazione della documentazione prodotta (es: modalità di archiviazione/ protocollazione a garanzia di un adeguato livello di tracciabilità /verificabilità).

2 Valutazione dei rischi – Ruoli e responsabilità: una apposita disposizione organizzativa individua ruoli, responsabilità e modalità per lo svolgimento, approvazione e aggiornamento della valutazione dei rischi aziendali.

In particolare tale norma:

- a) identifica ruoli, responsabilità, requisiti di competenza e necessità di addestramento del personale responsabile per condurre l'identificazione dei pericoli, l'identificazione e il controllo del rischio;
- b) identifica le responsabilità per la verifica, l'approvazione e l'aggiornamento dei contenuti dei documenti di valutazione dei rischi;
- c) identifica modalità e criteri per la revisione in tempi o periodi determinati dei processi di identificazione dei pericoli e valutazione del rischio;
- d) prevede, laddove necessario, la tracciabilità dell'avvenuto coinvolgimento del Medico Competente, dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e l'Ambiente e delle altre figure previste dalle disposizioni normative vigenti nel processo di identificazione dei pericoli e valutazione dei rischi;
- e) prevede, laddove necessario, la valutazione delle diverse tipologie di sorgenti di rischio: pericoli ordinari o generici, ergonomici, specifici, di processo e organizzativi e una individuazione di aree omogenee in termini di pericolo all'interno dell'azienda;
- f) prevede, laddove necessario, l'individuazione delle mansioni rappresentative dei lavoratori;
- g) prevede, laddove necessario, il censimento e la caratterizzazione degli agenti chimici e delle attrezzature e macchine presenti;
- h) prevede, laddove necessario, esplicita definizione dei criteri di valutazione adottati per le diverse categorie di rischio nel rispetto della normativa e prescrizioni vigenti.

3 Documento di valutazione dei rischi: il documento di valutazione dei rischi e la conseguente documentazione è redatto in stretta osservanza delle disposizioni vigenti, in applicazione dei più elevati criteri di competenza, esperienza e professionalità specifica e sulla base di una accurata ed esaustiva analisi della realtà operativa e organizzativa aziendale.

- 4 Organizzazione e Responsabilità – Incaricati emergenze:** la disposizione organizzativa che disciplina l'attività dei lavoratori incaricati di attuare le misure di emergenza, prevenzione incendi e primo soccorso previsti ai sensi della normativa vigente:
- a) prevede una formale designazione degli stessi;
 - b) definisce, in considerazione dell'ambito di attività, requisiti specifici che, coerentemente alle disposizioni di legge in materia, devono caratterizzare tali figure (es. pregressa esperienza, partecipazione a particolari tipologie di corsi di formazione, specifiche competenze, ecc.);
 - c) prevede la tracciabilità delle verifiche svolte in ordine al possesso dei requisiti previsti dalla normativa in materia;
 - d) prevede la tracciabilità della formale accettazione dell'incarico da parte degli incaricati.
- 5 Organizzazione e Responsabilità – Sicurezza negli appalti e nei cantieri temporanei o mobili:** nell'ipotesi di affidamento di lavori in appalto ovvero di apertura di cantieri temporanei o mobili:
- a) vengono formalmente designati il responsabile dei lavori, il Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera e il Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera, previsti ai sensi della normativa vigente;
 - b) sono definiti, in considerazione dell'ambito di attività, i requisiti specifici che, coerentemente alle disposizioni di legge in materia, devono caratterizzare tali figure (es. pregressa esperienza, partecipazione a particolari tipologie di corsi di formazione, specifiche competenze, ecc.);
 - c) viene garantita la tracciabilità delle verifiche svolte in ordine al possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente;
 - d) viene garantita la tracciabilità della formale accettazione dell'incarico da parte dei Coordinatori.
- 6 Controllo operativo – Affidamento compiti:** la disposizione organizzativa che, ove necessario e con riferimento ai compiti specifici conferiti, individua i criteri e le modalità definite per l'affidamento dei compiti ai lavoratori in tema di salute, sicurezza e igiene sul lavoro, in particolare:

- a) definisce ruoli, responsabilità e criteri di affidamento dei compiti ai lavoratori in tema di salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
- b) definisce le misure organizzative per la partecipazione delle funzioni preposte nella definizione di ruoli e responsabilità dei lavoratori;
- c) prevede la tracciabilità delle attività di *assessment* svolte a tale scopo (es. definizione di *check list* mirate quali elenchi dei compiti critici e/o processi a impatto sulla salute, sicurezza e igiene).

7 Controllo operativo – Misure di prevenzione e protezione: la disposizione organizzativa per la gestione, distribuzione e il mantenimento in efficienza delle misure di prevenzione e protezione atte a salvaguardare la sicurezza dei lavoratori, in particolare:

- a) definisce ruoli, responsabilità e modalità per la verifica dei necessari requisiti quali resistenza, idoneità e mantenimento in buono stato di conservazione nonché efficienza delle misure di prevenzione e protezione atte a salvaguardare la sicurezza dei lavoratori;
- b) prevede la tracciabilità delle attività di consegna e verifica sulla funzionalità delle misure di prevenzione e protezione atte a salvaguardare la sicurezza dei lavoratori (es. *check list* mirate quali elenchi dei dispositivi di protezione individuale da consegnare, condivisi con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione).

8 Gestione delle emergenze: la disposizione organizzativa per la gestione delle emergenze, atto a mitigarne gli effetti interni, nel rispetto della salute della popolazione e dell'ambiente esterno, in particolare:

- a) definisce ruoli, responsabilità e misure per il controllo di situazioni di rischio in caso di emergenza, atte a controllare e circoscrivere gli eventi in modo da minimizzarne gli effetti;
- b) definisce le modalità di abbandono del posto di lavoro o zona pericolosa in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- c) definisce le modalità di intervento dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato e di primo soccorso;
- d) regola i rapporti con i Soggetti Pubblici (es. Vigili del Fuoco) che si rendessero necessari per la gestione delle emergenze;
- e) individua i provvedimenti atti a evitare rischi per la salute della popolazione o deterioramento dell'ambiente esterno;

- f) definisce le modalità e la tempistica/frequenza di svolgimento delle prove di emergenza;
- g) definisce l'aggiornamento delle misure di prevenzione a seguito dei progressi tecnologici e delle nuove conoscenze in merito alle misure da adottare in caso di emergenze.

Relativamente all'attività sensibile n. **4**, i protocolli specifici sono i seguenti:

- 1 Consultazione e comunicazione:** è prevista l'effettuazione di riunioni periodiche di tutte le figure competenti per la verifica della situazione nella gestione delle tematiche riguardanti salute, sicurezza e igiene e di una adeguata diffusione delle risultanze delle riunioni all'interno dell'organizzazione.
- 2 Diffusione delle informazioni:** la disposizione organizzativa che disciplina la diffusione delle informazioni previste dalla normativa vigente relative alla salute, sicurezza e igiene, in particolare definisce:
 - a) ruoli, responsabilità e modalità di informazione periodica delle funzioni competenti verso i lavoratori, in relazione alle tematiche salute, sicurezza e igiene applicabili alle loro attività;
 - b) l'informativa del Medico Competente, laddove necessario, relativamente ai processi e rischi connessi all'attività produttiva.

Relativamente all'attività sensibile n. **5**, i protocolli specifici sono i seguenti:

- 1 Formazione, sensibilizzazione e competenze:** la Società adotta misure di formazione del personale in materia di salute, sicurezza e igiene dei lavoratori, definendo in particolare:
 - a) ruoli, responsabilità e modalità di erogazione della formazione dei lavoratori su rischi, pericoli, misure, procedure, ruoli e istruzioni d'uso;
 - b) i criteri di erogazione della formazione a ciascun lavoratore (es. alla costituzione del rapporto di lavoro o all'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro, trasferimento o cambiamento di mansioni, introduzione di nuove attrezzature, tecnologie, ecc.);
 - c) l'ambito, i contenuti e le modalità della formazione in dipendenza del ruolo assunto all'interno della struttura organizzativa, secondo le indicazioni contenute nella normativa vigente;
 - d) i tempi di erogazione della formazione ai lavoratori sulla base delle modalità e dei criteri

definiti (definizione di un piano di formazione su base annuale).

Relativamente all'attività sensibile n. **6**, i protocolli specifici sono i seguenti:

- 1 Rapporti con fornitori e trattatisti – Informazione e coordinamento:** la Società definisce:
 - a) ruoli, responsabilità, modalità e contenuti dell'informazione da fornire alle imprese esterne sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui le imprese stesse sono destinate a operare e sulle misure da adottare in relazione alla propria attività che un'impresa appaltatrice aggiudicataria deve conoscere, impegnarsi a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti;
 - b) ruoli, responsabilità e modalità di elaborazione del documento di valutazione dei rischi che indichi le misure da adottare per eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavoratori nel caso di diverse imprese coinvolte nell'esecuzione di un'opera.

- 2 Rapporti con fornitori e trattatisti – Qualifica:** la disposizione organizzativa che definisce modalità di qualifica dei fornitori, in particolare:
 - a) definisce ruoli, responsabilità e modalità di effettuazione della qualifica;
 - b) prevede che si tenga conto dei risultati della verifica dei requisiti tecnico-professionali degli appaltatori;
 - c) prevede che si tenga conto della rispondenza di quanto eventualmente fornito con le specifiche di acquisto e le migliori tecnologie disponibili in tema di tutela della salute e della sicurezza.

- 3 Rapporti con fornitori e trattatisti – Clausole contrattuali:** negli accordi con fornitori e trattatisti sono inserite clausole contrattuali riguardanti il rispetto delle normative di salute, sicurezza e igiene applicabili, nonché i costi della sicurezza nei contratti di somministrazione dei lavoratori, di appalto e di subappalto.

- 4 Rapporti con fornitori e trattatisti – Monitoraggio dei fornitori:** la Società definisce ruoli, responsabilità e modalità di monitoraggio sul rispetto delle normative di salute, sicurezza e igiene da parte dei fornitori nonché sulle attività da questi effettuate nei confronti dei subappaltatori in merito al rispetto delle suddette normative.

Relativamente all'attività sensibile n. **7**, i protocolli specifici sono i seguenti:

1 Gestione degli asset: la disposizione organizzativa che disciplina le attività di manutenzione/ispezione degli *asset* aziendali (es. attrezzature e impianti meccanici, elettrici ed elettromeccanici) affinché ne sia sempre garantita l'integrità e l'adeguatezza in termini di salute e sicurezza dei lavoratori, in particolare:

- a) definisce ruoli, responsabilità e modalità di gestione degli *asset*;
- b) prevede periodiche verifiche di adeguatezza e integrità degli *asset* e di conformità ai requisiti normativi applicabili;
- c) prevede la pianificazione, l'effettuazione e la verifica delle attività di ispezione e manutenzione tramite personale qualificato e idoneo.

Relativamente all'attività sensibile n. **8**, i protocolli specifici sono i seguenti:

1 Misura e monitoraggio delle prestazioni, infortuni e incidenti: la Società definisce:

- a) ruoli, responsabilità e modalità di rilevazione, registrazione e investigazione interna degli infortuni;
- b) ruoli, responsabilità e modalità di tracciabilità e investigazione degli incidenti occorsi e dei "mancati incidenti";
- c) le modalità di comunicazione da parte dei responsabili operativi al datore di lavoro e al responsabile del servizio di prevenzione e protezione sugli infortuni/incidenti occorsi;
- d) ruoli, responsabilità e modalità di monitoraggio degli infortuni occorsi (tenendo conto di eventuali controversie/contenziosi pendenti relativi agli infortuni occorsi sui luoghi di lavoro) al fine di identificare le aree a maggior rischio infortuni.

2 Misura e monitoraggio delle prestazioni – Altri dati (diversi da infortuni e incidenti): una disposizione organizzativa a tal fine adottata e attuata definisce ruoli, responsabilità e modalità di registrazione e monitoraggio (anche attraverso l'uso di indicatori) per:

- a) i dati riguardanti la sorveglianza sanitaria;
- b) i dati riguardanti la sicurezza degli impianti (es. apparecchi di sollevamento e ascensori, impianti elettrici);
- c) altri dati diversi da infortuni e incidenti (tenendo conto di eventuali controversie/contenziosi insorti) al fine di identificare le aree a maggior rischio.

- 3 Audit HSE:** la disposizione organizzativa che disciplina ruoli, responsabilità e modalità operative riguardo alle attività di *audit* e verifica periodica dell'efficienza ed efficacia del sistema di gestione della sicurezza da parte delle funzioni aziendali a ciò delegate oppure di fornitori esterni appositamente reclutati, definisce in particolare:
- a) le modalità di individuazione e applicazione di azioni correttive nel caso siano rilevati scostamenti rispetto a quanto prescritto dal sistema di gestione della salute, sicurezza e igiene in azienda o dalle norme e prescrizioni applicabili;
 - b) le modalità di verifica dell'attuazione e dell'efficacia delle suddette azioni correttive;
 - c) le modalità di comunicazione dei risultati dell'*audit* alla Direzione aziendale.
- 4 Asseverazione del Modello:** la Società cura che, in conformità alle vigenti disposizioni di legge, il Modello di organizzazione e gestione della salute e sicurezza sul lavoro ottenga la prevista asseverazione dell'adozione e dell'efficace attuazione da parte degli organismi paritetici a tal fine individuati.

In ogni caso, ferma restando l'integrale applicazione di quanto previsto all'art. 30 TUS⁸⁴, la Società ha deciso di avvalersi delle indicazioni organizzative semplificate, di natura operativa, contenute nel documento approvato dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro in data 23 novembre 2013, allegato al decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 13 febbraio 2014, che deve considerarsi parte integrante del presente Modello.

Tali procedure semplificate permettono alle piccole e medie imprese la predisposizione e l'efficace attuazione di un sistema aziendale idoneo a prevenire i reati previsti dall'art. 25-*septies* del Decreto.

⁸⁴ Si veda in proposito il comma 5-bis di tale norma che recita: “*la commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro elabora procedure semplificate per la adozione e la efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese. Tali procedure sono recepite con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali*”.

CAPITOLO 7

I DELITTI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA

1 I reati richiamati dall'articolo 25-octies del d.lgs. 231/2001

Ricettazione (art. 648 c.p.)

L'art. 648 c.p. incrimina chi *“fuori dei casi di concorso nel reato, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare”*.

Lo scopo dell'incriminazione della ricettazione è quello di impedire il perpetrarsi della lesione di interessi patrimoniali iniziata con la consumazione del reato principale. Ulteriore obiettivo della incriminazione consiste nell'evitare la commissione dei reati principali, come conseguenza dei limiti posti alla circolazione dei beni provenienti dai reati medesimi.

Per *“acquisto”* dovrebbe intendersi l'effetto di un attività negoziale, a titolo gratuito od oneroso, mediante la quale l'agente consegue il possesso del bene.

Il termine *“ricevere”* starebbe ad indicare ogni forma di conseguimento del possesso del bene proveniente dal delitto, anche se solo temporaneamente o per mera compiacenza.

Per *“occultamento”* dovrebbe intendersi il nascondimento del bene, dopo averlo ricevuto, proveniente dal delitto.

La ricettazione può realizzarsi anche mediante l'intromissione nell'acquisto, nella ricezione o nell'occultamento della cosa. Tale condotta si esteriorizza in ogni attività di mediazione, da non intendersi in senso civilistico (come precisato dalla giurisprudenza), tra l'autore del reato principale e il terzo acquirente.

L'ultimo comma dell'art. 648 c.p. estende la punibilità *“anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto”*.

Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)

L'art. 648-bis c.p. sanziona chiunque *“fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in*

relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa"⁸⁵.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale ed è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Segue, nel terzo comma dell'articolo in esame, un richiamo all'ultimo comma dell'art. 648 che estende il principio per cui la disposizione è applicabile *“anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto”*.

Lo scopo dell'incriminazione del reato di riciclaggio è quello di impedire che gli autori dei reati possano far fruttare i capitali illegalmente acquisiti, rimettendoli in circolazione come capitali ormai “depurati” e perciò investibili anche in attività economiche produttive lecite. In tal modo, la norma incriminatrice persegue anche un ulteriore obiettivo-finale, vale a dire scoraggiare la stessa commissione dei reati principali, mediante le barriere fraposte alla possibilità di sfruttarne i proventi.

Per *“sostituzione”* si intende la condotta consistente nel rimpiazzare il denaro, i beni o le altre utilità di provenienza illecita con valori diversi.

⁸⁵ Si rileva che il d.lgs. 231/2007 enuncia una nozione di riciclaggio più ampia rispetto a quella desumibile dalla norma penalistica. L'art. 2 del citato decreto stabilisce, infatti, che: *“[1.] Ai soli fini del presente decreto le seguenti azioni, se commesse intenzionalmente, costituiscono riciclaggio:*

- a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;*
- b) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;*
- c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;*
- d) la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolare l'esecuzione.*

[2.] Il riciclaggio è considerato tale anche se le attività che hanno generato i beni da riciclare si sono svolte nel territorio di un altro Stato comunitario o di un Paese terzo. [3.] La conoscenza, l'intenzione o la finalità, che debbono costituire un elemento degli atti di cui al comma 1, possono essere dedotte da circostanze di fatto obiettive (...)”.

Il “*trasferimento*” consiste nella condotta tendente a ripulire il denaro, i beni o le altre utilità mediante il compimento di atti negoziali.

Le “*operazioni*” idonee ad ostacolare l’identificazione dell’illecita provenienza potrebbero essere considerate quelle in grado di intralciare l’accertamento da parte della autorità giudiziaria della provenienza delittuosa dei valori provenienti dal reato.

Come sopra anticipato, al delitto si ricollegano un’aggravante e un’attenuante. L’aggravante è ravvisata nei confronti di chi compie il reato esercitando un’attività professionale della quale, quindi, abusa. L’attenuante attiene al reato presupposto e tiene conto dell’esigenza di ridurre una pena edittale molto pesante in casi in cui, in sostanza, si riciclano utilità e si ostacola l’identificazione di proventi che conseguono a delitti non gravi.

Discussa è la realizzabilità del reato di riciclaggio mediante omissione. Sul punto, è stato sostenuto che la condotta omissiva potrebbe rientrare nell’ambito della fattispecie di riciclaggio in forza dell’art. 40, secondo comma, c.p. secondo il quale “*non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo*”.

Ulteriore questione riguarda la possibilità o meno che i reati fiscali possano essere annoverati nella categoria dei reati-presupposto. La compatibilità dei reati tributari quali reato-presupposto del riciclaggio è sostenuta almeno da una parte della dottrina.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)

L’art. 648-ter c.p. sanziona la condotta di “*chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto*”.

Anche in questa fattispecie, è prevista la circostanza aggravante dell’esercizio di un’attività professionale ed è esteso ai soggetti l’ultimo comma dell’art. 648, ma la pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

L’inserimento nel codice del delitto in esame nasce dal rilievo che i profitti della criminalità organizzata debbono essere contrastati tenendo conto di una duplice prospettiva: mentre in un primo momento occorre impedire che il c.d. “denaro sporco”, frutto dell’illecita accumulazione, venga trasformato in denaro pulito, in un secondo momento è necessario fare in modo che il capitale, pur così emendato dal vizio di origine, non possa trovare un legittimo impiego.

La condotta, espressa dall’inciso “*impiega in attività economiche o finanziarie*”, consente due rilievi. Da un lato il riferimento specifico alle attività finanziarie intende con evidenza coinvolgere la vasta cerchia di intermediari, bancari e non, i quali operano in questo campo. D’altro lato tale coinvolgimento, a titolo di concorso nel reato, è favorito dal verbo “impiegare” la cui

accezione è per certo più ampia rispetto al termine “investire”, che suppone un impiego finalizzato a particolari obiettivi, ed esprime il significato di “usare comunque”.

Il richiamo al concetto di “attività” per indicare il settore di investimento (economia o finanza) consente di escludere la funzione meramente professionale (sanitaria, educativa, ecc.), dove ha assoluta prevalenza l’aspetto intellettuale (es.: costituzione di uno studio medico); non naturalmente quando essa si accompagna ad una struttura di tipo imprenditoriale (per esempio il denaro di illecita provenienza è impiegato nella costruzione e attrezzatura di una clinica privata). Esclusi i profili *sic et simpliciter* professionali, è opportuno porre in rilievo che il termine in esame consente del pari di non comprendere nella sfera di operatività della norma gli impieghi di denaro od altre utilità che abbiano carattere occasionale o sporadico. Inoltre la funzione integrativa e, per così dire residuale dell’illecito in esame emerge dal rilievo che esso resta escluso, oltretutto, come indicato nel caso di concorso nei reati presupposti, altresì quando risultino realizzate le ipotesi criminose degli artt. 648 e 648-bis.

2 Le attività individuate come sensibili ai fini del d.lgs. 231/2001 con riferimento ai delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

L’analisi dei processi aziendali della Società in sede di *risk assessment* ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato richiamate dall’articolo 25-*octies* del d.lgs. 231/2001; di seguito sono elencate le cosiddette attività sensibili o a rischio identificate con riferimento ai delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita:

1. gestione di investimenti (quali ad es. acquisizioni di partecipazioni o aziende, accordi strategici, altre operazioni di finanza straordinaria);
2. negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti di mandato, intermediazione, consulenza, agenzia, promozione finanziaria e brokeraggio;
3. acquisto e/o cessione di beni/servizi;
4. selezione dei *partner* commerciali/finanziari e gestione dei relativi rapporti;

5. attività di selezione e formazione al fine della corretta applicazione delle disposizioni del d.lgs. 231/2007.

3 Il sistema dei controlli.

Per ognuna delle attività sensibili identificate, oltre ai quattro protocolli generali, sono stati individuati, i protocolli specifici di seguito elencati.

I protocolli specifici, relativi ai delitti di cui all'art. 25-*octies* del d.lgs. 231/2001, sono essenzialmente finalizzati a gestire il c.d. "rischio controparte". Il "rischio controparte" è ravvisabile in tutti quei casi in cui la società ha rapporti con soggetti esposti a possibile commissione dei delitti in oggetto.

Relativamente all'attività sensibile n. 1, i protocolli specifici sono i seguenti:

- 1 **Verifiche:** il sistema di controllo anagrafico gestito su base informatica, con riferimento alla clientela, attraverso la consultazione automatica dei nominativi inseriti nelle Liste di Riferimento predisposte da organismi ufficiali nell'ambito dell'attività di autorizzazione o esecuzione di servizi finanziari, è utilizzato anche al fine di realizzare gli opportuni controlli nella gestione di investimenti.
- 2 **Liste di Riferimento:** tutti i soggetti apicali e sottoposti della Società sono tenuti ad osservare il divieto di operare investimenti con soggetti indicati nelle Liste di Riferimento.
- 3 **Altre misure di prevenzione:** anche ai fini di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, la Società, nell'ambito della presente attività sensibile, applica un protocollo di controllo che annovera le seguenti misure:
 - a) il divieto di utilizzo del contante o altro strumento finanziario al portatore, per qualunque operazione di incasso, pagamento, trasferimento fondi, impiego o altro utilizzo di disponibilità finanziarie, nonché il divieto di utilizzo di conti correnti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia;
 - b) l'applicazione di un particolare livello di attenzione nel caso di coinvolgimento nell'attività

di persone politicamente esposte così come definite all'art. 1 dell'allegato tecnico del d.lgs. 231/2007;

- c) la verifica della regolarità dei pagamenti anche con riferimento alla coincidenza tra destinatario/ordinante e controparte effettivamente coinvolta nella transazione;
- d) il controllo della correttezza dei flussi finanziari aziendali con riferimento ai pagamenti verso terzi e ai pagamenti/operazioni infragruppo;
- e) l'identificazione, registrazione e conservazione degli acquisti di partecipazioni effettuati dalla Società.

Laddove la gestione degli investimenti oggetto della presente attività sensibile comporta l'esecuzione di servizi finanziari analoghi a quelli resi in favore della clientela, si rendono applicabili i protocolli di controllo a tal fine previsti dalla Società.

- 4 Conoscenza della controparte:** qualunque investimento è preceduto da adeguata istruttoria documentata, cui partecipano e in ordine alla quale deliberano soggetti e funzioni diverse all'interno della Società. Detta istruttoria consente un'adeguata conoscenza della controparte anche quanto ai suoi requisiti di onorabilità. L'istruttoria risulta applicabile sempre laddove la controparte non sia già conosciuta alla Società per essere operatore di rilievo nazionale o internazionale ovvero per aver già intrattenuto rapporti con la Società.

Relativamente all'attività sensibile n. **2**, i protocolli specifici sono i seguenti:

- 1 Liste di Riferimento:** tutti i soggetti apicali e sottoposti della Società sono tenuti ad osservare il divieto di negoziare e/o stipulare e/o porre in esecuzione contratti di mandato, intermediazione, consulenza, agenzia, promozione finanziaria e brokeraggio con soggetti indicati nelle Liste di Riferimento.
- 2 Conoscenza della controparte:** tutti i soggetti apicali e sottoposti della Società sono tenuti ad osservare l'obbligo di preventiva verifica dei requisiti di onorabilità della controparte nella negoziazione e/o stipulazione e/o esecuzione di contratti di mandato, intermediazione, consulenza, agenzia, promozione finanziaria e brokeraggio.

Relativamente all'attività sensibile n. **3**, i protocolli specifici sono i seguenti:

- 1 Verifiche:** il sistema di controllo anagrafico gestito su base informatica, con riferimento alla clientela, attraverso la consultazione automatica dei nominativi inseriti nelle Liste di Riferimento predisposte da organismi ufficiali nell'ambito dell'attività di autorizzazione o esecuzione di servizi finanziari, è utilizzato anche al fine di realizzare gli opportuni controlli nella gestione del processo di approvvigionamento.

- 2 Liste di Riferimento:** tutti i soggetti apicali e sottoposti della Società sono tenuti ad osservare il divieto di negoziare e/o stipulare e/o porre in esecuzione contratti con soggetti indicati nelle Liste di Riferimento.

- 3 Altre misure di prevenzione:** anche ai fini di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, la Società, nell'ambito della presente attività sensibile, applica un protocollo di controllo che annovera le seguenti misure:
 - a) il divieto di utilizzo del contante o altro strumento finanziario al portatore, per qualunque operazione di incasso, pagamento, trasferimento fondi, impiego o altro utilizzo di disponibilità finanziarie, nonché il divieto di utilizzo di conti correnti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia;
 - b) l'applicazione di un particolare livello di attenzione nel caso di coinvolgimento nell'attività di persone politicamente esposte così come definite all'art. 1 dell'allegato tecnico del d.lgs. 231/2007;
 - c) la verifica della regolarità dei pagamenti anche con riferimento alla coincidenza tra destinatario/ordinante e controparte effettivamente coinvolta nella transazione;
 - d) il controllo della correttezza dei flussi finanziari aziendali con riferimento ai pagamenti verso terzi e ai pagamenti/operazioni infragruppo.

- 4 Conoscenza della controparte:** l'approvvigionamento di beni/servizi è preceduto da adeguata istruttoria documentata, cui partecipano e in ordine alla quale deliberano soggetti e funzioni diverse all'interno della Società. Detta istruttoria consente di verificare l'onorabilità nonché l'attendibilità commerciale e professionale del fornitore. L'istruttoria risulta applicabile sempre laddove la controparte non sia già conosciuta alla Società per essere operatore di rilievo nazionale o internazionale ovvero per aver già intrattenuto rapporti con la Società.

- 5 Gare:** nell'ambito dell'attività di approvvigionamento di beni/servizi, la Società prevede:
- a) la determinazione in caso di gara dei requisiti minimi in possesso dei soggetti offerenti e la fissazione dei criteri di valutazione delle offerte prima della ricezione delle stesse;
 - b) l'identificazione di un organo/unità responsabile della definizione delle specifiche tecniche e della valutazione delle offerte (sia in caso di gara che di fornitore unico).
- 6 Gestione del contratto:** la Società prevede:
- a) la nomina di un responsabile dell'esecuzione del contratto ("gestore del contratto") con indicazione di compiti, poteri e responsabilità a esso attribuiti;
 - b) l'accettazione da parte del gestore del contratto di ruolo e compiti assegnati;
 - c) l'autorizzazione da parte di posizione superiore abilitata che sia diversa dal gestore del contratto in caso di modifiche / integrazioni e/o rinnovi dello stesso.

Relativamente all'attività sensibile n. 4, i protocolli specifici sono i seguenti:

- 1 Verifiche:** il sistema di controllo anagrafico gestito su base informatica, con riferimento alla clientela, attraverso la consultazione automatica dei nominativi inseriti nelle Liste di Riferimento predisposte da organismi ufficiali nell'ambito dell'attività di autorizzazione o esecuzione di servizi finanziari, è utilizzato anche al fine di realizzare gli opportuni controlli nella gestione dei rapporti con i *partner* commerciali/finanziari.
- 2 Liste di Riferimento:** tutti i soggetti apicali e sottoposti della Società sono tenuti ad osservare il divieto di negoziare e/o stipulare e/o porre in esecuzione contratti e/o intrattenere rapporti con soggetti indicati nelle Liste di Riferimento.
- 3 Altre misure di prevenzione:** anche ai fini di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, la Società, nell'ambito della presente attività sensibile, applica un protocollo di controllo che annovera le seguenti misure:
 - a) il divieto di utilizzo del contante o altro strumento finanziario al portatore, per qualunque operazione di incasso, pagamento, trasferimento fondi, impiego o altro utilizzo di disponibilità finanziarie, nonché il divieto di utilizzo di conti correnti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia;

- b) l'applicazione di un particolare livello di attenzione nel caso di coinvolgimento nell'attività di persone politicamente esposte così come definite all'art. 1 dell'allegato tecnico del d.lgs. 231/2007;
- c) la verifica della regolarità dei pagamenti anche con riferimento alla coincidenza tra destinatario/ordinante e controparte effettivamente coinvolta nella transazione;
- d) il controllo della correttezza dei flussi finanziari aziendali con riferimento ai pagamenti verso terzi e ai pagamenti/operazioni infragruppo.

4 Conoscenza della controparte: qualunque operazione nell'ambito delle attività sensibili è preceduta da adeguata istruttoria documentata, cui partecipano e in ordine alla quale deliberano soggetti e funzioni diverse all'interno della Società. Detta istruttoria consente un'adeguata conoscenza della controparte anche quanto ai suoi requisiti di onorabilità. L'istruttoria risulta applicabile sempre laddove la controparte non sia già conosciuta alla Società per essere operatore di rilievo nazionale o internazionale ovvero per aver già intrattenuto rapporti con la Società.

5 Regole di comportamento: la Società porta a conoscenza dei *partner* commerciali/finanziari e degli altri componenti di eventuali associazioni o raggruppamenti temporanei di impresa il Codice Etico e i contenuti del Modello.

La Società richiede che i soggetti di cui sopra non adottino comportamenti che possano determinare una violazione di legge o del Codice Etico o del Modello.

Relativamente all'attività sensibile n. 5, i protocolli specifici sono i seguenti:

1 Selezione del personale: la Società adotta criteri di selezione del personale che assicurano la corretta applicazione delle disposizioni del d.lgs. 231/2007 sotto il profilo dei requisiti di onorabilità e capacità professionale del dipendente.

2 Formazione, informazione, sensibilizzazione e competenze: la Società adotta misure di formazione del personale definendo in particolare:

- a) ruoli, responsabilità e modalità di diffusione delle informazioni ed erogazione della formazione del personale finalizzate a riconoscere attività potenzialmente connesse al riciclaggio;
- b) i criteri di erogazione della formazione a ciascun dipendente (es. alla costituzione del rapporto di lavoro o all'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro, trasferimento o

cambiamento di mansioni, introduzione di nuove attrezzature, tecnologie, ecc.);

- c) l'ambito, i contenuti e le modalità della formazione in dipendenza del ruolo assunto all'interno della struttura organizzativa, secondo le indicazioni contenute nella normativa vigente;
- d) i tempi di erogazione della formazione al personale sulla base delle modalità e dei criteri definiti (definizione di un piano di formazione su base annuale);
- e) le modalità di riscontro sull'efficacia dell'attività di formazione.

3 Esecuzione da parte di terzi: la Società provvede all'erogazione delle attività di formazione qui previste in favore dei terzi dei quali essa si avvale per l'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela.

CAPITOLO 8

I DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

1 I delitti in materia di violazione del diritto d'autore richiamati dall'articolo 25-novies del d.lgs. 231/2001

Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, comma 1, lett. a-bis) e comma 3, legge 22 aprile 1941, n. 633)

Tale norma reprime la condotta di chi, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma, mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa.

È previsto un aggravio di pena se la condotta è commessa sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore o alla reputazione dell'autore.

Ai sensi del secondo comma, è possibile estinguere il reato pagando, prima dell'apertura del dibattimento o prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena pecuniaria stabilita dal comma primo, oltre alle spese del procedimento.

Tale articolo incrimina il c.d. "peer-to-peer"⁸⁶, indicando però solamente l'immissione in internet di opere dell'ingegno protette, e non anche le condotte successive di condivisione e diffusione mediante le quali chiunque può accedere alle opere inserite nella rete telematica.

L'oggetto della tutela è rappresentato dalle opere dell'ingegno protette, da intendersi, secondo le definizioni:

- dell'art. 1 della l. 633/1941, secondo cui "*sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione. Sono altresì protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi della Convenzione di Berna sulla protezione delle opere*

⁸⁶ Il peer-to-peer è lo scambio di opere protette che avviene nei sistemi di file-sharing, nei quali ciascun utente è sia downloader che uploader poiché automaticamente condivide i file scaricati anche durante la fase di download.

*letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399, nonché le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore*⁸⁷;

- dell'art. 2575 c.c., per il quale “*formano oggetto del diritto di autore*⁸⁸ *le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia qualunque ne sia il modo o la forma di espressione*”.

Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis, comma 1, legge n. 633/1941) e riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati;

⁸⁷ L'art. 2 specifica quali opere sono oggetto della tutela, disponendo che “*in particolare sono comprese nella protezione: 1) le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto se in forma scritta quanto se orale; 2) le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere drammatico-musicali e le variazioni musicali costituenti di per sé opera originale; 3) le opere coreografiche e pantomimiche, delle quali sia fissata la traccia per iscritto o altrimenti; 4) le opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia; 5) i disegni e le opere dell'architettura; 6) le opere dell'arte cinematografica, muta o sonora, sempreché non si tratti di semplice documentazione protetta ai sensi delle norme del capo quinto del titolo secondo; 7) le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia sempre che non si tratti di semplice fotografia protetta ai sensi delle norme del capo V del titolo II; 8) i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore. Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso; 9) le banche di dati di cui al secondo comma dell'articolo 1, intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. La tutela delle banche di dati non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati diritti esistenti su tale contenuto; 10) le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico*”.

⁸⁸ Il contenuto del diritto d'autore è definito dall'art. 2577 c.c., che dispone che “*L'autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l'opera e di utilizzarla economicamente in ogni forma e modo, nei limiti e per gli effetti fissati dalla legge. L'autore, anche dopo la cessione dei diritti previsti dal comma precedente, può rivendicare la paternità dell'opera e può opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera stessa, che possa essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione*” e dall'art. 12 della l. 633/1941, il quale prevede che l'autore abbia il diritto esclusivo di pubblicare l'opera e di utilizzare economicamente l'opera nei limiti fissati dalla legge.

estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis, comma 2, legge 22 aprile 1941, n. 633)

La norma in esame prevede due ipotesi di reato:

- al primo comma, viene punita la condotta di chi duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE). È altresì perseguito penalmente il medesimo comportamento se inerente a qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori;
- al secondo comma, viene punita la condotta di chi, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati o esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di legge, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati.

Abusiva utilizzazione, per uso non personale e a fini di lucro, di varie tipologie di opere protette dal diritto d'autore e dai diritti connessi; mancata apposizione dei bollini SIAE sui relativi supporti (art. 171-ter, legge 22 aprile 1941, n. 633)

Il comma primo della norma in esame punisce una serie di condotte se realizzate per un uso non personale e a fini di lucro; nello specifico sono sanzionate:

- l'abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero di ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
- l'abusiva riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico, con qualsiasi procedimento, di opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
- fuori dai casi di concorso nella duplicazione o riproduzione, l'introduzione nel territorio dello Stato, la detenzione per la vendita o la distribuzione, la distribuzione, la messa in commercio, la concessione in noleggio o la cessione a qualsiasi titolo, la proiezione in

pubblico, la trasmissione a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, la trasmissione a mezzo della radio, il far ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui sopra;

- la detenzione per la vendita o la distribuzione, la messa in commercio, la vendita, il noleggio, la cessione a qualsiasi titolo, la proiezione in pubblico, la trasmissione a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, di videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, o altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della legge sul diritto d'autore, l'apposizione di contrassegno da parte della SIAE, privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;
- la ritrasmissione o diffusione con qualsiasi mezzo di un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato, in assenza di accordo con il legittimo distributore;
- l'introduzione nel territorio dello Stato, la detenzione per la vendita o la distribuzione, la distribuzione, la vendita, la concessione in noleggio, la cessione a qualsiasi titolo, la promozione commerciale, l'installazione di dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;
- la fabbricazione, l'importazione, la distribuzione, la vendita, il noleggio, la cessione a qualsiasi titolo, la pubblicizzazione per la vendita o il noleggio, la detenzione per scopi commerciali di attrezzature, prodotti o componenti ovvero la prestazione di servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di prevenzione ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure;
- l'abusiva rimozione o alterazione delle informazioni elettroniche che identificano l'opera o il materiale protetto, nonché l'autore o qualsiasi altro titolare dei diritti ai sensi della legge sul diritto d'autore, ovvero la distribuzione, l'importazione a fini di distribuzione, la diffusione per radio o per televisione, la comunicazione o la messa a disposizione del pubblico di opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le suddette informazioni elettroniche.

Il secondo comma della norma in esame invece punisce:

- l’abusiva riproduzione, duplicazione, trasmissione, diffusione, vendita, messa in commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d’autore e da diritti connessi;
- la comunicazione al pubblico a fini di lucro e in violazione delle disposizioni sul diritto di comunicazione al pubblico dell’opera, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno protetta dal diritto d’autore, o parte di essa⁸⁹;
- la realizzazione di un comportamento previsto dal comma 1 da parte di chi esercita in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita, commercializzazione o importazione di opere tutelate dal diritto d’autore e da diritti connessi;
- la promozione o l’organizzazione delle attività illecite di cui al comma primo.

Il terzo comma prevede un’attenuante se il fatto è di particolare tenuità, mentre il comma quarto prevede alcune pene accessorie, ovvero la pubblicazione della sentenza di condanna, l’interdizione da una professione o da un’arte, l’interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l’esercizio dell’attività produttiva o commerciale.

Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies, legge 22 aprile 1941, n. 633)

La norma in analisi prevede l’applicazione della pena comminata per le condotte di cui al comma 1 dell’art. 171-ter anche per:

- i produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno SIAE, i quali non comunicano alla medesima entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;
- chiunque dichiari falsamente l’avvenuto assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d’autore e sui diritti connessi.

⁸⁹ Tale condotta risulta assai simile a quella prevista dall’art. 171, comma 1, lett. *a-bis*), ma si distingue da quest’ultima in quanto prevede il dolo specifico del fine di lucro e la comunicazione al pubblico in luogo della messa a disposizione dello stesso.

Produzione, utilizzazione, installazione e commercializzazione, a fini fraudolenti, di apparati di decodifica di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato (art. 171-octies, legge 22 aprile 1941, n. 633)

La norma in esame reprime la condotta di chi, a fini fraudolenti, produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

Sebbene tale fattispecie presenti profili di sovrapposizione con quella prevista dalla lett. f) del comma 2 dell'art. 171-ter, le stesse si differenziano per una serie di ragioni:

- la pena comminata dall'art. 171-octies è più grave di quella comminata dall'art. 171-ter (uguale la reclusione, ma maggiore la multa): quindi non scatta la applicazione della clausola che esclude il primo reato se il fatto costituisca anche un reato più grave;
- le condotte incriminate non sono perfettamente sovrapponibili;
- il dolo è differente, richiedendosi il fine di lucro per il reato di cui all'art. 171-ter e il fine fraudolento per il reato di cui all'art. 171-octies;
- diverso è almeno in parte il tipo di trasmissione protetta, giacché l'art. 171-ter fa riferimento a trasmissioni rivolte a chi paga un canone di accesso, mentre l'art. 171-octies si riferisce a trasmissioni rivolte a utenti selezionati indipendentemente dal pagamento di un canone.

2 Le attività individuate come sensibili ai fini del d.lgs. 231/2001 con riferimento ai delitti in materia di violazione del diritto d'autore.

L'analisi dei processi aziendali della Società in sede di *risk assessment* ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato richiamate dall'articolo 25-novies del d.lgs. 231/2001.

Le seguenti attività:

- a) detenzione a qualunque titolo
- b) importazione

- c) diffusione o messa in circolazione sotto qualsiasi forma
- d) riproduzione o duplicazione
- e) utilizzo a qualunque titolo
- f) produzione
- g) modificazione del contenuto

si considerano come sensibili o a rischio con riferimento ai delitti in materia di violazione del diritto d'autore laddove riferite ad alcuno degli oggetti di seguito riportati:

- i) programmi per elaboratori
- ii) mezzi destinati a superare le barriere di protezione dei programmi medesimi
- iii) contenuto di banche dati
- iv) supporti contenenti fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento
- v) opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati
- vi) servizi criptati
- vii) dispositivi o elementi di decodificazione speciale o decodificazione di trasmissione audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale
- viii) attrezzature, prodotti o componenti ovvero servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di protezione
- ix) altre opere dell'ingegno o parti di esse o altri materiali protetti ai fini dei diritti d'autore, anche sotto forma di informazioni elettroniche.

3 Il sistema dei controlli.

Per ognuna delle attività sensibili identificate, oltre ai quattro protocolli generali, sono stati individuati, i protocolli specifici di seguito elencati.

1 Prescrizioni comportamentali: la Società adotta prescrizioni comportamentali che prevedono il divieto a tutti i soggetti apicali e sottoposti di porre in essere, nell'ambito delle proprie

attività lavorative e/o mediante utilizzo delle risorse della Società, comportamenti di qualsivoglia natura atti a ledere diritti di proprietà intellettuale altrui.

- 2 Impedimento alla modifica:** la Società assicura che la modifica dei contenuti diffusi attraverso la rete sia consentita solo ai soggetti specificamente preposti e avvenga in conformità alle *policy* aziendali che regolano l'attività della funzione nella quale essi operano.
- 3 Esistenza di filtri:** la Società assicura l'istituzione e l'operatività costante di dispositivi tecnologici che impediscono a tutti i soggetti apicali e sottoposti – con la sola esclusione di quelli a ciò specificamente autorizzati per ragioni tecniche – l'accesso a siti *internet* o l'utilizzo di altri strumenti che consentano lo scambio e la condivisione di contenuti tra utenti.
- 4 Monitoraggio:** in conformità a *policy* aziendale a tal fine emanata la Società monitora l'utilizzo di *internet* da parte di tutti i soggetti apicali e sottoposti sul luogo di lavoro – compatibilmente con le vigenti disposizioni in materia di tutela della riservatezza dei lavoratori e relative al controllo a distanza dell'attività degli stessi – e l'immissione o acquisizione di contenuti mediante utilizzo della rete aziendale o esterna o altri strumenti. Tale monitoraggio viene operato anche attraverso l'adozione di dispositivi di verifica dei volumi caricati (*upload*) o scaricati (*download*) con fissazione di apposite soglie di segnalazione automatica ovvero del trasferimento, ad esempio tra utenti di posta elettronica, o duplicazione di file che per dimensioni o caratteristiche potrebbero contenere opere dell'ingegno protette.
- 5 Programmi per elaboratore in formato eseguibile e codici di attivazione:** la Società assicura che i programmi per elaboratore utilizzati dai soggetti apicali e sottoposti non siano diffusi in formato eseguibile e che non siano distribuiti agli utilizzatori di detti programmi i codici di attivazione per le licenze degli stessi, con la sola esclusione dei soggetti a ciò specificamente autorizzati per ragioni tecniche.
- 6 Operatività su banche dati:** la Società assicura che l'estrazione, la copia, il salvataggio e la stampa su qualunque supporto d'informazioni contenute in banche dati sia precluso mediante adozione di idonei dispositivi tecnologici e strumenti organizzativi a tutti i soggetti apicali e sottoposti con la sola esclusione di quelli a ciò specificamente autorizzati per ragioni tecniche. Tale previsione non risulta applicabile alle banche dati che siano prodotte e commercializzate

con espressa concessione di tali facoltà in virtù della loro natura di strumenti di diffusione di determinati contenuti informativi.

- 7 Controllo degli accessi, gestione delle comunicazioni e dell'operatività, sicurezza nell'acquisizione, sviluppo e manutenzione del sistema informatico (o della componente informatica presente nel servizio) e/o delle componenti tecniche connesse con il sistema:** i presidi di controllo relativi al controllo degli accessi, gestione delle comunicazioni e dell'operatività, sicurezza nell'acquisizione, sviluppo e manutenzione del sistema informatico (o della componente informatica presente nel servizio) e/o delle componenti tecniche connesse con il sistema previsti nell'ambito della prevenzione dei delitti informatici di cui al relativo capitolo di Parte Speciale del presente Modello sono applicati dalla Società anche ai fini della prevenzione dei reati di cui al presente capitolo.

- 8 Servizi criptati:** la Società monitora che la ritrasmissione e diffusione di servizi criptati avvenga in conformità all'accordo con il legittimo distributore.

- 9 Dispositivi di decodificazione:** la Società cura che l'acquisizione e utilizzo di dispositivi di decodificazione avvenga in conformità alle caratteristiche tecniche e modalità di impiego di detti apparati previsti da una prescrizione aziendale emanata al fine di prevenire l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto ovvero in maniera difforme dalle condizioni convenute con il fornitore del servizio.

- 10 Clausole contrattuali:** la Società cura che nei propri contratti siano inserite delle clausole *ad hoc* finalizzate a verificare e garantire in capo alla controparte contrattuale la titolarità dei diritti sull'opera o sui materiali protetti oggetto del contratto.

CAPITOLO 9

I REATI AMBIENTALI

1 I reati ambientali richiamati dall'articolo 25-undecies del d.lgs. 231/2001

Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)

La fattispecie, prevista dall'articolo in esame, si verifica quando chiunque, salvo che il fatto costituisca più grave reato, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti a una specie animale selvatica protetta, fuori dai casi consentiti.

Il codice penale prevede l'arresto o l'ammenda, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

La legge punisce con ammenda, inoltre, chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Ai sensi dell'art. 1 del d.lgs. n. 121/2011, ai fini dell'applicazione dell'articolo 727-bis c.p., per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE.

Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)

La fattispecie prevista si verifica nel caso di distruzione, fuori dai casi consentiti, di un *habitat* all'interno di un sito protetto o comunque di deterioramento dello stesso con la compromissione dello stato di conservazione.

Le sanzioni previste dalla norma sono l'arresto e l'ammenda.

Ai sensi dell'art. 1 del d.lgs. n. 121/2011, ai fini dell'applicazione dell'articolo 733-bis c.p., per "*habitat* all'interno di un sito protetto" si intende qualsiasi *habitat* di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi *habitat* naturale o un *habitat* di specie per cui un sito sia

designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.

Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (artt. 1 e 2, l. n. 150/1992)

Tali norme sanzionano tutti i comportamenti connessi al traffico non autorizzato di esemplari di specie protette.

Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose o effettuate oltre i limiti consentiti, scarichi nelle acque del mare (art. 137, commi 2, 3, 5 primo e secondo periodo, 11 e 13, d.lgs. 152/2006)

Tale disposizione sanziona tutti gli scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose non permessi o effettuati in violazione delle prescrizioni quantitative disposte dalla legge.

Attività non autorizzata di gestione rifiuti, anche pericolosi, realizzazione o gestione di discariche non autorizzate (art. 256, commi 1 lett. a) e lett. b), 3 primo e secondo periodo, 5 e 6 primo periodo, d.lgs. 152/2006)

Si verifica la fattispecie in esame qualora sia effettuata una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione d.lgs. 152/2006.

La legge sanziona dette attività sia nel caso di rifiuti non pericolosi, sia nel caso di rifiuti pericolosi, applicando le pene previste anche ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti sul suolo e nel suolo ovvero immettono rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali o sotterranee, in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2 del decreto sopra richiamato.

La norma in esame sanziona anche la realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata, prevedendo pene più gravi nel caso in cui la discarica sia destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi.

Infine, essa sanziona anche:

- la violazione del divieto di miscelazione dei rifiuti pericolosi (ex art. 187 d.lgs. 152/2006);
- la violazione del divieto di effettuazione del deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi (ex art. 227, comma 1, lettera b, d.lgs. 152/2006).

Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (art. 257, commi 1 e 2, d.lgs. 152/2006)

La norma in esame punisce, con l'irrogazione dell'arresto o dell'ammenda, chiunque cagioni l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio e non provveda alla bonifica, in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti del d.lgs. 152/2006.

La norma in esame prevede un aggravamento delle pene nei casi di inquinamento provocato da sostanze pericolose.

Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258, comma 4, secondo periodo, d.lgs. 152/2006)

L'articolo in esame stabilisce la sanzione amministrativa pecuniaria per le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il prescritto formulario ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti.

Traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma 1, d.lgs. 152/2006)

La norma in esame punisce con l'arresto e l'ammenda chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, anche ad alta radioattività (art. 260, commi 1 e 2, d.lgs. 152/2006)

La norma commina la reclusione per chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti. La pena prevista è aumentata, se si tratta di rifiuti ad alta radioattività.

Falsità e alterazioni dei certificati di analisi di rifiuti e schede del sistema SISTRI (art. 260-bis, d.lgs. 152/2006)

La norma in esame, in attesa di comprendere la sorte del SISTRI nel 2015 dopo i numerosi rinvii sulla sua entrata in vigore, reprime tutte le condotte volte a manipolare e alterare la regolare tenuta del sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti.

Installazione o esercizio di stabilimenti in assenza di valida autorizzazione e in violazione dei limiti per le emissioni, relativi alla qualità dell'aria (art. 279, comma 5, d.lgs. 152/2006)

La norma stabilisce l'arresto o l'ammenda per chi, nell'esercizio di uno stabilimento, effettua immissioni nell'area senza valido provvedimento autorizzatorio o in violazione dei valori limite di emissione o delle prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione.

Inquinamento doloso e colposo provocato da navi (artt. 8 e 9, d.lgs. 202/2007)

La norma sanziona l'inquinamento doloso o colposo provocato da navi.

Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente (art. 3, comma 6, l. 549/1993)

La norma reprime la produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione di alcune sostanze lesive dell'ozono e dell'ambiente.

2 Le attività individuate come sensibili ai fini del d.lgs. 231/2001 con riferimento ai reati ambientali

L'analisi dei processi aziendali della Società in sede di *risk assessment* ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato richiamate dall'articolo 25-undecies del d.lgs. 231/2001; di seguito sono indicate le attività identificate come sensibili o a rischio con riferimento ai reati ambientali:

1. gestione dello scarico di acque reflue;
2. gestione degli scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee;
3. gestione dei rifiuti (pericolosi e non pericolosi);
4. gestione delle immissioni in atmosfera;

5. gestione del processo di richiesta e acquisizione delle autorizzazioni e dei permessi ambientali necessari all'attività aziendale;
6. tenuta dei registri obbligatori e dei formulari.

3 Il sistema dei controlli

Per ognuna delle attività sensibili identificate, oltre ai quattro protocolli generali, alla luce della natura strettamente tecnica dei protocolli specifici da adottare, la Società ha da tempo strutturato un articolato sistema di gestione ambientale (di seguito "SGA"), allineato alla più completa *compliance* normativa e alle *best practice* di settore.

A tal fine, CISCRA si è dotata su base volontaria della certificazione ISO 14001, che attesta che la Società ha un sistema di gestione adeguato a tenere sotto controllo gli impatti ambientali delle proprie attività e ne ricerca sistematicamente il miglioramento in modo coerente, efficace e sostenibile.

L'analisi ambientale ha ricoperto le seguenti quattro aree principali:

1. l'identificazione prescrizioni di legge e di altra natura;
2. l'identificazione degli aspetti ambientali significativi;
3. l'esame di tutte le procedure e le prassi esistenti in campo ambientale;
4. la valutazione delle situazioni di emergenza e della *case history*.

In relazione ai reati ambientali, si rimanda dunque alle procedure interne esistenti che costituiscono l'SGA della Società, certificato da enti indipendenti terzi come conforme allo *standard* internazionale ISO 14001.